

422.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 1975

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
<b>Missioni</b> . . . . .	24647	RAFFAELLI ed altri (2453); BIANCHI FORTUNATO (2501); PELLICANI GIOVANNI ed altri (2688); TASSI ed altri (2711); VESPIGNANI ed altri (2730); ROBERTI ed altri (2755); VISENTINI (2898); RICCIO PIETRO e COCCO MARIA (2931); MICHELI PIETRO ed altri (3342); RENDE e SANZA (3384); BARCA ed altri (3459); MASSARI ed altri (3460); SERRENTINO ed altri (3468); SPINELLI ed altri (3473); SERRENTINO ed altri (3486); COSTAMAGNA (3492); IANNIELLO (3585); CIAMPAGLIA ed altri (3608); CIAMPAGLIA ed altri (3609); SERRENTINO ed altri (3627); ROBERTI ed altri (3686); DE VIDOVICH ed altri (3785) . . . . .
<b>Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	24647	PRESIDENTE . . . . . 24648, 24684, 24701, 24709
POCHETTI . . . . .	24647	AZZARO, <i>Relatore</i> . . . . . 24669
<b>Disegni di legge:</b>		24672, 24673, 24674, 24675
<i>(Assegnazione a Commissione in sede referente)</i> . . . . .	24729	24677, 24678, 24679, 24680
<i>(Presentazione)</i> . . . . .	24727	24681, 24682, 24683, 24690
<i>(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa)</i> . . . . .	24730	24694, 24696, 24709, 24713
<i>(Proposte di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)</i> . . . . .	24683	24714, 24715, 14716, 24718
<b>Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>		CARUSO . . . . . 24714, 24715
Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni ( <i>approvato dal Senato</i> ) (4038);		CIAMPAGLIA . . . . . 24661
		24671, 24673, 24715, 24718, 24725

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

	PAG.		PAG.
COLUCCI . . . . .	24721	SPINELLI . . . . .	24721
COSSIGA, <i>Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica ammini- strazione</i> . . . . .	24711	TODROS . . . . .	24691, 24694
D'ALEMA . . . . .	24696	VISENTINI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .	24668, 24670
DI GIULIO . . . . .	24702	24672, 24673, 24674, 24675, 24677	
GASCO . . . . .	24708, 24712	24678, 24679, 24680, 24681, 24682	
GRASSI BERTAZZI . . . . .	24668, 24708	24683, 24685, 24688, 24690, 24691	
IANNIELLO . . . . .	24675, 24715	24694, 24696, 24697, 24709, 24713	
LA LOGGIA, <i>Presidente della Commis- sione</i> . . . . .	24684, 24685, 24686, 24688	24714, 14715, 14716, 24718, 24720	
MARIOTTI . . . . .	24705	<b>Proposte di legge:</b>	
PAVONE . . . . .	24657, 24671, 24673, 24721	(Annunzio) . . . . .	24647, 24683
PELLICANI GIOVANNI . . . . .	24684, 24695, 24697	(Approvazione in Commissione) . . . . .	24729
PIROLO . . . . .	24720	(Assegnazione a Commissioni in sede referente) . . . . .	24729
RAFFAELLI . . . . .	24718	(Proposta di assegnazione a Commis- sione in sede legislativa) . . . . .	24730
RENDE . . . . .	24726	<b>Interrogazioni, interpellanze e mozione (An- nunzio)</b> . . . . .	24730
SANTAGATI . . . . .	24649, 24671, 24673, 24674, 24678 24679, 24680, 24682, 24684, 24686 24687, 24688, 24690, 24691, 24692 24694, 24698, 24712, 24713, 24714 24716, 24717, 24718, 24720, 24723	<b>Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)</b> . . . . .	24683
SERRENTINO . . . . .	24660 24671, 24686, 24688, 24693, 24725	<b>Votazione segreta mediante procedimento elet- tronico</b> . . . . .	24727
SIMONACCI . . . . .	24663, 24672	<b>Ordine del giorno della prossima seduta</b> . . . . .	24730

**La seduta comincia alle 10.**

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 6 novembre 1975.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Anselmi Tina, Granelli, Mancini Vincenzo e Rizzi sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SALVI ed altri: « Nuove disposizioni sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo » (4114);

BIANCHI FORTUNATO e BORRA: « Riapertura dei termini per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei dipendenti dei partiti politici, delle associazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione, nonché degli ex dipendenti delle disciolte confederazioni sindacali » (4115).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che

i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

**IV Commissione (Giustizia):**

REALE GIUSEPPE ed altri; MANCINI GIACOMO: « Istituzione della corte d'assise di Locri ed aggregazione dei tribunali di Palmi e Locri alla sezione di corte di appello di Reggio Calabria » (già approvato in un testo unificato dalla IV Commissione della Camera e modificato dalla II Commissione del Senato) (1428-2499-B) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**XII Commissione (Industria):**

« Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 440 miliardi per il quadriennio 1975-1978 » (già approvato dal Senato) (4094) (con parere della V Commissione).

POCHETTI. Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. A nome del gruppo comunista, mi oppongo all'assegnazione in sede legislativa del disegno di legge n. 4094.

PRESIDENTE. Poiché l'opposizione dell'onorevole Pochetti risulta appoggiata da un decimo dei componenti della Camera, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, il disegno di legge n. 4094 s'intende assegnato alla medesima Commissione in sede referente.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni (approvato dal Senato) (4038); e delle concorrenti proposte di legge: Raffaelli ed altri (2453); Bianchi Fortunato (2501); Pellicani Giovanni ed altri (2688); Tassi ed altri (2711); Vespignani ed altri (2730); Roberti ed altri (2755); Visentini (2898); Riccio Pietro e Cocco Maria (2931); Micheli Pietro ed altri (3342); Rende e Sanza (3384); Barca ed altri (3459); Massari ed altri (3460); Serrentino ed altri (3468); Spinelli ed altri (3473); Serrentino ed altri (3486); Costamagna (3492); Ianniello (3585); Ciampaglia ed altri (3608); Ciampaglia ed altri (3609); Serrentino ed altri (3627); Roberti ed altri (3685); de Vidovich ed altri (3794).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sulle successioni; e delle concorrenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati Raffaelli ed altri; Bianchi Fortunato; Pellicani Giovanni ed altri; Tassi ed altri; Vespignani ed altri; Roberti ed altri; Roberti ed altri; Visentini; Riccio Pietro e Cocco Maria; Micheli Pietro ed altri; Rende e Sanza; Barca ed altri; Massari ed altri; Serrentino ed altri; Costamagna; Ianniello; Ciampaglia ed altri; Ciampaglia ed altri; Serrentino ed altri; Roberti ed altri; de Vidovich ed altri.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri sono stati esaminati ed approvati gli articoli da 1 a 14.

Si dia lettura dell'articolo 15.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« L'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad esclusione di quella applicabile sui redditi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, dovuta in base alla dichiarazione, deve essere corrisposta nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

Il pagamento deve effettuarsi alla tesoreria dello Stato mediante delega del contribuente ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la con-

tabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. L'azienda delegata deve rilasciare al contribuente apposito documento attestante: a) la data in cui ha ricevuto l'ordine di pagamento e l'importo di questo; b) l'impegno ad effettuare il pagamento alla tesoreria per conto del contribuente entro il quinto giorno successivo. La delega alle aziende di credito per il pagamento dell'imposta è irrevocabile.

Le caratteristiche del documento da rilasciare al contribuente dall'azienda di credito delegata, le modalità per il rilascio del documento stesso ed i relativi controlli anche sull'esecuzione dei pagamenti in tesoreria sono stabiliti con decreto del ministro delle finanze di concerto con il ministro del tesoro.

Dall'imposta determinata dall'ufficio sulla base della dichiarazione si scomputa, ai fini dell'iscrizione a ruolo, l'imposta pagata ai sensi del secondo comma che risulta dal documento rilasciato dall'azienda di credito allegato alla dichiarazione. Se l'imposta pagata risultante dal documento è superiore a quella dovuta, il contribuente ha diritto al rimborso della eccedenza.

All'azienda di credito delegata al pagamento dell'imposta compete una commissione nella misura dello 0,25 per cento dell'importo del pagamento di imposta effettuato alla tesoreria dello Stato, con un minimo di lire cinquecento, da trattenere sull'ammontare del pagamento medesimo.

In caso di omesso versamento dell'imposta nel termine stabilito nel primo comma si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92, primo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 15 l'onorevole Santagati, il quale svolgerà anche i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 15 con il seguente:*

L'imposta sul reddito delle persone fisiche, dovuta in base alla dichiarazione annuale, è riscotibile in quattro rate mensili a partire dal luglio dell'anno durante il quale è effettuata la dichiarazione o l'accertamento.

È in facoltà del contribuente di effettuare, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, il pagamento totale o parziale della predetta imposta, con abbuono del 10 per cento sull'imposta dovuta. Il pagamento deve effettuarsi mediante ver-

samento diretto, secondo le modalità previste dall'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Dall'imposta determinata dall'ufficio, sulla base della dichiarazione, si scomputa, ai fini dell'iscrizione a ruolo, l'imposta pagata, ai sensi del secondo comma, che risulta dal documento rilasciato dalla competente esattoria, allegato alla dichiarazione.

Se l'imposta pagata dal contribuente è superiore a quella dovuta, lo stesso ha diritto al rimborso dell'eccedenza.

Sulle imposte pagate dal contribuente mediante ritenuta alla fonte, viene operato, a richiesta dello stesso, un abbuono pari al dieci per cento delle imposte medesime, da conteggiare in detrazione delle imposte dovute per l'anno successivo.

**15. 5. Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Nicolai Giuseppe.**

*Al quinto comma, sopprimere le parole: dello 0,25 per cento dell'importo del pagamento di imposta effettuato alla tesoreria dello Stato, con un minimo.*

**15. 7. Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Nicolai Giuseppe.**

*Dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:*

Il contribuente ha facoltà di versare l'importo dovuto direttamente sull'apposito conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato, istituito per raccogliere le somme derivanti dall'autotassazione.

**15. 8. Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Nicolai Giuseppe.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è sostituito dal seguente:

« L'aggio è determinato in valore percentuale di tutte le entrate affidate in riscossione alle esattorie e la sua misura, da fissarsi all'atto del conferimento dell'esattoria, non può essere superiore al 6,72 per cento delle somme riscosse mediante ruoli. Per le somme riscosse mediante versamenti diretti, fino alla concorrenza di lire 50 milioni, l'aggio è pari all'80 per cento di quello per la riscossione mediante ruoli; per le successive riscossioni fino ad un miliardo, l'aggio è ridotto al 40 per cento e per le ulteriori riscossioni superiori ad un miliardo, l'aggio è

ridotto al 20 per cento di quello per la riscossione mediante ruoli ».

**15. 6. Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Nicolai Giuseppe.**

L'onorevole Santagati ha facoltà di parlare.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo è uno dei più discussi dell'intero provvedimento, visto che si occupa di uno dei punti fondamentali della riforma tributaria e cioè del problema della riscossione dei tributi.

Non c'è dubbio che è sotto questo profilo che una riforma tributaria può considerarsi valida, pur prescindendosi dal gettito fiscale concretamente con essa conseguito. Il problema della riscossione in Italia, risolto sulla base di particolari e contingenti impostazioni, divenute poi definitive e istituzionali, ha finito con il dar luogo alla figura dell'esattoria. In Italia, cioè, prima della recente riforma tributaria, la riscossione era affidata prevalentemente alle esattorie. A tal riguardo, però, si impone un chiarimento perché, in ordine all'istituto esattoriale ed ai veicoli di cui esso può avvalersi, si è creata una certa confusione. L'istituto esattoriale, oltre che manifestare una qualche obsolescenza, appare altresì alquanto discredito, in quanto la figura dell'esattore non ha mai riscosso molte simpatie, in nessun regime ed in nessun luogo (basti pensare ai medioevali gabellieri, per non risalire ai tempi di Diocleziano, che incontrò notevoli resistenze allorché decise di procedere ad una ristrutturazione della riscossione tributaria). È chiaro che nessun cittadino si è mai dimostrato particolarmente entusiasta di pagare le tasse, e conseguentemente gli esattori si sono guadagnati una impopolarità tale da poter competere, per esempio, solo con quella di cui godono i neocrofori o personaggi di consimile genere.

Non ritengo pertanto che meritino particolare censura coloro che si sono dedicati alla suddetta attività: infatti non vi è dubbio che i tributi sarebbero rimasti inevasi — se lo Stato non avesse potuto disporre di un istituto di esazione — non dico nei giorni o nei mesi, ma nei secoli.

In fase di elaborazione della riforma tributaria, la questione fu inserita all'ordine del giorno dei lavori parlamentari, e se ne parlò a lungo in sede di legge-delega ed anche in sede di decreti delegati. In sede di legge di delegazione furono stabiliti alcuni principi fondamentali dei quali ricorderò solo i più

importanti, per non tediare i colleghi con una vera e propria ricapitolazione dell'intera vicenda.

In base al primo criterio sancito, si intese ribadire che in Italia bisognava trovare qualche correttivo al sistema esattoriale. Questa correzione fu attuata con i decreti delegati, ma il Parlamento si rese conto che un istituto come quello esattoriale (il cui congegno per altro andrebbe puntualmente individuato al fine di dissipare le disinformazioni e i confusi giudizi tuttora diffusi al riguardo) non poteva essere totalmente distrutto sopprimendo *sic et simpliciter* le esattorie. Si cominciò allora ad affermare l'idea di affiancare alla riscossione tipicamente esattoriale uno strumento in qualche misura ad essa assimilabile, e cioè quello della banca che diventa esattrice.

Con questa riforma abbiamo chiarito un primo punto, e cioè che l'esazione non andava fatta necessariamente soltanto attraverso i cosiddetti esattori privati, ma poteva essere effettuata anche dalle banche.

Si discusse a lungo sul fatto se questo sistema fosse il migliore, oppure se non si potesse provvedere ad una innovazione globale; le opinioni furono diverse. Nessuno di noi dubitava della possibilità di creare un sistema nuovo, quello che oggi va sotto il nome di autotassazione; però, nello stesso tempo, quando si cominciò a discutere sul nuovo sistema, ci si accorse che sorgevano molti inconvenienti. In merito all'autotassazione, infatti, ci si chiese se in Italia esistesse una maturità ed una coscienza fiscale tali da consentire al cittadino, come negli Stati Uniti (ho potuto accertare queste cose di persona e posso essere quindi buon testimone), di recarsi in un ufficio a pagare la propria tassa (qualche volta negli Stati Uniti il cittadino per il dubbio di sbagliare paga anche di più, ma puntualmente gli uffici gli restituiscono il non dovuto) e se fossimo adeguatamente attrezzati per consentire al contribuente di poter ottemperare al suo dovere nella maniera più facile, come oggi accade, per esempio, per il pagamento del canone dell'energia elettrica e del telefono.

Si disse, lo dissero persone competenti, nonché il Governo e la maggioranza, che era impossibile passare dal sistema della riscossione tradizionale a quello vigente in altri Stati. Dopo una lunga discussione, si arrivò alla conclusione, in sede sia della legge-delega, sia dei decreti delegati, che bisognava mantenere l'istituto esattoriale il quale, frattanto, con le innovazioni che erano state apportate e con questa presa d'atto

del Parlamento, non era più un istituto soltanto privato, ma collegato al sistema bancario.

Praticamente, quindi, si cominciò a creare un duplice veicolo per l'esazione, quello degli esattori privati e quello degli esattori legati a banche. Dopo due anni di questa sperimentazione, con una normativa che ho il dovere di dire non fu delle più felici per il suo carattere marcatamente compromissorio — e non c'è di peggio che arrivare a determinati compromessi — ci stiamo accorgendo che il risultato non è stato certo dei più soddisfacenti. In che senso non soddisfacenti? È bene precisare questo aspetto. Non condivido il discorso qualunquistico, il discorso generalizzatore, secondo cui tutto va male, e basta: bisogna dire che cosa va male e, una volta individuato il malanno, cercare di correggere il male con la terapia opportuna.

Si è detto che il sistema esattoriale non va. Io potrei anche dire che il sistema esattoriale, preso nella sua generalità, non va; devo però constatare che in Italia non abbiamo altre alternative e che tutto quello che si è fatto in questi anni, compresa la riforma tributaria e i decreti delegati, si è mosso secondo quella direttrice. Oggi si può anche varare una nuova riforma, una riforma alla riforma o una controriforma; anche se l'onorevole Visentini, autorevole ministro delle finanze, lo nega, io dico che Treviso è molto vicino a Trento e che quindi un concilio di Treviso potrebbe valere quanto un Concilio di Trento, in materia di controriforma.

Ma non è su questo punto che io intendo polemizzare con l'onorevole ministro. Debbo soltanto dire che a un certo momento, e dopo lunga e approfondita discussione, nel 1971, 1972 e 1973, si scelse una certa via, che poteva anche essere sbagliata; anzi, posso consentire con l'onorevole ministro sul giudizio che la via era sbagliata. Ma non si può, a distanza di un anno, un anno e mezzo o due anni, decidere di attuare un cambio totale di sangue, una sorta di totale trasfusione, dagli effetti incerti. No! Perché abbiamo visto, nell'esame dei globuli rossi e dei globuli bianchi, che il sangue malato appartiene non alle cosiddette esattorie generalizzate, ma a taluni tipi di esattorie; e vorrei su questo punto essere molto chiaro. Anche se il ministro sostiene di non conoscere ancora tutta la situazione, sicché non è in grado, se non tra sei o otto mesi, di darci un quadro generale della materia,

pur tuttavia io credo — anche se non ho i dati di cui può disporre un ministero — che sia sufficientemente noto (grazie anche a quella sorta di anticipazioni fatteci dal ministro) che il sangue malato, nel settore esattoriale, attinge soprattutto a grossi istituti di credito, cioè alle banche, per essere chiari, e a grosse esattorie, cioè esattorie private le quali — vedi caso! — si sono già collegate con le banche e da tempo hanno raggiunto delle reciproche intese, che possono essere criticabili, ma che comunque esistono e che costituiscono la vera cancrena. Oggi in Italia, infatti, di fronte a 600 istituti bancari (non so quanti poi si occupino della materia), di fronte a circa 3 mila esattorie, di cui appena 100 sono le «grandi», vi è una miriade, una polverizzazione di piccole esattorie che non hanno dato luogo ad alcuno di quei fenomeni di degenerazione di cui tanto si sta parlando in questo Parlamento.

Questo è il punto da chiarire in linea generale. Non vi è dubbio che vi è lo scandalo dell'esattoria di Roma (che, vedi caso, appartiene al Monte dei Paschi); non vi è dubbio che le punte denunciate dal ministro siano scandalose: 12 miliardi di aggio su tributi pagati volontariamente, cioè non mediante ruoli, ma con versamenti diretti! Questa è veramente una forma di parassitismo. Io non contesto queste dichiarazioni del ministro, che condivido totalmente. Ma allora, anziché fare un salto — di cui parleremo ora analiticamente, e che a mio avviso non è un salto di qualità, ma un salto nel buio — con il passaggio da un sistema che in certo qual modo ha rivelato taluni inconvenienti a un altro che potrà — e cercherò di dimostrarlo — rivelare altrettanti inconvenienti, perché non si cerca di correggere i difetti del presente sistema?

I difetti del sistema non si correggono sopprimendo quel sistema e sostituendolo con un altro dalle garanzie tuttora ignorate. Né si potrà dire — già il ministro intelligentemente si è cautelato — che il sistema fallirà perché il deterrente è modesto. Una simile affermazione indica che siamo di fronte ad un sistema che per funzionare ha bisogno di un deterrente così forte da non poter essere ancora sopportato dall'attuale contribuente italiano.

Si fa presto ad affermare che la soprattassa del 15 per cento è modesta, e tale da non creare una forte incentivazione al pagamento diretto. Io porto l'argomento contrario: il 15 per cento costituisce già una

incidenza così forte che probabilmente molti cittadini non pagheranno, proprio perché non riescono a pagare subito, con la conseguenza di pagare successivamente quel 15 per cento che fatalmente dovranno subire, anche se non capisco perché lo debbano subire loro e non altri, così come non capisco perché il fisco debba pretendere anche gli interessi sulla esazione. Non è neanche esatto affermare che ciò valga a fini perequativi, perché esistono i lavoratori dipendenti che hanno trattenute fiscali. Sarebbe necessario che tutti avessero le stesse trattenute fiscali. Ma a questo altro aspetto del discorso arriveremo tra poco.

Il punto fondamentale dal quale mi pare si debba partire è quello della valutazione della situazione creatasi proprio per avere voluto affidare troppi compiti alle banche. Vediamo a quali conclusioni si arriva. Constatato che le punte scandalose massime sono quelle delle banche; constatato che punte altrettanto scandalose sono state raggiunte dalle esattorie più importanti; constatato che tali esattorie hanno raggiunto un accordo con le banche, la conclusione è stata di affidare tutto alle banche. Questo è il ragionamento, ragionamento che non mi pare possa essere accettabile. Infatti, se è vero che esiste del marcio, esso parte dalle banche, dalle grosse esattorie e dagli accordi tra banche e grosse esattorie.

Quindi si dovrebbe eliminare la parte marcita, amputarla dal contesto del corpo esattoriale e vedere cosa resti da fare con la parte sana. Il primo discorso, secondo me, andrebbe impostato in questo senso: puniamo tutti coloro i quali si sono dimostrati speculatori; ciò è realizzabile. Anche se il ministro chiede sei mesi di tempo, si può in questi sei mesi creare una anagrafe, se non tributaria, di riscossione. Potremo così esaminare qual è la situazione italiana e quali sono i rimedi da portare avanti. In secondo luogo, può benissimo mantenersi l'attuale sistema esattoriale per le piccole esattorie, per quelle esattorie più facilmente controllabili attraverso un'indagine oculata, pertinente e penetrante. Esistono esattorie che hanno come unica attività quella relativa alla riscossione dei tributi per conto dello Stato; esse pagano il non riscosso con denari a loro volta anticipati dalle banche, le quali naturalmente non anticipano tali fondi gratuitamente. Perciò, come vedete, il giro sempre più si allarga e ci pone a confronto con l'istituto bancario. È su questo

che bisogna mettere le mani. Bisogna stare attenti a non affidare alle banche compiti che non spettano loro istituzionalmente, evitando di distorcere e deviare la funzione propria delle banche.

Si può altresì considerare superato lo istituto della esazione mediante esattore privato: non ho niente in contrario al riguardo, ma allora lo Stato ci offra l'alternativa. Non possiamo passare dall'esattore privato allo esattore bancario; se si afferma che l'esazione deve scomparire per procedere all'autotassazione, creiamo strumenti validi per la autotassazione da non affidare mai alle banche, da non affidare mai a nuovi esattori che siano la brutta copia dei vecchi esattori.

Chiarite queste idee preliminari, vorrei riferirmi al discorso dell'onorevole ministro, che ho riletto attentamente soprattutto per quanto riguarda questo punto. Ho il dovere, nella mia veste di parlamentare, di replicare al ministro e di fare le mie osservazioni, che non sono certo quelle di un tecnico della materia, ma quelle di un modesto avvocato che da molti anni sta studiando questi problemi, e che cerca di dare il suo modesto contributo alla loro risoluzione.

Il ministro ha esordito affermando che la Camera ha espresso quasi concordemente giudizio positivo sul sistema introdotto dal primo comma dell'articolo 15 del presente disegno di legge. L'articolo 15, di cui sto parlando, si divide in due parti: la prima parte riguarda il sistema nuovo, il cosiddetto sistema dell'autotassazione, la seconda parte riguarda il modo in cui deve essere effettuato il pagamento. Secondo le affermazioni del ministro, con questo primo comma dell'articolo 15 si sostituisce all'iscrizione a ruolo il pagamento del contribuente. A questo proposito nasce una prima obiezione: nell'insistere sul concetto del versamento diretto, dimentichiamo quali sono i tipi di contribuenti che devono soggiacere a questo onere del versamento diretto. Se è stato possibile mediante la trattenuta diretta o mediante la trattenuta d'acconto arrivare ad un versamento diretto o quasi diretto, se è possibile in linea teorica che ogni contribuente possa procedere a versare tutto il suo tributo, dobbiamo però verificare se i soggetti destinatari del tributo abbiano la capacità contributiva per poter assolvere questo compito.

Il ministro, inoltre, si contraddice quando subito dopo afferma (mi riferisco a quanto è riportato due righe dopo nel testo

del suo intervento) che le iscrizioni a ruolo rimarranno per l'imposta non versata e per quella derivante dagli accertamenti o dalle rettifiche dell'ufficio: in queste tre righe, il ministro dimostra di essere in contraddizione con se stesso, perché ammette che chi dovrebbe versare possa non versare; e non capisco che sistema tributario sia quello in virtù del quale chi deve pagare non paghi. Negli Stati Uniti d'America (e l'onorevole Pandolfi ricorderà certamente quanto abbiamo appreso nel corso del nostro viaggio di lavoro negli Stati Uniti, dato che anche questa mattina ne abbiamo parlato) tutto ciò non avviene; quando noi chiedevamo perché i contribuenti statunitensi pagassero, ci veniva risposto che i contribuenti pagano perché sono convinti che il fisco ha cento occhi come Argo, per cui non si sognano neanche di evadere. Creiamo, allora, un sistema come quello statunitense, facciamo in modo cioè che il contribuente sia convinto che il fisco ha cento occhi come Argo, e poi potremo parlare magari di un sistema di autotassazione! Oggi già si parla di un sistema di autotassazione, prevedendo che il contribuente non paghi. E si aggiunge — e questo discorso veramente non mi persuade — che d'altronde proprio per il fatto che si può non versare tutto subentra l'iscrizione a ruolo; ed allora siamo di fronte ad un sistema ibrido, perché da un lato si dice che l'iscrizione a ruolo è da condannare, e dall'altro lato ci si consola dicendo che se il contribuente non versa direttamente c'è l'iscrizione a ruolo. Non solo, ma poi si aggiunge addirittura che possono consolarsi gli esattori, perché attraverso le iscrizioni a ruolo non mancherà loro il lavoro. Ma che sistema è questo, allora, quando già si prevede che deve essere violato, e si prevede che deve essere violato tanto abbondantemente che gli esattori addirittura ci potranno campare sopra? Non mi sembra una impostazione corretta. Sono parole del ministro, non sono frutto della mia fantasia; né vorrei che il ministro pensasse ad una mia volontà di polemica, perché sono parole riportate nel testo del suo discorso.

Le iscrizioni a ruolo, quindi, rimarranno per l'imposta non versata. Ed il ministro aggiunge: non occorre che ricordi ancora una volta le ragioni di questa nuova disciplina, ragioni sistematiche e ragioni contingenti; le ragioni di sistema si identificano innanzitutto nella volontà di avvicinare il momento del pagamento dell'imposta al momento di

percezione del reddito. Teoricamente noi accettiamo questo concetto, ma dobbiamo dire che praticamente non è esatto; cosa prevede, infatti, il ministro? Che si debba pagare tutto in una unica soluzione, in modo che il momento del pagamento coincida con quello della percezione del reddito, il che non è esatto perché il reddito si forma di giorno in giorno. Perciò se vogliamo accettare il concetto della identità tra percezione del reddito e pagamento, coloro i quali pagano prima dovranno ottenere qualche beneficio. Questo eventuale beneficio è contenuto anche nei nostri emendamenti. Solo in questo modo sarebbe giustificata la sanzione per la quale coloro che pagano in ritardo devono altresì sborsare una certa cifra per diritto di mora. (Parleremo poi anche di questi diritti di mora.) Quindi non è esatto questo concetto della coincidenza del momento della percezione del reddito con quello del pagamento, per cui non possiamo accettare questa impostazione.

Inoltre, sapete, onorevoli colleghi, perché il ministro chiede l'autotassazione? La chiede soprattutto per colmare un « vuoto di gettito ». Ma gli istituti non possono essere creati per colmare eventuali vuoti di gettito: questi sono problemi di anagrafe tributaria e di capacità del fisco di raggiungere gli evasori e di impedire l'estensione delle evasioni stesse. È questo un compito del ministro delle finanze. In Germania, dove la percentuale degli evasori è irrisoria (3-4 per cento), durante un nostro colloquio con il ministro delle finanze tedesco, quest'ultimo ci informava che era proprio compito del suo ministero quello di perseguire gli evasori e di recuperare i tributi. Il sistema, dunque, è quello di indurre i cittadini a pagare i tributi ed a pagarli non con l'autotassazione, della quale già si prevede largamente il mancato rispetto, ma con sistemi più idonei a colmare i cosiddetti « vuoti di gettito ».

E passiamo a quello che ritengo sia il punto più dolente dell'intera discussione. Il ministro ci ha informato che il sistema dell'autotassazione non consente rateazioni, per cui non si può accettare alcuna proposta in tale senso. Tuttavia, ritengo che senza rateazione nessuno pagherà, per cui arrivo alla conclusione che, poiché il congegno proposto dal ministro non è attuabile, il sistema dell'autotassazione è del tutto campato in aria e non vale la pena di introdurlo nel nostro ordinamento giuridico. Ma non voglio arrivare a questa drastica

conclusione: credo infatti che se si riuscisse a contemperare i vari strumenti esattoriali con quelli del versamento diretto, sarebbe possibile convincere i contribuenti a pagare spontaneamente senza bisogno di ricorrere ad intermediazioni. In secondo luogo, non capisco per quale ragione il sistema dell'autotassazione debba essere affidato alle banche. Secondo me non deve essere affidato ad alcuno, ma si deve mettere il cittadino nelle condizioni di pagare quanto dovuto al fisco stesso. In un secondo momento vedremo quale sarà lo strumento più idoneo per effettuare tale pagamento.

Il primo concetto che intendo discutere è quello relativo alla presunta impossibilità di consentire la rateazione. Se si dovesse porre in atto l'impostazione proposta dall'attuale testo dell'articolo 15 andremmo incontro ad amare delusioni. Ricordo, in proposito, le lunghe discussioni che facemmo, in occasione della riforma tributaria, sul sistema di esazione dell'IVA, quando io proponevo di servirci di istituti collaudati quale l'intendenza di finanza, la quale avrebbe potuto assolvere alcuni compiti di sorveglianza e di irrogazione di pene accessorie. Si volle scartare tale istituto e si lasciò tutto nelle mani degli uffici dell'IVA. Ebbene, abbiamo visto i risultati deludenti che ha dato una siffatta impostazione. Io ho sempre sostenuto l'opportunità di creare una fascia di esenzioni per il piccolo operatore economico, dal momento che costui l'IVA non sa nemmeno come pagarla; soltanto ora si parla di ripristinare una certa fascia di esenzioni per i piccoli contribuenti (che finiscono con l'essere di intralcio per gli uffici IVA), anche se chi giudica *ex cathedra* ritiene forse di poter risolvere in modo migliore i problemi della nostra collettività. In ogni caso anticipo fin da ora — e lo dico perfettamente cosciente dei problemi che investono il nostro Mezzogiorno — che il sistema del pagamento in una unica soluzione si rivelerà senza dubbio esiziale. Direi anzi che ne abbiamo già le prove in via indiretta: abbiamo visto come, in questi giorni, poiché è stato chiesto agli artigiani di pagare i contributi da essi dovuti, si sia verificato un vivo stato di agitazione per cui l'INPS — bontà sua — ha dovuto consentire un sistema di rateazione nel pagamento di tali contributi per ottenere la riscossione dei suoi crediti.

Credete allora che il piccolo operatore del sud (e forse anche quello del centro e del nord d'Italia), che il modesto contri-

bueno del Mezzogiorno, o il piccolo professionista sia in condizioni di pagare in un'unica soluzione i propri tributi? Ce ne accorgeremo! E non mi venite a dire che la soprattassa del 10 per cento e l'interesse del 5 per cento equivalgono ai tassi bancari. Io posso anche capire che le banche chiedano un interesse, a volte anche esagerato (un po' tutti, in effetti, hanno qualche fatto personale contro le banche) perché esse commerciano in denaro. È logico, quindi, che un cittadino che voglia attingere ad un prestito bancario sappia in partenza di dover pagare un interesse. Non capisco però perché il contribuente debba pagare un interesse allo Stato. Non vedo perché lo Stato debba far pagare al cittadino moroso questo 10 per cento. Sappiamo tutti, poi, che tale percentuale prima o poi salirà al 20 per cento: il ministro già lo ha fatto intendere. Egli, che è molto intelligente e preparato, già prevede che, quando i contribuenti non vorranno più soggiacere a questa sorta di iugulazione fiscale, quando il sistema non funzionerà più perché la percentuale del 10 per cento non costituirà un deterrente sufficiente, essa verrà elevata al 20 per cento.

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Certamente!

SANTAGATI. Si preparino dunque tutti i contribuenti del sud che non saranno in grado di pagare le tasse in un'unica rateazione a sostenere una soprattassa del 20 per cento. Tutto ciò, inevitabilmente, turberà quella *par condicio* fiscale prevista dall'articolo 53 della Costituzione e creerà due categorie di contribuenti: quelli che pagano, perché possono farlo, e quelli che non possono pagare e devono subire una soprattassa. Non ritengo perciò che un sistema sifatto di autotassazione possa essere oggi applicabile in Italia; semmai lo vedo applicabile in prospettiva, in via sperimentale, nei confronti di quei contribuenti che sono in grado di pagare con maggiore facilità. Ad esempio, certe categorie di piccoli o grossi operatori economici o certe categorie di professionisti di un certo tono probabilmente potranno accedere all'autotassazione. Quindi non vi è nulla di male se, magari gradualmente, in fase sperimentale, si colpiscono fasce di potenziali contribuenti che già in partenza sapranno di dover pagare il 20 per cento di più degli altri, quasi fossero «cittadini di secondo

grado fiscale». Tutto questo non mi sembra valido. Il ministro stesso lo dice affermando che «l'obbligo potrà essere reso più effettivo con più sostanziali sanzioni», cioè facendo pagare di più per soprattasse ed interessi. Questo vuol dire non applicare uno dei principi che era stato sbandierato quando si parlò di questa riforma fiscale, quando si disse che bisognava istaurare la massima fiducia tra il fisco e il contribuente e che bisognava fare in modo che il cittadino si convincesse sempre più che il fisco era giusto e che quindi era giusto pagare il tributo. In questa maniera invece il fisco diventa un Moloch, diventa un soggetto che con pervicacia eccessiva perseguita in tutti i modi il povero contribuente, il quale naturalmente finirà con il pagare le conseguenze di questo che non è un *fumus persecutionis*, signor Presidente, ma una vera e propria volontà persecutoria.

Veniamo ora al secondo punto, al famoso «veicolo». Qui il ministro dice: «Il secondo punto contemplato dall'articolo 15 e che ha dato luogo a molte dispute» — questo è vero perché si è discusso molto su questo veicolo — «riguarda la previsione che i versamenti avvengano attraverso il sistema bancario, anziché attraverso il sistema esattoriale». Qui si prefigura già una scelta che per il momento è soltanto anticipata. Le domando, onorevole ministro: ma allora perché abbiamo discusso la legge-delega, perché abbiamo discusso i decreti delegati? Vero è che ella allora la pensava in quel modo e può dire: «Oggi che faccio il ministro cerco di far valere quella volontà che allora non potei far valere». Ma non mi sembra questo un ragionamento valido, perché il prossimo ministro delle finanze — e con i chiari di luna che corrono potrebbe anche succedere che il Governo entri in crisi di qui a qualche giorno o a qualche settimana — se per caso appartenesse alla schiera di coloro i quali invece sostengono la tesi opposta alla sua, potrebbe dire «ora che sono ministro io, poiché allora sostenni un certo sistema, abbatto il sistema che è stato instaurato dal ministro delle finanze Visentini e creo un altro sistema che mi fa più piacere». Non mi pare che questo sia un modo corretto di impostare i problemi.

Il Parlamento, dopo lunga, tormentata discussione, arrivò alla conclusione che bisognava per il momento, con i dovuti correttivi, mantenere il sistema esattoriale. Ed io avevo detto prima: «Non voglio che qui

vi siano equivoci; procediamo inesorabilmente contro tutte le speculazioni, contro tutte le esattorie che abbiano speculato». E a questo proposito desidero fare la seguente altra domanda: come mai soltanto oggi ci accorgiamo — e non ne faccio una rampogna al ministro attualmente in carica né ai precedenti — che il Monte dei Paschi di Siena (cito il caso più clamoroso, ma potrei ricordarne altri, sia pure meno clamorosi ma pur sempre scandalosi) ha avuto un aggio — per non sbagliare riferisco le cifre esatte citate dal ministro — per versamenti diretti di 12 miliardi e 272 milioni? Non mi si dica che queste sono cose che si scoprono dopo, quando si fanno le statistiche *a posteriori*. Prima di arrivare a 12 miliardi, infatti, penso che vi sia stata una prima fase in cui si era a livello di un miliardo, poi un'altra fase in cui si era a livello di 2 miliardi, e così di seguito. Nessuno si accorse di questi scandalosi guadagni, nessuno sollevò obiezioni, nessuno pensò di frenare questi speculatori? Sono domande che penso dovrebbero ricevere una risposta; e credo che questa risposta riguardi un tipo di esattore che non è privato, perché è un esattore bancario, il Monte dei Paschi di Siena: mi riferisco a questo istituto ma potrei citarne altri. E che può significare l'altra osservazione secondo la quale, mentre a Roma si sono avuti 12 miliardi di aggio per versamenti diretti, a Milano (poverina!) l'esattoria ha avuto soltanto 4.491 milioni sui versamenti diretti? Ciò significa che, allora, vi sarà una giusta doglianza delle banche del nord che si vedono trattate in modo diverso da quelle del centro-sud? Anche questo è un aspetto sul quale occorre riflettere. Il ministro cita le percentuali, dicendo, ad esempio, che l'aggio medio a Milano è dello 0,99 per cento, a Bergamo dello 0,94 per cento (è l'aggio più basso), ma a Napoli è del 6 per cento, a Genova è del 2,28 per cento, a Verona è del 2,4 per cento, a Vicenza è dell'1,9 per cento, a Pavia è dell'1,2 per cento. Queste sperequazioni sono dovute al fatto che chi aveva le possibilità di correggerle — e non mi si dica che non era possibile farlo — non ha saputo o voluto tagliare le punte più scandalose. In parole povere è dimostrato che si può benissimo arrivare ad aggi medi molto inferiori a quelli cui si è pervenuti. Questo è il correttivo che il ministro dovrebbe proporre, cercando di appurare qual è il lucro che hanno avuto

i grossi complessi esattoriali sia a regime privato sia a regime bancario, e quale, invece, è stato l'utile onesto, ammissibile, del piccolo o piccolissimo esattore. Si debbono correggere le sperequazioni tagliando le unghie alla speculazione.

Ma tutto questo non compare nell'articolo proposto dal Governo. Anzi, nella replica del ministro, si fa una considerazione abbastanza curiosa: si afferma che, in fondo, questi esattori (e si generalizza senza distinguere tra piccoli, grossi esattori e banche) non hanno ragion d'essere, perché si tratta, praticamente, di una impresa *sui generis*. Direbbe addirittura il ministro che non è neanche una vera e propria impresa: si tratterebbe di intermediari e, come tali, la loro intermediazione sarebbe parassitaria. Motivo di più, allora, per eliminare ogni forma di parassitismo e di speculazione. Soprattutto bisogna tener conto del fatto che il sistema dell'autotassazione, se sarà applicato, non dovrà avere intermediazioni di alcun genere. Non si comprende perché, stabilito che una intermediazione è negativa, si dovrebbe consentire alle banche di fungere da intermediarie e, per giunta, di trarre un utile dello 0,25 per cento, che non è poca cosa se calcolato sulla enorme massa di tasse pagate.

Dirà il ministro che ora ha posto il limite delle 30 mila lire. Ciò significa che la sua battaglia è stata almeno riconosciuta come valida, cioè che non era da escludere una possibilità quale quella da noi sostenuta. Anche sotto questo profilo, dunque, non possiamo accettare le indicazioni del ministro, che anzi ci consentono di stabilire che il sistema va corretto non nei modi previsti nel provvedimento in esame, ma con proposte di ben altra validità.

Mi avvio ad una conclusione ragionata e sufficientemente sintetica nel sottolineare che, se è vero che queste discrasie ci sono state, se è vero che le esattorie non hanno fatto tutto il loro dovere, è altrettanto vero che le banche non hanno fatto il loro dovere e che quindi il discorso bisogna spostarlo su un altro binario, sul quale lei, onorevole ministro, si è già avviato, senza per altro arrivare ad una conclusione; e cioè non sul binario delle banche e degli esattori, ma sul binario dei parametri obiettivi. In altri termini, bisogna stabilire dei criteri obiettivi in virtù dei quali non ci sia possibilità di speculazione: questo è lo spirito di molti emendamenti presentati, non solo dalla nostra parte politica. Basterà che l'articolo 15 sia formulato in modo da

evitare episodi come quello del Monte dei Paschi di Siena o di altre banche similari, o di altre grosse esattorie, o di altri consorzi esattoriali; basterà stabilire che, nel caso in cui esistono determinati requisiti accertati con parametri obiettivi, si debbano adottare parametri uguali, con vantaggi uguali, per ridimensionare e perequare tutta la materia e facendo immediatamente rientrare le grosse speculazioni (e non solo per l'avvenire: io vorrei che si facesse una inchiesta sul passato per vedere come questi utili sproporzionati siano potuti rimanere impunemente nelle casse delle banche o delle esattorie private). In tal modo d'ora innanzi, perequando, si potrà fare in modo che i grossi scandali scompaiano; che le grosse esattorie, se non fanno il loro dovere, vengano espulse dal sistema di riscossione; che le grosse banche si dedichino alle loro funzioni istituzionali, che non hanno niente a che vedere con il regime di riscossione; che i piccoli e medi operatori in campo esattoriale siano messi in una situazione di certezza del diritto, che non siano rivedute norme che a distanza di due anni li hanno impegnati a mantenere le loro strutture e a fare dei sacrifici, in modo da raggiungere una certa maturità organizzativa che li ponga nelle condizioni effettive di potere, con l'autotassazione, procedere all'assolvimento dei loro doveri, senza che su questa materia aleggino chissà quali leggende e chissà quali false interpretazioni che non fanno che aumentare il discredito della pubblica amministrazione e la sfiducia del contribuente italiano. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 15 con il seguente:*

L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione deve essere corrisposta per il quaranta per cento nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione e per il restante ammontare in due quote di eguale importo da versare rispettivamente entro quattro e sei mesi dal termine stesso.

Il pagamento deve effettuarsi mediante versamento diretto secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 3, primo comma.

Dall'imposta determinata dall'ufficio sulla base della dichiarazione si scomputa, ai fini della iscrizione a ruolo, l'imposta pa-

gata ai sensi del secondo comma che risulta dalla ricevuta della esattoria allegata alla dichiarazione.

Se l'imposta pagata risultante dalla ricevuta è superiore a quella dovuta, il contribuente ha diritto al rimborso della eccedenza.

In caso di omesso versamento dell'imposta nei termini stabiliti dal primo comma si applicano, per la parte di imposta non pagata, le disposizioni degli articoli 9 e 92, primo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. 1. **Pavone, Cocco Maria, Postal.**

*Sostituire l'articolo 15 con il seguente:*

L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione deve essere corrisposta per il cinquanta per cento nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione e per il restante ammontare in una quota da versare entro sei mesi dal termine stesso.

Il pagamento deve effettuarsi mediante versamento diretto secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, articolo 3, primo comma.

Dall'imposta determinata dall'ufficio sulla base della dichiarazione si scomputa, ai fini della iscrizione al ruolo, l'imposta pagata ai sensi del secondo comma che risulta dalla ricevuta della esattoria allegata alla dichiarazione.

Se l'imposta pagata risultante dalla ricevuta è superiore a quella dovuta, il contribuente ha diritto al rimborso della eccedenza.

In caso di omesso versamento dell'imposta nei termini stabiliti dal primo comma si applicano, per la parte di imposta non pagata, le disposizioni degli articoli 9 e 92, primo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. 2. **Pavone, Cocco Maria.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Tutti i versamenti diretti previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono riscossi mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

15. 3. **Pavone, Cocco Maria.**

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente articolo 15-bis:*

I commi sesto e settimo dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, sono sostituiti dai seguenti:

« Per il periodo 1977-1979 l'aggio attribuito in sede di conferma è riveduto secondo le seguenti modalità:

1) se fra gli anni 1974 e 1975 le entrate di qualsiasi genere affidate in riscossione all'esattore siano aumentate in misura proporzionalmente superiore ai tre quarti di quella in cui è aumentato il gettito complessivo delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato per riscossioni mediante ruoli e versamenti diretti, l'aggio di riscossione per il restante periodo è ridotto in proporzione al maggior aumento. La riduzione non può comunque essere superiore al venti per cento dell'aggio attribuito in sede di conferma;

2) se tra gli anni 1974 e 1975 l'incremento delle entrate di cui al punto precedente affidate in riscossione all'esattore sia inferiore ai tre ottavi dell'incremento del gettito complessivo delle imposte sui redditi nel territorio dello Stato per riscossioni mediante ruoli e versamenti diretti, l'aggio per il restante periodo può essere aumentato fino al venti per cento di quello attribuito in sede di conferma.

Per il biennio 1978-1979 gli aggi di riscossione mediante ruoli superiori al 6,72 per cento sono ridotti della metà della differenza tra l'aggio in essere ed il 6,72 per cento e della restante metà al termine del biennio stesso. Qualora dall'applicazione delle modalità di revisione di cui al comma precedente risulti una riduzione dell'aggio, la nuova misura dell'aggio viene determinata sull'aggio attribuito in sede di conferma assorbendo, fino a concorrenza, la riduzione prevista dal comma precedente.

Per il quadriennio 1980-1983 l'aggio attribuito in sede di conferma viene riveduto con i criteri e le modalità di cui al precedente sesto comma, assumendo quale parametro di raffronto gli anni 1975-1978. La nuova misura dell'aggio sostituisce quella in atto prima della revisione ».

All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, è aggiunto il seguente comma:

« L'importo delle integrazioni di aggio di cui al presente articolo viene annual-

mente riveduto in aumento o riduzione in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita secondo i dati forniti dall'Istituto centrale di statistica ».

15. 0. 1.

**Pavone, Cocco Maria, Postal.**

L'onorevole Pavone ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

**PAVONE.** Si è parlato di discussione molto travagliata a proposito dell'articolo 15. In effetti la discussione doveva necessariamente essere travagliata poiché, come ho avuto modo di affermare nel mio intervento in sede di discussione sulle linee generali, questo è l'articolo più importante del disegno di legge. In fondo, esso contiene delle riforme di struttura ed opera un integrale rinnovamento di alcuni istituti già previsti dalla nostra legislazione. La prima importante innovazione riguarda l'istituto dell'autotassazione. Si tratta, come ho già avuto modo di affermare, di un fatto molto importante, di una profonda riforma e, in definitiva, di un fatto di civiltà. Mettere il cittadino in condizioni di instaurare un rapporto imperniato su un simile principio vuol dire evidentemente realizzare un salto di qualità. Spero che tale innovazione possa essere recepita e compresa in tutte le sue sfumature.

È necessario però che il principio, una volta affermato, non sia successivamente vanificato per effetto delle modalità di applicazione. Ora, quando noi stabiliamo l'obbligo del versamento contestuale, in unica soluzione, all'atto della presentazione della dichiarazione, in realtà inneschiamo un meccanismo che non sarà in grado di evitare quel « vuoto » nel gettito fiscale che l'autotassazione dovrebbe invece eliminare. Infatti, uno dei motivi — non l'unico, come ho già detto — dell'introduzione nell'ordinamento italiano del principio dell'autotassazione sta proprio nell'esigenza di far affluire nel più breve tempo possibile nelle casse dell'erario l'intero gettito tributario, o almeno la maggior parte di esso. Ora, se noi introduciamo una norma in base alla quale da un lato affermiamo che il cittadino deve versare contestualmente l'intera somma dovuta a titolo di imposta, mentre dall'altro lato aggiungiamo che il cittadino medesimo, qualora non effettui il versamento contestuale, può versare quanto dovuto in un momento successivo, previa corresponsione di una maggiorazione, evidentemente diamo luogo ad una situazione per la quale la massa dei contri-

buenti — soprattutto nel Mezzogiorno (posso dirlo per esperienza), ma anche nelle altre regioni — non potendo effettuare il versamento immediato, preferirà rinviare nel tempo il pagamento, sobbarcandosi l'onere di una maggiorazione del quindici per cento a titolo di interessi e di soprattassa. Ma in tal modo, come appunto dicevo, noi avremo vanificato il principio dell'autotassazione nel momento stesso della sua introduzione nel nostro sistema fiscale. Il « vuoto » nel gettito tributario rimarrà, in misura sensibile, e avremo modo di constatarlo tra non molto, signor ministro, quando il provvedimento sarà entrato in vigore ed avrà fatto sentire i suoi effetti, che speriamo non siano negativi come, fino a questo momento, si potrebbe supporre, in relazione ad alcune parti del provvedimento stesso.

Nei miei emendamenti 15. 1 e 15. 2 ho previsto due diverse soluzioni. La prima comporterebbe il pagamento del 40 per cento dell'imposta nel momento in cui si presenta la dichiarazione e il pagamento del rimanente in due rate uguali da versare rispettivamente entro 4 e 6 mesi. Con la seconda, invece, si prevede il pagamento del 50 per cento all'atto della presentazione della dichiarazione e del rimanente 50 per cento entro sei mesi.

Ritengo che con una qualsiasi di queste forme di pagamento differenziato andremo giustamente incontro ad una grande massa di contribuenti, ed in particolare agli artigiani, ai piccoli commercianti, ai coltivatori diretti, ai piccoli agricoltori i quali, soprattutto per l'attuale momento di crisi, si troverebbero sicuramente nell'impossibilità di pagare in una unica soluzione tutto l'ammontare dell'imposta.

Per rendersene conto, basterà ricordare la battaglia che si è dovuta sostenere in questi ultimi tempi per assicurare l'intervento dell'INPS e del Ministero del lavoro al fine di ottenere lo scivolamento di almeno il 50 per cento di quanto dovuto dagli artigiani per contributi previdenziali e assistenziali.

Per di più, le soluzioni da me proposte consentirebbero di non vanificare gli scopi dell'autotassazione e di non creare quel vuoto di gettito che si ha ragione giustamente di temere nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Mi si potrà obiettare che il ministro ha chiarito nella sua relazione che potrà essere comunque applicata in questo caso la normativa prevista dal decreto presidenziale n. 602 e dai decreti delegati. Sarebbe però opportuno chiarire nel testo di questo provvedimento che

il contribuente avrà la possibilità di pagare subito quello che può e di dilazionare poi nel tempo il pagamento della parte residua. Anche perché in caso contrario ci si potrebbe trovare di fronte a interpretazioni diverse nelle varie zone d'Italia e quindi a sperequazioni.

L'emendamento 15. 3 si occupa di un altro punto molto importante, quello riguardante il veicolo attraverso cui queste somme dovranno giungere all'erario. Come ho già detto nel corso del mio intervento in sede di discussione sulle linee generali, penso che questo provvedimento rappresenti l'occasione buona per riformare profondamente questo settore della pubblica amministrazione. Nel momento in cui introduciamo il principio dell'autotassazione e criticiamo determinati veicoli e canali, non possiamo non osservare, come è stato denunciato in quest'aula, che il solo esattore di Roma, il Monte dei Paschi di Siena, per i redditi diretti del 1974 ha percepito un reddito netto di 25 miliardi, in un solo anno. Onorevoli colleghi, da tutte le parti politiche viene auspicato un intervento per la moralizzazione della vita pubblica ed è il momento di dimostrare che siamo convinti della necessità e della possibilità di operare tale moralizzazione: dobbiamo dimostrare che crediamo nelle dichiarazioni che rilasciamo alla stampa. Sorge allora spontanea la domanda sulle ragioni che giustificano il suddetto guadagno. Perché ricorrere a questi veicoli? Il contribuente versi direttamente allo Stato attraverso i suoi organi, le sezioni della tesoreria provinciale, quanto da lui dovuto: in tal modo si potrà chiudere definitivamente un capitolo che ricorda tempi antichi e sul quale molto spesso siamo stati costretti a parlare, riparlare, rimproverare e denunciare scandali come quelli che hanno impressionato e continuano ad impressionare vivamente non solo la pubblica opinione, ma anche la coscienza di ogni onesto cittadino.

Onorevole ministro, perché non approfittare di questo momento? Mi si può rispondere che non si può legiferare senza esaminare preventivamente le conseguenze delle norme che si emanano e senza uno studio delle misure da adottare: non vi è dubbio che si debba innanzitutto verificare la concreta possibilità di operare il versamento in modo diretto ed immediato (il vuoto di gettito non vi sarebbe mai) alle sezioni delle tesorerie provinciali. Si può obiettare che non è possibile realizzare immediatamente tale sistema ma, se abbiamo veramente la volontà politica di procedere alla riforma auspicata, dobbiamo cogliere la occasione per muovere i primi passi verso

questa riforma moralizzatrice della vita pubblica, anche a costo di una ritardata approvazione di questo provvedimento. Posso infatti condividere l'esigenza di procedere ad un approfondimento della situazione in atto, per giungere alle opportune conclusioni nel breve volgere di qualche anno: ma allora, signor ministro, perché non lasciare le cose come stanno, con un beneficio notevole, credo, per tutti?

Si tratta di restituire alla sua naturale sede, cioè alle esattorie delle imposte dirette, il versamento delle somme che i contribuenti devono all'erario, per effetto dell'autotassazione introdotta dal primo comma dell'articolo 15. Infatti, l'articolo 3 del citato decreto n. 602 affida all'esattoria delle imposte la riscossione dei versamenti diretti previsti dall'articolo 1 dello stesso decreto. In ordine ai benefici che possono derivarne, è da rilevare che gli sportelli bancari con questa nostra normativa sono chiamati a ricevere i versamenti come puro e semplice servizio di cassa, senza alcuna delle implicazioni necessarie per la riscossione delle imposte, la quale ha ben altra natura, contenuti, controlli e responsabilità, nonché ben maggiori garanzie per lo erario di quanto non offrano gli sportelli bancari che si limitano alle operazioni, alla stregua — è stato già ricordato — dell'incasso delle bollette della luce, del gas e del telefono, e senza, lo dicevo nel mio intervento dell'altro ieri, per altro che il versamento sia liberatorio per il contribuente. Le esattorie, d'altra parte, hanno un personale specializzato per adempiere tale delicato compito in quanto si presenteranno agli sportelli esattoriali persone bisognose di chiarimenti e di informazioni. Quindi, le esattorie possono anche svolgere un servizio molto importante, essendo presenti in quasi tutti i comuni d'Italia, nei confronti del cittadino proprio nel momento in cui questo ne ha maggiore bisogno a seguito della entrata in vigore di questa nuova norma.

E da tenersi altresì presente che noi in fondo creiamo un disagio anche al cittadino, in quanto sappiamo che ben 3.700 comuni sono sprovvisti di sportelli bancari. Pertanto, i contribuenti di questi 3.700 comuni dovranno spostarsi, perdere delle giornate di lavoro andando perciò incontro a maggiori spese che aumenteranno la somma che deve essere pagata a titolo di imposta.

Il versamento in questione, che è un puro e semplice servizio di cassa agli sportelli bancari, determina conseguenze imprevedibili e comunque gravi e costose per i

controlli incrociati che sono necessari all'amministrazione finanziaria per determinare la coincidenza fra la matrice dei documenti rilasciati al contribuente e i documenti stessi allegati alle dichiarazioni. D'altra parte, in una situazione come l'attuale è facile che si verifichino falsificazioni, contraffazioni, alterazioni che potrebbero essere scoperte soltanto a distanza di anni, trattandosi di milioni di documenti, e con grave danno per l'erario.

Col sistema esattoriale, invece (versamenti su bollettari di Stato, soggetti ad accurati rendiconti e con le denunce decedali previste dalle leggi di riscossione) il controllo incrociato è automatico e l'amministrazione finanziaria, nel termine massimo di un mese, ha la possibilità di raccogliere non solo le somme, ma di schedarle, di accertarne la provenienza e l'esattezza evitando ogni e qualsiasi falsificazione con garanzie, tra l'altro, della responsabilità personale civile e penale dell'esattore che risponde con tutti i suoi beni e con le cauzioni determinate dalle leggi.

Da un punto di vista di etica legislativa, sembra iniquo che il contratto degli esattori delle imposte con l'amministrazione finanziaria, che ha avuto inizio il 1° gennaio 1975 ed è regolato da leggi recentissime, come i decreti delegati 29 settembre 1973, n. 602 e 603, venga unilateralmente modificato e svuotato di una sostanziale parte del suo contenuto sottraendo alle esattorie cespiti derivanti da entrate importanti, come quelle delle imposte sulle persone fisiche connesse alle dichiarazioni dei redditi.

Le considerazioni dell'onorevole ministro a proposito del fatto che il versamento diretto effettuato quasi esclusivamente dai sostituti d'imposta per i rapporti di lavoro subordinato ed in parte più modesta per altre forme di ritenute di acconto abbia provocato concentrazioni di pagamenti soprattutto in tre o quattro città, con conseguenti possibilità di ampi margini di profitto per le relative esattorie, possono essere superate con la revisione degli aggi esattoriali disposta dall'articolo 31, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, disponendo che una tale revisione avvenga con effetto dall'anno 1977, anziché dal 1980.

Questo è appunto il senso del mio articolo aggiuntivo 15. 0. 1. Concludendo, mentre rinnovo la mia adesione all'auto-

tassazione, mi auguro, anzi ne sono certo, che il ministro, nel dare il parere su questi miei emendamenti voglia chiarire la situazione dichiarandosi disponibile a modificare in qualche punto l'articolo 15, in modo da evitare diverse interpretazioni nei vari uffici d'Italia.

Credo, signor ministro, che si possa riuscire (qualora decidessimo di non servirci più del sistema esattoriale) a dare la ferma impressione all'opinione pubblica che finalmente, in tutti i settori politici di questa Camera, vi è una volontà reale di moralizzare la vita pubblica: per giungere a questo può rappresentare un elemento valido anche questo mio emendamento 15. 3, che propone di effettuare tutti i versamenti previsti dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 direttamente alle tesorerie provinciali dello Stato.

Con questa impostazione, signor ministro, la legge passerà alla storia come una legge veramente rinnovatrice e come una grande riforma.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 15 con il seguente:*

L'imposta sul reddito delle persone fisiche, ad esclusione di quella applicabile sui redditi di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, dovuta in base alla dichiarazione deve essere corrisposta nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il pagamento deve effettuarsi mediante versamento diretto secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 3, primo comma.

Dall'imposta determinata dall'ufficio sulla base della dichiarazione si scompota, ai fini della iscrizione a ruolo, l'imposta pagata ai sensi del secondo comma che risulta dalla ricevuta dell'esattoria allegata alla dichiarazione.

Se l'imposta pagata risultante dalla ricevuta è superiore a quella dovuta, il contribuente ha diritto al rimborso della eccedenza.

In caso di omesso versamento dell'imposta nel termine stabilito dal primo comma si applica per i redditi relativi al 1975 la disposizione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem-

bre 1973, n. 602. Per gli anni successivi, in caso di omesso versamento dell'imposta nel termine stabilito dal primo comma si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92, primo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

**15. 4. Serrentino, Quilleri, Alesi, Giomo, Papa, Cattella.**

L'onorevole Serrentino ha facoltà di svolgerlo.

**SERRENTINO.** Il mio emendamento 15. 4 accetta il criterio dell'autotassazione come innovazione indubbiamente favorevole all'erario, e soprattutto come introduzione di un sistema moderno per la esazione delle tasse.

Ciò premesso, i dubbi della mia parte politica si incentrano sul nuovo sistema dei versamenti: l'utilizzazione dei canali bancari invece dell'utilizzazione dei tradizionali canali esattoriali; un sistema, quindi, che vede il contribuente a contatto non di funzionari o di impiegati specializzati nella materia, ma di un complesso di impiegati che hanno ben altri compiti da assolvere ai fini dello sviluppo dell'attività economica aziendale e bancaria.

A questa mia perplessità si aggiungeva, prima della presentazione dell'emendamento del Governo, la preoccupazione del grosso regalo che si faceva, anche dal punto di vista economico, alle banche, con quella tangente dello 0,25 per cento, che tra l'altro fissava un minimo, ma non un massimo tetto su ogni singolo versamento.

Nell'emendamento da me proposto si riproducono alcune perplessità che, nei brevi termini, ci devono preoccupare: sono quelle relative all'impossibilità di far fronte a certe scadenze da parte di alcuni contribuenti, particolarmente quando si tratti di piccole e medie aziende (artigiani e commercianti), che hanno l'arretrato fiscale relativo al condono che avrà il punto focale dei versamenti proprio nella primavera del 1976; la convergenza della tassazione relativa ai redditi del 1974, che pure sarà concentrata in quel periodo e, da ultimo, l'autotassazione.

Chiedo, quindi, che per il contribuente che optasse tra il sistema di pagamento immediato (unitamente alla dichiarazione dei redditi) e il sistema del dilazionamento entro la fine dell'anno 1976, l'opzione non si

risolvesse in una penalizzazione nei suoi confronti. Sinceramente le argomentazioni addotte dall'onorevole ministro nella sua replica hanno fugato alcune di queste perplessità. Ne rimane sostanzialmente ancora una sola che concerne i controlli da parte dell'amministrazione finanziaria su questo sistema di pagamento attraverso il sistema bancario, anziché attraverso il tradizionale sistema esattoriale. Questo nodo deve essere sciolto, anche per gli impegni e gli obblighi che ne derivano per gli istituti bancari, relativi al rispetto degli indirizzi generali della contabilità dello Stato, che esige determinate verifiche, determinati controlli e determinate contabilizzazioni che caratterizzano il sistema della riscossione nel campo dei tributi erariali.

Con ciò, signor Presidente, mi riservo — dopo che avrò ascoltato le parole del ministro e dopo che avrò compreso esattamente quale significato possano avere altri emendamenti convergenti o divergenti rispetto a quello da me presentato — di votare eventualmente altri emendamenti e di rinunciare al mio.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 15 con il seguente:*

L'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione deve essere corrisposta nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

Il pagamento deve effettuarsi alle esattorie comunali o consorziate oppure alle banche ed agli uffici postali sul conto delle stesse esattorie.

Le spese di commissione per i versamenti effettuati presso le banche ed i diritti per i versamenti effettuati presso gli uffici postali sono a carico dell'esattoria destinataria dei versamenti.

Il ministro delle finanze, sentita la Commissione dei trenta per la riforma tributaria, fissa entro il 28 febbraio di ciascun anno, a partire dal 1976, l'aggio da corrispondere agli esattori per i versamenti diretti per autotassazione che verranno effettuati nello stesso anno solare, tenendo in particolare riguardo il volume di tali versamenti presso le varie esattorie e le esigenze di gestione per il funzionamento dell'esattorie stesse.

Dall'imposta determinata dall'ufficio sulla base della dichiarazione si computa, ai

fini dell'iscrizione a ruolo l'imposta pagata ai sensi del secondo comma. Se l'imposta pagata risultante dal documento di ricevuta è superiore a quella dovuta, il contribuente ha diritto al rimborso della eccedenza.

In caso di omesso versamento dell'imposta nel termine stabilito nel primo comma si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 92, primo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. 9. **Ciampaglia.**

*Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente articolo 15-bis:*

Per le dichiarazioni da presentarsi nel 1976, 1977 e 1978 l'imposta sul reddito delle persone fisiche può essere corrisposta: per il 40 per cento nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione e per il restante 60 per cento in due rate nel corso dello stesso anno solare.

Sulle somme versate oltre il termine della dichiarazione e comunque entro il 31 dicembre, per i soli anni 1976, 1977 e 1978, viene a gravare il solo interesse annuo del 5 per cento.

15. 0. 2. **Ciampaglia.**

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerli.

**CIAMPAGLIA.** Per quanto riguarda il mio emendamento 15. 9, desidero subito dire che il nuovo principio dell'autotassazione, che era stato già ipotizzato nel corso della discussione sulla legge-delega, trova consenziente il nostro gruppo. Le uniche nostre perplessità riguardano l'applicazione della nuova normativa per i primi due anni, cioè per il periodo 1976-1977. Perché abbiamo questa perplessità? Vorrei ripetere quanto ho già affermato durante la discussione sulle linee generali e quanto già hanno detto altri colleghi. In modo particolare nel 1976, verremo a trovarci di fronte ad un carico tributario di enorme misura che graverà sui contribuenti; mi sembra, quindi, che applicare il principio dell'autotassazione proprio nel 1976 potrà creare degli inconvenienti per il contribuente. Neanche si possono accogliere con molta semplicità le affermazioni di chi si riferisce a coloro che non pagano dicendo che, se costoro non vogliono pagare al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi, avranno la possibilità di pagare la penalità e gli

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

interessi. Questo è un modo facile — mi sia permesso di dirlo — di fare affermazioni. La verità è che questo peso, questo carico gravante sul singolo contribuente si scontra con delle difficoltà sul piano umano. C'è sempre la tendenza — sarà forse un malcostume del nostro paese — ad evitare il pagamento delle tasse e, in modo particolare, c'è la tendenza ad evitare di pagarle in unica soluzione, come dovrà avvenire nel 1976.

Pertanto, mentre il gruppo socialdemocratico accetta il principio dell'autotassazione, abbiamo presentato l'articolo aggiuntivo 15.0.2 che prevede un correttivo del principio stesso per i primi tre anni, cioè per il 1976, 1977 e 1978 (ma non insistiamo sull'estensione di tale correttivo a tutti e tre gli anni, insistiamo almeno per i primi due). In tal modo, al momento della dichiarazione dei redditi potrebbe essere pagato il 40 per cento del dovuto, così come era stato previsto nel dibattito sulla riforma tributaria, mentre il restante 60 per cento potrebbe essere versato successivamente in due rate, anche se sempre nel corso dello stesso anno solare. Così, per questi due anni, invece di far gravare sugli stessi pagamenti ritardati la penalità del 10 per cento e l'interesse annuo del 5 per cento, si farebbe gravare il solo interesse annuo del 5 per cento. Riteniamo che questo problema non debba andare eluso, ed io mi auguro che ci sia da parte del Governo la volontà di affrontarlo; se non lo si affronterà, si andrà incontro a grosse difficoltà per quanto riguarda il versamento dei tributi da parte dei lavoratori autonomi nel 1976. Non nego che vi sia per i lavoratori autonomi un trattamento che potremmo definire preferenziale nei confronti dei lavoratori dipendenti, dato che nei confronti di questi ultimi vi è un prelievo immediato, mese per mese, nel momento in cui si crea il loro reddito. Dovremmo evitare questo trattamento preferenziale, ma dovremmo anche prevedere un certo periodo di tempo per abituare i cittadini che non sono lavoratori dipendenti a pagare in una unica soluzione i tributi. Queste erano le considerazioni che volevo fare per quanto riguarda il principio dell'autotassazione, rispetto alla quale chiediamo un correttivo soltanto temporale, e cioè relativo alla prima applicazione del nuovo sistema.

L'altro argomento che più ha impegnato il dibattito in questi giorni — dobbiamo dirlo senza nasconderci dietro un dito — è

quello del veicolo della tassazione, che riguarda un sistema esattoriale, che (come possiamo constatare dalle dichiarazioni dello stesso ministro, del relatore e di rappresentanti responsabili dei singoli gruppi), nessuno pensa possa essere sostituito, o mediante l'assorbimento diretto da parte dell'amministrazione dello Stato o mediante un nuovo organismo a carattere pubblico. Rispetto a quest'ultima ipotesi mi pare ci sia stata una precisa presa di posizione da parte del ministro, secondo la quale non possiamo creare una nuova società per quanto riguarda il settore esattoriale, perché ciò significherebbe andare a creare una situazione quale quella dell'INGIC, o di altri organismi pubblici che molte volte alla prova dei fatti hanno dato cattivi risultati, peggiori rispetto a quelli dati da alcune organizzazioni a carattere privato. Risulta quindi quanto sia indispensabile questa organizzazione esattoriale che, però, — sono d'accordo con il ministro — deve essere rivista e corretta per alcuni aspetti; la necessità di una razionalizzazione del settore esattoriale ci trova consenzienti, una razionalizzazione — voglio qui riaffermare questo concetto — che possa in un certo qual modo garantire sia i diritti quesiti dei gestori di questi servizi, sia in modo particolare quelli del personale. In sede di Commissione i rappresentanti di un gruppo politico hanno presentato un emendamento per assicurare il posto di lavoro dei dipendenti dei servizi esattoriali. Anche se non dobbiamo fare di questo aspetto un punto di riferimento preciso di un emendamento, è necessario però che ci sia la volontà del Parlamento — così come abbiamo fatto per altri settori dell'organizzazione finanziaria — di tutelare il posto di lavoro di questo personale e nello stesso tempo di tutelare il diritto acquisito dai gestori di questi servizi.

Il punto cruciale, a mio avviso, è quello del rapporto che, in tema di autotassazione, dovrebbe sussistere tra il settore dell'esattoria e quello bancario. Devo dire che personalmente sono contrario a che venga concesso alle banche questo servizio in relazione all'autotassazione, e questa posizione è manifestata chiaramente anche nell'emendamento che ho presentato. Noi — e con quest'ultima considerazione vorrei concludere, anche perché di questo problema abbiamo parlato reiteratamente nel corso del dibattito — accettiamo il principio di una razionalizzazione (e l'ho detto prima) dei servizi esattoriali, ma dobbiamo dire che

vi è la necessità contestuale, potremmo dire, di ridurre, contenere, ed anzi, se possibile, di annullare quella somma enorme di aggi che si è venuta a concentrare nelle grandi esattorie gestite per giunta da banche, enorme somma di aggi che costituisce una vera e propria rendita parassitaria, come è confermato dai dati forniti dal ministro. Nello stesso tempo, pure alla luce di quello che dovrà essere il nuovo sistema, ci dobbiamo preoccupare che il servizio esattoriale, da tutti ritenuto insostituibile nel momento attuale, possa essere garantito. Da qui la necessità della revisione degli aggi poiché, da un lato, essa deve tagliare le punte avanzate di quelle grosse aziende che costituiscono il punto di riferimento della rendita parassitaria, mentre, dall'altro, bisogna mettere in condizione le piccole e medie aziende esattoriali di poter sopravvivere in rapporto all'ammontare dei versamenti dei contribuenti, alla gestione stessa delle aziende ed all'ammontare dei versamenti presso ciascuna esattoria.

Su questi punti chiediamo una chiara risposta da parte del Governo che possa garantire — accanto ad un'opera di moralizzazione — la sopravvivenza di un settore importante per tutta l'amministrazione finanziaria.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Il pagamento deve effettuarsi mediante versamento diretto secondo le modalità previste dal primo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

15. 11. **Simonacci.**

*Sopprimere il terzo comma.*

15. 12. **Simonacci.**

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Dall'imposta determinata dall'ufficio sulla base della dichiarazione si scomputa, ai fini della iscrizione a ruolo, l'imposta pagata ai sensi del secondo comma, che risulta dalla ricevuta della esattoria allegata alla dichiarazione. Se l'imposta pagata risultante dalla ricevuta è superiore a quella dovuta, il contribuente ha diritto al rimborso della eccedenza.

15. 13. **Simonacci.**

*Sopprimere il quinto comma.*

15. 14. **Simonacci.**

L'onorevole Simonacci ha facoltà di svolgerli.

**SIMONACCI.** L'articolo 15 del disegno di legge contiene innovazioni così importanti che ne ho tratto, non il dubbio, ma la convinzione che esse non siano state profondamente meditate in tutti i loro aspetti e nelle loro conseguenze immediate e future. È fuori dubbio che l'amministrazione finanziaria, ed in particolare quella delle imposte dirette, attraverso un momento di grave crisi. Il periodo della attuazione della prima fase della riforma tributaria ha messo a nudo quello che si paventava e che da varie voci autorevoli — tra cui il professor Cosciani, che è stato tra gli ideatori del progetto di riforma — era stato chiaramente previsto, e cioè l'impossibilità per le attuali strutture dell'amministrazione finanziaria di recepire le profonde innovazioni della riforma e di reggerne la forza d'urto.

Le delusioni sulle entrate derivanti dall'IVA, inferiori al previsto, ne sono una prima riprova, cui si aggiungono, fra l'altro (ed il « libro bianco » del ministro Visentini lo documenta ampiamente) la constatata impossibilità di funzionamento dell'anagrafe tributaria (presupposto fondamentale della riforma); la concentrazione, a mio avviso del tutto erronea, degli uffici delle imposte dirette e la loro assoluta inadeguatezza per quantità di personale, livello retributivo, attrezzature meccanografiche, tecniche e funzionali rispetto agli enormi compiti che la riforma assegna loro. Un tale stato di cose e la prolungata agitazione del personale delle imposte dirette possono avere convinto il ministro delle finanze ad introdurre nel nostro sistema fiscale il principio dell'autotassazione all'atto della dichiarazione dei redditi, al fine di accelerare il momento del prelievo fiscale ed accorciare le distanze che intercorrono, con forte sospetto di incostituzionalità, tra i lavoratori subordinati e gli altri contribuenti.

Mi permetta il signor ministro di affermare che permangono forti perplessità sulla opportunità di introdurre tale sistema, per motivi non soltanto contingenti. Da un punto di vista puramente contingente non si è tenuto presente che l'autotassazione nel marzo del 1976 verrà a coincidere — mese più, mese meno — con l'emissione dei ruoli relativi alle dichiarazioni del 1975, con grave danno ed onere per i contribuenti che si vedranno costretti a pagare contemporanea-

mente due annualità di imposta, oltre ai ruoli di condono. Inoltre, su 3 milioni e 700 mila pratiche sembra ne siano state esaminate meno di un milione. È prevedibile, di conseguenza, una forte morosità nei pagamenti delle imposte accertate a mezzo ruoli, e soprattutto un'incidenza negativa sull'entità dei tributi denunciati nelle dichiarazioni 1976, che il contribuente sarà portato a commisurare più alla momentanea disponibilità di denaro liquido che al reddito effettivamente prodotto, tanto più che la lentezza e il ritardo con cui gli uffici delle imposte sono costretti ad operare (data la loro attuale situazione) ingenerano in molti la speranza, se non la certezza, che le loro dichiarazioni saranno esaminate chissà quando (se pure lo saranno), stante la conclamata e ufficiale constatazione della inadeguatezza, se non dello sfacelo, di quegli uffici medesimi.

L'onorevole ministro ha messo le mani avanti dicendo che non si aspetta molto da questa prima dichiarazione; si provvederà poi aumentando fortemente le penalità a carico del contribuente. Altro che modernizzazione e fiducia nel contribuente! Questo significa, veramente, usare il bastone e la carota. Comunque è certo che l'autotassazione comporterà per gli uffici delle imposte altro lavoro, che si aggiungerà a tutto il resto. Essi dovranno cioè duplicare il lavoro precedente agli accertamenti, non più limitandosi a ricevere le dichiarazioni e ad estrarne gli elementi per la compilazione dei ruoli, bensì controllando il documento comprovante il pagamento in regime di autotassazione, verificandone il contenuto attraverso controlli incrociati di estrema difficoltà, se fatti al di fuori del sistema esattoriale, annotando i pagamenti nella posizione dei singoli interessati e preparando ugualmente i ruoli per tutti i contribuenti, essendo praticamente impossibile che essi adempiano tutti con la dovuta esattezza il loro obbligo tributario con questo nuovo mezzo di esazione. Di conseguenza, i contribuenti dovranno essere egualmente perseguiti attraverso i ruoli per le differenze e dovranno pagare la soprattassa e gli interessi. Si tratta dunque di un lavoro ingente che allontana gli uffici dal loro compito fondamentale: l'accertamento. È bene ricordare che grazie a questo, fino al 1973, si ricavavano i due terzi del carico fiscale relativo alle imposte dirette. Confrontate, a questo proposito, il volume pubblicato dal Ministero delle finanze, direzione generale

delle imposte dirette: *Le imposte dirette in cifre*, del giugno 1973.

Queste gravi previsioni non ci debbono far dimenticare che il contribuente, a fronte delle comode sei rate di un tempo, viene ora chiamato a versare in una sola volta l'intero debito tributario (che, nel primo quadrimestre del 1976, sarà addirittura quello di due annualità), soggiacendo inoltre a gravi sanzioni per un ritardo del quale non ha colpa alcuna. Autorevoli colleghi hanno rappresentato le preoccupazioni di vaste categorie di contribuenti, artigiani, coltivatori diretti, professionisti, che hanno fatto presenti le difficoltà relative al pagamento in un'unica soluzione ed hanno reclamato il ritorno alla normale rateazione prevista dalle vigenti norme di riscossione (e cioè alle quattro rate). Penso che il Parlamento e il Governo non debbano restare insensibili a tali appelli, anche per non aggravare la pesante crisi economica che ci colpisce. Questa, se da un lato richiede un forte e giusto prelievo fiscale, dall'altro comporta che esso sia ordinato e adeguato e non si risolva in una stretta mortale per troppi contribuenti, costretti ora a vivere in un equilibrio instabile.

Ma le mie critiche al sistema dell'autotassazione, troppo affrettatamente introdotto sotto l'impulso di fatti contingenti (sistema che andava invece meditato e quanto meno vagliato alla stregua dei risultati della dichiarazione dei redditi del 1975, in base ai quali vedremo come gli italiani abbiano assimilato questo primo difficile atto tributario), mi portano a sottolineare l'estrema importanza e l'urgente necessità di portare ordine e tranquillità in seno al personale delle imposte dirette, senza la cui effettiva, profonda, vera collaborazione le nostre leggi minacciano di diventare « grida » di manzoniana memoria. Per dirla col poeta: « Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? ».

Dopo queste premesse debbo soffermarmi sull'altro punto meno qualificante ma non meno importante, da cui deriva l'improvvisa demolizione del vigente sistema esattoriale attraverso il versamento dell'importo relativo all'autotassazione, all'atto della dichiarazione del reddito IRPEF, *sic et simpliciter* agli sportelli bancari.

Il mio dissenso su questo punto è assoluto. In linea di principio l'*optimum* sarebbe che l'erario provvedesse direttamente a tutte le forme di riscossione dei tributi, ivi compresi quelli diretti, ma il ministro

ha affermato — e su questo posso essere d'accordo con lui — che non vuole « enti carrozzoni o la gestione diretta dello Stato, data la situazione di grave inefficienza, se non addirittura di sfacelo, in cui versano gli uffici finanziari ed in particolare quelli delle imposte dirette ». In coerenza con tale affermazione, sarebbe stato indispensabile, prima di aprire un discorso qualsiasi sulla riscossione (che si ispiri all'esigenza di restituire allo Stato e non di concedere a terzi un servizio del genere) che fossero adeguatamente preparati i quadri della pubblica amministrazione, altrimenti allo sfacelo degli uffici finanziari si aggiungerebbe anche quello delle esattorie che fino ad ora hanno, con grande capacità tecnica ed organizzativa, sorretto l'amministrazione finanziaria in questo compito così delicato.

Il passaggio della riscossione da privati assuntori, come sono gli esattori, ad altri privati, come sono le banche, non ha significato alcuno ai fini del principio generale dianzi enunciato, ma costituisce soltanto un assurdo smantellamento delle strutture esattoriali. Né bisogna dimenticare che istituzionalmente, in base all'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono proprio le esattorie a dover riscuotere l'imposta sulle persone fisiche e quindi il provento dell'autotassazione. Ritengo profondamente erroneo, non soltanto in linea di principio, ma anche dal punto di vista della convenienza pratica, trasferire tale servizio alle banche. Gli sportelli bancari sono stati chiamati a ricevere questi versamenti come puro e semplice servizio di cassa, senza alcuna delle implicazioni necessarie alla riscossione delle imposte (contenuti, controlli, responsabilità e garanzie per l'erario) che nella esattoria hanno ben altra natura di quanto non accada per gli sportelli bancari, che si limitano all'operazione, alla stregua dell'incasso, ad esempio, di bollette della luce, del gas, o del telefono. Al contrario, le esattorie sono pienamente idonee ed attrezzate per raccogliere la grande massa dei versamenti dei contribuenti (in sede di dichiarazione) perché operano in tutti i comuni d'Italia — mentre circa 3.500 comuni sono sprovvisti di sportelli bancari — ed hanno personale preparato e organizzazione tecnicamente attrezzata per tale operazione. Le banche, al contrario, sportello per sportello, dovrebbero darsi per questa singola operazione una attrezzatura tecnica, conta-

bile ed amministrativa particolare, totalmente nuova ed estranea ai normali schemi organizzativi delle aziende di credito, che si prevede onerosa, fastidiosa e produttiva di fenomeni di clientelismo; dovrebbero sottostare ai controlli e alla vigilanza dell'amministrazione finanziaria, assoggettandosi altresì, in ordine alle somme così versate, all'obbligo del rendiconto in forma giudiziale. Non si illuda il ministro al riguardo, ma senta la Corte dei conti.

Gli uffici delle imposte dovrebbero aumentare ancora i loro compiti, già così gravosi, per il controllo di una così imponente attività di riscossione che verrebbe a far carico sulle banche: approntamento e distribuzione dei bollettari per la raccolta delle somme da parte delle aziende di credito, con appositi verbali di carico e scarico; controlli sui pagamenti previsti dallo stesso articolo 15, con ispezioni, verifiche di cassa, istruzioni particolari; esame e definizione dei conti giudiziali, ai quali — si ripete — è interessata anche la Corte dei conti.

Difficoltà assai gravi si delineano poi per i cosiddetti « controlli incrociati », indispensabili per verificare se fra la matrice del versamento e la bolletta-figlia, allegata dal contribuente alla dichiarazione dei redditi, esistono discordanze, falsificazioni ed irregolarità, che potrebbero essere scoperte soltanto a distanza di anni, trattandosi di milioni di documenti, e con grave danno per l'erario. Con il sistema esattoriale, invece, i versamenti sui bollettari di Stato sono soggetti ad accurati rendiconti e, con le denunce decedali previste dalle leggi di riscossione, il controllo incrociato è automatico e l'amministrazione finanziaria, nel termine massimo di un mese, ha la possibilità di raccogliere non solo le somme, ma di schedarle, accertarne la provenienza e l'esattezza anche agli effetti di ogni e qualsiasi falsificazione, con la garanzia, tra l'altro, della responsabilità penale e civile dell'esattore, che risponde con tutti i suoi beni e con le cauzioni determinate dalla legge.

L'onorevole ministro ha parlato di una riduzione dell'aggio esattoriale e ha puntato il dito su talune grandi esattorie, tutte gestite da aziende di credito, che hanno conseguito lucri talora veramente eccezionali, esponendo così l'intero sistema esattoriale alla censura, se non al ludibrio della pubblica opinione. Egli avrebbe dovuto, per essere obiettivo di fronte al sistema esattoriale, for-

nire anche dati medi sull'intera riscossione esattoriale e sui relativi aggi; e allora sarebbe stato possibile e più giusto orientare il Parlamento e l'opinione pubblica in diversa maniera, verso una categoria che ha finora compiuto sempre silenziosamente il proprio dovere e che non può essere tacciata di rendite parassitarie, se l'aggio medio nazionale è intorno al 3 per cento, con un'entrata di aggio, nel 1974, inferiore ai 200 miliardi, e con previsioni di poco superiori per il 1975, rispetto alle quali, per il solo personale, vi è una spesa di 165 miliardi. Al riguardo, enuncio alcune cifre. Le esattorie, in Italia, sono 3.694, delle quali 2.434 comunali e le residue 1.260 consorziali, che operano la riscossione in tutti gli 8.051 comuni d'Italia. Di queste esattorie 2.256 sono gestite dai cosiddetti privati esattori, mentre 886 sono gestite da banche e 552 da casse di risparmio. In totale, quindi, le aziende di credito agiscono per 1.438 esattorie. La dislocazione di tali esattorie ai fini della ripartizione di cui sopra è profondamente diversa: al centro-sud, dove i carichi di imposta e le entrate esattoriali sono, in genere, molto meno elevati che nel nord, le esattorie sono affidate in assoluta prevalenza a privati esattori o a società, in quanto i costi di gestione bancaria comportano una spesa media, tra retribuzione del personale e oneri sociali, che si aggira intorno ai 15 milioni *pro capite* nelle grandi aziende e varia dai 12 ai 15 milioni nelle altre. Nelle esattorie gestite da privati, invece, il contratto nazionale della categoria prevede costi medi che oscillano dai 7 ai 12 milioni per le sedi più importanti. Un trattamento, quest'ultimo, già di per sé più dignitoso, che non legittima, a mio avviso, quella campagna che muovono talune organizzazioni di categoria per allineare ai livelli massimi bancari anche questo personale, con la conseguenza di rendere impossibile la gestione delle esattorie e inevitabile l'aumento dello aggio medio nazionale che da solo non sarebbe attualmente sufficiente a sostenere oneri del genere.

**PRESIDENTE.** Onorevole Simonacci, le ricordo che il tempo a sua disposizione sta per scadere.

**SIMONACCI.** Ho quasi finito, signor Presidente. L'onorevole ministro, infine, non mi trova affatto consenziente sul raddio avvenire che, secondo lui, si presenta

per i versamenti diretti rispetto ai ruoli. I dati imponenti registratisi nel 1974 e nell'anno in corso riflettono soltanto i sostituti di imposta, soprattutto per i redditi di lavoro subordinato, che hanno l'interesse, se non addirittura la necessità, di effettuare i versamenti, in quanto rappresentano un *aes alienum* che debbono documentare per averne il discarico ai fini della dichiarazione dei redditi, oltre che per evitare gravissime sanzioni amministrative e penali. Ma staremo a vedere che cosa emergerà dalla dichiarazione dei redditi in corso e dalla autotassazione del prossimo anno. L'avvenire della riforma tributaria e delle imposte dirette non si può basare su ottimistiche e fumose previsioni, ma su realtà concrete. Se si vuole veramente combattere l'evasione fiscale ed individuare i veri grossi e medi contribuenti, occorre non sovrapporre di compiti meramente esecutivi gli uffici delle imposte, ma far sì che essi tornino al compito primario dell'accertamento attraverso il quale — ricordo e ripeto — fino al 1973 due terzi del carico dei ruoli derivava dalle rettifiche. E non ci si venga a dire che in questi anni il contribuente è cambiato radicalmente. Conseguentemente, se vogliamo parlare di vera giustizia tributaria e distributiva, dobbiamo attendere e addirittura auspicare in avvenire copiosi incrementi degli accertamenti a mezzo dei ruoli, e non soltanto per imposte arretrate (da oltre due anni le rettifiche sono ferme), ma anche e soprattutto per le imposte correnti. Ciò al fine di vedere diminuire sempre più i versamenti diretti sui redditi di lavoro (la riduzione prevista dal disegno di legge in esame è infatti insufficiente) e aumentare fortemente i pagamenti da parte degli alti percettori di reddito — persone fisiche o giuridiche — e, voglio anche aggiungere, dai percettori di redditi di capitale. Quindi, nelle previsioni delle esattorie fino al 1983 non mi soffermerei soltanto sui versamenti diretti come fonte primaria della riscossione, ma anche e soprattutto sui ruoli.

Mi consenta inoltre l'onorevole ministro di dissentire dalla tesi che sono profondamente mutati, per le riscossioni con versamenti diretti, il rischio e la funzione dell'esattore in quanto per tutta la parte dei versamenti diretti il rischio, gli oneri e i costi dell'esazione sono venuti profondamente a cambiare in confronto ai rischi, agli oneri ed ai costi della riscossione mediante ruoli. Vero è invece

il contrario. Il ministro forse dimentica che il sistema esattoriale va guardato nel suo complesso di oneri, spese ed attrezzature, che il versamento diretto, lungi dal ridurre, ha aumentato. Infatti, esaminando i dati del fondo di previdenza del personale esattoriale gestito dall'INPS, troviamo, nel 1974-75, un aumento di oltre mille unità, in quanto l'apertura pressoché continua di sportelli con versamenti diretti e con quietanze manuali (vi sono solo sette eccezioni rappresentate da grandi aziende elettrocontabili con terminali) ha comportato una profonda e costosa ristrutturazione di ogni azienda. Si aggiungano i costi fortemente aumentati del consorzio esattoriale (oltre 7 miliardi nel 1974 e oneri molto superiori nel 1975) e si vedrà come il versamento diretto non abbia affatto diminuito, ma aumentato gli oneri di gestione. Inoltre, l'attuale versamento diretto riguarda quella parte di pagamenti per ruoli che viene dagli esattori considerata « buona », e così riscossa con facilità rispetto alle quote più difficili, di lento realizzo, morose o inesigibili. L'averla convertita in versamento diretto, con una riduzione dell'aggio del 20 per cento rispetto a quello derivante dai ruoli, non è certo un vantaggio per l'esattore che trova ora tutti ruoli « difficili » di quote praticamente morose, con l'obbligo del non riscosso assai più pesante di prima e con anticipazioni divenute sempre più gravose, non accompagnate — mi consenta di segnalarglielo, onorevole ministro — a volte, dalla comprensione del Ministero, nei casi sempre più frequenti di gravi insolvenze di grossi contribuenti e di ritardi degli uffici nell'emettere ruoli palesamente inesigibili.

Aggiungo infine che i versamenti diretti, accanto alle grosse bollette, si tramutano in una miriade di piccole quietanze costose di per sé: 1.400 lire a bollettario della tipografia di Stato per il lavoro del personale, e numerose incombenze degli esattori: denunce, versamenti e dichiarazioni varie, conti giudiziali, eccetera.

Quindi l'onorevole ministro non tolga alla stragrande maggioranza delle esattorie che si trovano in equilibrio instabile il cespite della autotassazione per trasferirlo alle banche che non ne hanno bisogno, non sono all'uopo attrezzate e non possono offrire le garanzie del sistema esattoriale. È un inutile colpo di piccone che crea scompiglio e disorientamento fra gli esattori tra i quali — è bene ricordare — in parte prevalente sono proprio le aziende di credito che gestiscono oltre l'80 per cento del carico tributario nazionale.

Quanto sopra è la premessa e la giustificazione degli emendamenti all'articolo 15 da me proposti. L'emendamento al secondo comma e gli altri conseguenziali intendono riportare il versamento e l'autotassazione nell'ambito esattoriale. L'emendamento 15. 15 stabilisce le modalità per il versamento dell'imposta sostitutiva e sarà illustrato dal collega Grassi Bertazzi.

Per concludere, ritengo che l'accoglimento di questi emendamenti renderebbe tecnicamente assai più semplice l'operazione della autotassazione, che verrebbe ricondotta nella fase della riscossione alla naturale sede esattoriale; agevolerebbe il compito degli uffici tributari, che non dovrebbero approntare un imponente servizio di raccolta e di controllo, e comporterebbe nell'insieme per l'erario un risparmio dell'erogazione dell'aggio esattoriale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 15 aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

Le ritenute operate dalle aziende di credito ai sensi dell'articolo 26, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono rimosse mediante versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

I versamenti di cui al precedente comma devono essere effettuati nel termine previsto dal n. 3-bis) dell'articolo 8, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 690.

Le integrazioni degli aggi previste dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, sono prorogate al 31 dicembre 1983.

Le integrazioni di aggio di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, modificato dal comma precedente, vengono annualmente rivedute in aumento o riduzione in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori.

15. 15.

Simonacci, Grassi Bertazzi.

GRASSI BERTAZZI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI BERTAZZI. Sarò brevissimo. I commi aggiuntivi all'articolo 15, contenuti nell'emendamento Simonacci 15.15, che ho l'onore di illustrare, contengono disposizioni in favore dei piccoli e medi esattori, vere ed uniche vittime del provvedimento che stiamo discutendo, in favore cioè degli « artigiani del fisco », non in senso dispregiativo, come certa stampa li ha definiti, ma nel senso più autentico del termine.

Con il primo di questi commi aggiuntivi si chiede infatti di enucleare dalle attribuzioni delle grandi esattorie - gestite per altro quasi sempre da aziende di credito, nelle cui circoscrizioni comunali è fissato il domicilio fiscale delle grandi banche italiane - quella attinente alla riscossione a mezzo di versamento diretto delle ritenute operate dalle aziende di credito, nella misura del quindici per cento, sugli interessi, premi ed altri frutti corrisposti a depositari e correntisti, disponendo il versamento diretto di tali ritenute alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Si tratta infatti di un numero non elevato di operazioni, che le banche interessate potrebbero agevolmente effettuare operando il versamento diretto alle sezioni di tesoreria provinciale, e che comportano nel loro insieme un gettito superiore ai novecento miliardi, somma concentrata soprattutto, attualmente, in poche grandissime esattorie, gestite per altro quasi tutte - lo ripeto - da aziende di credito. Attuando il sistema ora illustrato, si otterrebbe una forte riduzione delle somme corrisposte a titolo di aggi esattoriali, atta a riequilibrare i maggiori profitti conseguenti all'accentramento dei versamenti diretti.

Il successivo comma ribadisce che il termine per il versamento dell'imposta sui depositi bancari resta quello del 28 febbraio, anche dopo la modifica del veicolo del versamento stesso.

Gli ultimi due commi si riferiscono alle integrazioni di aggio. Mi richiamo in proposito alla relazione svolta dall'onorevole Azzaro alla Commissione finanze e tesoro della Camera, laddove è stata messa in luce la maggiore comprensione nei confronti di tante piccole imprese esattoriali che, lungi dal realizzare lauti guadagni, stentano perfino a percepire giusti profitti.

Questo è lo scopo che si prefigge l'emendamento nella sua parte finale, tendendo a garantire fino al termine dell'appalto, a favore delle esattorie deficitarie, quel minimo di proventi rappresentato dall'entrata per

aggi registrata nel 1973, come attualmente prevede l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603. Che il provento sia minimo è comprovato dal modestissimo stanziamento di un miliardo all'uopo iscritto nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno in corso, che rappresenta meno dello 0,50 per cento dell'importo globale degli aggi in riscossione. Affinché l'integrazione non si tramuti in una beffa, stante la forte svalutazione intervenuta dal 1973, si propone - con l'ultimo comma - di adeguare l'integrazione in parola all'andamento del valore di acquisto della moneta, prendendo a base l'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori (il cui costo rappresenta nel settore esattoriale oltre l'80 per cento delle entrate) secondo le norme dettate in ordine alla svalutazione monetaria dalla legge n. 533 del 1973, che disciplina le controversie di lavoro. L'onere prevedibile è assai tenue e rientra ampiamente nello stanziamento annuale dell'aggio esattoriale; e in ogni caso bisogna sottolineare che un tale tipo di integrazione rappresenta veramente un minimo, destinato con il tempo a scomparire se, come è prevedibile oltre che auspicabile, vi sarà un incremento del carico di riscossione dovuto alle rettifiche degli accertamenti e al naturale incremento delle dichiarazioni dei redditi.

Questa è l'occasione, signor ministro, per verificare con la massima buona fede la volontà politica e l'intenzione vera e sincera di rendere giustizia, in questo delicato settore, ai piccoli e ai medi esattori.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al quinto comma dell'articolo 15, dopo la parola: cinquecento aggiungere le parole: e fino ad un massimo di trentamila lire.*

15. 10.

**Il Governo.**

Onorevole ministro, intende illustrarlo?

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Mi riservo di farlo in sede di parere sugli altri emendamenti all'articolo 15, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 15?

AZZARO, *Relatore*. Vorrei subito scusarmi con l'Assemblea e con tutti i colleghi che sono intervenuti di non poter rispondere puntualmente a tutte le argomentazioni addotte, anche perché in realtà non ne sono emerse di nuove rispetto alle precedenti fasi del dibattito.

Mi rimetterò dunque a tutte le considerazioni già svolte in sede di discussione sulle linee generali e nelle relazioni da me presentate in Commissione e in aula, aggiungendo solo una sintetica precisazione.

L'articolo 15 introduce nel sistema della riscossione degli elementi di novità, sostituendo alla rateazione la autoliquidazione del debito di imposta al momento della dichiarazione. La seconda innovazione è che tutto questo avverrà non più attraverso il sistema esattoriale ma attraverso quello bancario.

Questi sono i due punti ai quali sostanzialmente si riferiscono tutti gli emendamenti, con i quali si chiede in pratica che venga introdotta la rateazione della autotassazione. Le due cose sono però incompatibili tra loro: o si accetta il principio nuovo della autotassazione, o si rimane al vecchio sistema della rateazione.

Molti colleghi hanno detto questa mattina che quando, nell'aprile del 1976, i cittadini saranno chiamati a pagare si troveranno di fronte ad un tale insieme di tasse da non essere in grado di farvi fronte. È stato però già detto ampiamente che il nuovo sistema proposto è sostanzialmente opzionale, nel senso che tutti coloro che non saranno in condizione di pagare in una unica soluzione il debito che hanno con l'erario potranno sempre pagare con il sistema consueto della rateazione, accettando però una maggiorazione del 15 per cento (10 per cento come soprattassa e 5 per cento annuo come interessi): esattamente, cioè, l'attuale costo del denaro preso in prestito dalle banche. In questo modo, però, i cittadini avranno la possibilità di scaglionare i loro pagamenti nell'arco di tempo di un anno e mezzo.

Per di più (come senz'altro chiarirà meglio di me il ministro), il contribuente ha sempre la possibilità di pagare una parte del suo debito verso lo Stato nel momento in cui presenta la dichiarazione, mentre l'altra potrà essere iscritta a ruolo, con le penalizzazioni di cui ho parlato prima. Vi è quindi sostanzialmente una coesistenza dei due sistemi; i piccoli contribuenti che del resto non versano grandi quantità di

imposta (giustamente è di loro che ci si è preoccupati, più che dei grossi), subiranno sostanzialmente uno svantaggio minimo perché gli interessi su una piccola imposta non potranno naturalmente capovolgere la situazione economica e finanziaria delle piccole imprese.

Con questo sistema è possibile avvicinare due categorie di contribuenti, una delle quali paga l'imposta nel momento stesso in cui produce il reddito (sono tutti i lavoratori dipendenti); l'altra categoria è quella dei lavoratori autonomi che pagano il debito verso lo Stato soltanto quando esso è stato completamente prodotto ed accertato, e cioè dopo circa un anno e mezzo. È giusto che la posizione di ambedue le categorie venga ravvicinata, in modo che lo Stato possa riscuotere quanto dovuto il più presto possibile.

Si è poi detto: perché tutto questo non dovrebbe avvenire attraverso le esattorie? Si è risposto che le esattorie, intanto, non sono in grado di svolgere questo lavoro agevolmente. In secondo luogo, pagando lo 0,25 per cento alle banche invece che un tasso complessivo del 3 per cento, lo Stato è in grado di poter risparmiare sull'aggio. Si compie un passo avanti verso un sistema che riduce il diaframma tra il cittadino e lo Stato eliminando l'intermediazione dell'esattoria, che credo sia unica in tutto il mondo: non vi è infatti negli altri paesi un simile diaframma tra Stato e cittadino. Con ciò si vuol forse penalizzare il piccolo esattore, che ha tanti meriti? Certamente no. Nel complessivo sistema prevedibile per il futuro, vi sarà spazio anche per ulteriori attività del piccolo esattore, i cui giusti interessi, quelli legittimi, devono essere comunque e certamente garantiti.

Infine, molti colleghi hanno lamentato gli scandalosi e ingiustificati guadagni di certi esattori, segnatamente delle banche e non solamente di esse. La riforma tributaria ha infatti previsto un sistema di versamento, il cosiddetto versamento diretto, per il quale è possibile riscuotere enormi somme con minima attività. Non vi sarebbe quindi giustificazione per quei guadagni, dei quali non ripeterò i dati forniti dall'onorevole ministro. Si è detto: se mostrate di intervenire sull'imposta sul reddito delle persone fisiche, perché tollerate questi enormi ed ingiustificati guadagni, ancora per il 1975, a favore delle banche? Apparentemente potrebbe essere così e tutti ce ne siamo preoccupati. Gli onorevoli Maria Cocco e Pavone hanno presentato un

articolo aggiuntivo, il 15. 0. 3, in cui si chiede di operare i versamenti direttamente allo Stato, attraverso le tesorerie provinciali. Credo che questo sia negli auspici di tutti e nei volti dello stesso Governo. Purtroppo, però, l'attuale sistema esattoriale è congegnato in maniera tale per cui uno stesso esattore ha la gestione di moltissime esattorie, alcune « grasse » — e sono quelle che hanno spuntato questi guadagni scandalosi — ed alcune, numerosissime, invece « magre », ove i costi sono maggiori dei ricavi. Ed allora si obietta che se interveniamo in questo momento per « decapitare » le cime più alte, non sappiamo quali effetti questa operazione potrebbe produrre. Infatti sappiamo esattamente cosa avviene in questa o quella esattoria, ma non nell'intero complesso esattoriale; quindi, potremmo fare più danno che bene.

Ritengo che tutta questa complessa materia debba essere esaminata appositamente e che sia necessario raccogliere dati completi. La Camera deve sapere, però, che il problema è sul tappeto e che intendiamo risolverlo entro pochissimi mesi, perché non è tollerabile un guadagno di rendita parassitaria pura come quello che si è verificato nel 1974 e si sta verificando nel 1975. Il Governo ha affermato che entro sei mesi potrà essere in condizione, raccolti tutti i dati, di fare delle proposte: e queste noi attendiamo.

Ciò detto, la Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, tranne al 15. 10 presentato dal Governo in quanto costituisce una risposta alle giuste considerazioni che sono state fatte. Si è detto infatti che la percentuale dello 0,25 per cento era eccessiva per quanto concerneva grossi versamenti; e quindi, il Governo fissando anche un limite massimo di 30 mila lire, viene a circoscrivere il guadagno delle banche entro limiti tollerabili. Ripeto, quindi, parere favorevole per l'emendamento del Governo e contrario a tutti gli altri.

PRESIDENTE. Il Governo ?

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Devo fare innanzitutto una precisazione interpretativa in merito a quanto affermato dall'onorevole Pavone. Precisazione che del resto è contenuta nella relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge presentato al Senato, ed anche nella mia replica. Il contribuente può effettuare il versamento diretto sia per l'intera imposta dovuta sia per una parte di essa, anche perché, tra l'altro, non

è previsto dalla norma alcun particolare effetto per un eventuale versamento parziale. Potrebbe essere forse nullo? Evidentemente no; ripeto, non è prevista alcuna sanzione particolare per un versamento parziale. Ciò conferma chiaramente che alla parte di versamento non effettuata si applicherà la maggiorazione del 10 per cento come soprattassa e del 5 per cento di interesse nel momento in cui avviene l'iscrizione al ruolo. Tutto questo è talmente chiaro nelle norme esistenti che non abbiamo certamente bisogno di presentare alcun emendamento in proposito, anche sulla base di abbastanza elementari — mi sia consentito dirlo — criteri interpretativi. Comunque, per eliminare ogni dubbio legittimamente sorto, faccio riferimento alla relazione, alla mia replica e a quanto ho detto in questo momento, che si tradurrà, a tempo debito, in opportune istruzioni ministeriali. Credo, quindi, di aver eliminato le fondate e giuste preoccupazioni dell'onorevole Pavone e mi auguro che tutto questo possa indurlo a ritirare alcuni dei suoi emendamenti.

Sul resto, riprenderemo l'ampio discorso sulle esattorie e sui vari sistemi di versamento. Non credo sia questa la sede più opportuna. Vorrei soltanto ripetere l'impegno assunto nei giorni scorsi in sede di replica di fronte al Parlamento, e cioè che entro un ragionevole periodo di tempo — che io ho indicato in sei mesi o il 30 giugno dell'anno prossimo — il Governo fornirà i più ampi elementi di informazione al Parlamento. Questo — mi sia consentito dirlo — non è mai avvenuto; sarebbe stato forse ragionevole che avvenisse o in sede di riforma tributaria o quanto meno in sede di decreti delegati, quando venne legiferato in materia di aggi, con quelle varie determinazioni che tutti conosciamo.

Adesso comunque, essendo cambiato in notevole parte il sistema, avendo i versamenti diretti assunto l'importanza che hanno assunto, il Parlamento avrà la più ampia informazione, esattoria per esattoria, e il Governo potrà fare delle proposte per affrontare questo problema, nell'ambito delle linee che ho indicato due giorni or sono, e cioè, per quanto mi riguarda, con una contrarietà di principio a sistemi centralizzati in un ente di gestione di Stato per le riscossioni, con apprezzamento del sistema decentrato che vi è attualmente, ma con un problema di revisione di aggi, anche e soprattutto in relazione alle ristrutturazioni.

razioni e quindi ai cambiamenti di circoscrizione che devono effettuarsi in relazione alla situazione nuova che si è creata.

L'onorevole Simonacci ha qui portato elementi che, devo dire sinceramente, io non possiedo, nonostante sia il ministro delle finanze, in materia di aggi, costi, eccetera. Dobbiamo anche noi controllare questi elementi, dobbiamo sapere come stanno le cose e faremo, a tempo debito, le nostre proposte che partono da un principio di riconoscimento del sistema; ma il sistema vivrà e avrà la sua funzione proprio se si elimineranno certe punte e certi squilibri ingiustificati che oggi esistono e che — mi sia consentito — ho denunciato io stesso, motivo per cui non mi paiono necessari richiami a questo riguardo. Occorrerà nello stesso tempo tutelare oggettivamente le situazioni minori, su una base di determinazione oggettiva, prescindendo da questi fatti soggettivi che hanno determinato confusione e, qualche volta, anche pretestuosità, nel senso di avere aggi più alti con il pretesto di certe situazioni di perdita magari in esattorie assolutamente marginali.

Mi sia consentito sottolineare che quelle esattorie e aziende di credito che possono avere, e in qualche caso hanno e in altri no, degli utili notevoli — lo vedremo quando esamineremo l'articolo aggiuntivo 26-bis proposto dal Governo — oggi non soltanto hanno gli utili, ma, per un grave errore che vi è nella norma legislativa vigente, non pagano neanche le imposte al fisco.

Con tale articolo aggiuntivo, che non riguarda soltanto il problema delle esattorie, ma tutto il sistema creditizio, si riporta correttamente il sistema creditizio all'imposizione fiscale dalla quale era uscito per quell'errore contenuto nell'articolo 58 del decreto delegato sull'imposta delle persone fisiche; in tal modo anche gli elevati utili registrati nelle esattorie, quanto meno fin dal 1975, verranno portati all'imposizione.

Il relatore — lo ringrazio — ricordava con apprezzamento la proposta governativa di limitare a 30 mila lire (che corrispondono a un versamento di 12 milioni) il massimo compenso per le aziende di credito. Anche questo può costituire una anticipazione di un certo modo futuro di determinare o di controllare gli aggi.

Per queste ragioni, ringraziando il relatore e gli intervenuti, chiedo che gli emenda-

menti siano tutti respinti e, ovviamente, sia accolto l'emendamento 15. 10 presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 15. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Pavone, mantiene il suo emendamento 15. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAVONE. Signor Presidente, dopo aver ascoltato le assicurazioni del ministro, che devo ringraziare non solo perché mi ha sollevato da alcuni dubbi, ma perché le sue assicurazioni andranno anche a tranquillizzare tutti coloro che lavorano in questo settore, dichiaro di ritirare il primo comma del mio emendamento 15. 1, e di insistere, invece, per la votazione del rimanente testo.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Pavone 15. 1, nel testo modificato dalla soppressione del primo comma.

(È respinto).

Resta così precluso il successivo emendamento Pavone 15. 2.

Onorevole Serrentino, mantiene il suo emendamento 15. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SERRENTINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo emendamento 15. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CIAMPAGLIA. Lo ritiro, signor Presidente, in quanto il ministro ha fornito delle assicurazioni su alcuni punti controversi che ci preoccupavano; in modo particolare mi riferisco alla razionalizzazione del servizio esattoriale, alla necessità di tagliare

le punte alte della vera rendita parassitaria e, nello stesso tempo, di rivedere — se necessario — l'aggio per le grandi esattorie, alla luce del nuovo metodo di autotassazione.

Desidero anche dire che, a questo proposito, presenterò un ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Onorevole Simonacci, mantiene i suoi emendamenti 15. 11, 15. 12, 15. 13, 15. 14 e 15.15, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

**SIMONACCI.** Ritiro tutti questi emendamenti — salvo il 15. 11, sul quale insisto — perché sono soddisfatto delle dichiarazioni rese dall'onorevole ministro. Mi riservo di presentare un ordine del giorno, nello stesso spirito di quello dell'onorevole Ciampaglia.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Simonacci 15. 11.

*(È respinto).*

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 15. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**SANTAGATI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
*(È respinto).*

Voteremo ora l'emendamento del Govern. n. 15. 10, accettato dalla Commissione.

**SANTAGATI.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SANTAGATI.** Sarò brevissimo, signor Presidente. Noi voteremo a favore di questo emendamento, non tanto perché esso risolva il problema, ma perché lo avvia a soluzione e, comunque, perché si muove nella logica di quanto noi avevamo proposto, e cioè che venisse tolta la percentuale dello 0,25 per cento alle banche (mi riferisco al mio emendamento 15. 7, poco fa sottoposto alla votazione dell'Assemblea) e venisse ristretto il limite entro il quale consentire che al contribuente si imponga di pagare questo aggio che non avrebbe nessuna ragione di essere. Infatti con questa limitazione di 30 mila lire il

Governo accoglie, sia pure in parte, un principio da noi vigorosamente sostenuto. Pertanto, votiamo a favore, augurandoci che in seguito venga approvato l'intero criterio da noi suggerito.

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Mi sembra chiaro, dopo la reiezione dell'emendamento Santagati 15. 7, che la somma di 30 mila lire, così come il minimo di 500 lire, riguardano ogni singola operazione, e cioè ogni singolo versamento.

**SANTAGATI.** Io ritenevo che con questo limite — giacché ella parlò di 12 milioni — si intendesse che fino a tale somma vigesse il criterio dello 0,25 per cento; mentre per versamenti superiori ai 12 milioni ritenevo non ci dovessero essere ulteriori incrementi. Se il significato del discorso è diverso, noi stiamo giocando con le parole, onorevole ministro.

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Propongo al riguardo una modificazione all'emendamento del Governo 15. 10, nel senso di aggiungere, dopo le parole « e fino ad un massimo di 30 mila lire », le parole « per ogni singola operazione ».

**SANTAGATI.** Dichiaro allora che voteremo contro questo emendamento, perché è chiaro che si è trattato di un piccolo espediente per aggirare l'argomento; riproporremo poi tutto il problema nella sede più adatta.

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Non è pensabile che siano compensate 100 mila operazioni con 30 mila lire.

**SANTAGATI.** E noi non pensavamo che si potessero lucrare 30 mila lire per cento mila volte, perché riteniamo che, quando si arriverà a centinaia di miliardi, lo 0,25 per cento significherà centinaia di milioni. Pensavamo che ella proponendo questo massimo di 30 mila lire volesse frenare questa speculazione. Prendiamo atto del fatto che la speculazione continuerà.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sulla modificazione proposta dal Governo all'emendamento 15. 10?

**AZZARO, Relatore.** Favorevole, signor Presidente.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento 15. 10 del Governo, con la modificazione testé proposta dal ministro delle finanze e accettata dalla Commissione.

(È approvato).

Onorevole Santagati mantiene i suoi emendamenti 15. 8 e 15. 6, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

**SANTAGATI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Santagati 15. 8.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 15. 6.

(È respinto).

Onorevole Pavone, mantiene il suo emendamento 15. 3 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**PAVONE.** Lo ritiro, signor Presidente, perché sia il ministro sia il relatore hanno dichiarato che la materia è allo studio del Ministero delle finanze, e che entro sei mesi sarà rivista tutta questa situazione, il che apre la possibilità che l'operazione venga effettuata attraverso le sezioni provinciali della tesoreria dello Stato. Poiché il Governo è già su queste posizioni, siamo dell'idea di concedere allo stesso la possibilità di studiare il problema. Mi riservo, comunque, di presentare in materia un ordine del giorno.

Dichiaro altresì di ritirare anche il mio articolo aggiuntivo 15. 0. 1.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo modificato secondo lo emendamento approvato.

(È approvato).

Onorevole Ciampaglia mantiene il suo articolo aggiuntivo 15. 0. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**CIAMPAGLIA.** Lo ritiro, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'articolo 16.

**ARMANI, Segretario,** legge:

« I termini previsti nell'articolo 9 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, sono prorogati al 31 dicembre 1977.

Alla stessa data sono prorogati i termini per l'accertamento in materia di imposte dirette che scadono al 31 dicembre 1975, ai sensi dell'articolo 32 del testo unico della legge sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, nonché i termini per la iscrizione a ruolo delle imposte e delle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili definiti a' sensi degli articoli da 1 a 5 e 9, terzo comma, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1973, n. 823.

All'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, è aggiunto il seguente periodo:

” Fino alla stessa data e con lo stesso decreto sono altresì prorogati i termini di cui sopra che vengono a scadere nel periodo compreso tra la data di cessazione del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari e quella di pubblicazione del medesimo decreto nella *Gazzetta ufficiale* ” ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sostituire le parole: al 31 dicembre 1977, con le parole: al 31 dicembre 1976.*

**16. 1. Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Nicolai Giuseppe.**

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerlo.

**SANTAGATI.** L'emendamento si illustra da sé: si tratta semplicemente di abbreviare di un anno la validità della norma.

**PRESIDENTE.** La Commissione?

**AZZARO, Relatore.** La maggioranza della Commissione esprime parere contrario.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Anche il Governo è contrario.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 16. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**SANTAGATI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 17.

**ARMANI, Segretario,** legge:

« I termini di prescrizione e decadenza prorogati al 31 dicembre 1975 dal decreto-legge 19 giugno 1974, n. 237, convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 1974, n. 350, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1976.

Sono sospesi per un anno i termini di prescrizione e decadenza in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e scadenti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1976 in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, compresi i termini relativi ai ricorsi ed ai procedimenti dinanzi le commissioni tributarie, nonché alle impugnazioni delle decisioni di dette commissioni.

La disposizione del precedente comma si applica altresì in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di entrate del demanio, del tesoro e delle aziende speciali nonché di tutte le altre entrate, anche di carattere non tributario, la cui riscossione è demandata agli uffici del registro ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'intero articolo.*

**17. 1. Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Nicolai Giuseppe.**

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerlo.

**SANTAGATI.** Lo do per svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

**AZZARO, Relatore.** La Commissione è contraria.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Anche il Governo è contrario.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Pongo in votazione nel testo della Commissione l'articolo 17 di cui l'onorevole Santagati chiede la soppressione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 18.

**ARMANI, Segretario,** legge:

« L'imposta determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per gli arretrati delle pensioni è ridotta delle detrazioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 15 e al terzo comma dell'articolo 16 dello stesso decreto nella misura in cui i percipienti non ne abbiano fruito per ciascuno degli anni cui gli arretrati stessi si riferiscono.

Per gli arretrati delle pensioni di cui al comma precedente relativi agli anni 1974 e 1975 si tiene conto anche della detrazione prevista nel secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

Per l'applicazione delle disposizioni dei precedenti commi coloro che devono percepire arretrati di pensione devono dichiarare al soggetto che li corrisponde la misura delle detrazioni fruito per ciascuno degli anni cui gli arretrati stessi si riferiscono ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Per gli arretrati delle pensioni di cui al comma precedente relativi agli anni 1974 e 1975 si tiene conto anche delle detrazioni previste nei commi secondo e terzo dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

**18. 2.**

**Il Governo.**

L'onorevole ministro delle finanze intende illustrarlo?

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

L'imposta determinata ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per gli arretrati delle pensioni, è ridotta delle detrazioni in vigore negli anni cui gli arretrati stessi si riferiscono e spettanti ai pensionati, nella misura in cui questi ultimi non ne abbiano fruito nei singoli periodi di imposta;

*e, conseguentemente, sopprimere il secondo comma.*

18. 1.

**Ianniello, Pisicchio.**

L'onorevole Ianniello ha facoltà di illustrarlo.

IANNIELLO. Vorrei far presente all'Assemblea e soprattutto al Governo e al relatore che l'emendamento proposto dal Governo, pur accogliendo parzialmente il contenuto del mio emendamento, fissa le condizioni di riduzione solamente per le pensioni percepite negli anni 1974-1975. Gli arretrati delle pensioni maturate prima del 1973-1974, quelle che l'INPS non ha ancora pagato e che pagherà negli anni a venire, finirebbero col rientrare nel regime corrente, cioè non godrebbero di questi benefici. Da qui la preghiera affinché il Governo riconsideri il proprio emendamento, eliminando il riferimento agli anni 1974-1975.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 18?

AZZARO, *Relatore*. L'emendamento Ianniello 18. 1 è già sostanzialmente assorbito nel testo della Commissione; pertanto esprimo su di esso parere contrario. Sono invece favorevole all'emendamento del Governo 18. 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Sono contrario all'emendamento Ianniello 18. 1 e insisto sull'emendamento del Governo 18. 2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Ianniello, mantiene il suo emendamento 18. 1 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

IANNIELLO. Lo ritiro, signor Presidente, con una precisazione: con la formulazione della Commissione e con l'emendamento ad essa proposto dal Governo, i benefici previsti non potranno essere goduti dai pensionati che avranno la liquidazione della pensione nel 1976. Ritiro nondimeno il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ianniello. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 18. 2, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo così modificato.

*(È approvato).*

Ricordo che gli articoli aggiuntivi, Vespignani 18. 0. 1 e Cesaroni 18. 0. 2 sono stati accantonati.

Si dia lettura degli articoli 19 e 20 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

ART. 19.

« A decorrere dal 1° gennaio 1976 la tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche allegata al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge ».

*(È approvato).*

ART. 20.

« Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività possono, anche in deroga all'ar-

ticolo 2425 del codice civile e ad eventuali altre norme di legge o di statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1, 3 e 5 del medesimo articolo 2425 e le azioni, acquistati entro il 31 dicembre 1973.

La rivalutazione può essere eseguita, a scelta del soggetto, secondo una delle seguenti modalità:

a) per un ammontare massimo, per ciascun bene, pari alla differenza tra il prezzo di costo o di acquisto e il prezzo medesimo moltiplicato con il coefficiente 1,2 elevato ad 1,3 per i beni acquistati nell'esercizio chiuso nell'anno 1972 e ad 1,4 per quelli acquistati in precedenti esercizi. In caso di rivalutazione di beni soggetti ad ammortamento devono essere contemporaneamente rivalutati con lo stesso coefficiente gli ammortamenti risultanti dal bilancio. Per i beni già rivalutati per conguaglio monetario a norma di precedenti leggi speciali si assume come prezzo di costo o di acquisto quello iscritto in bilancio per effetto della rivalutazione stessa;

b) per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, pari al cinquanta per cento del capitale proprio della società o dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nel 1971 o, se inferiore, al capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione. Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o rendiconto, del capitale versato, o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, e delle riserve, escluse quelle costituite per la copertura di specifici oneri e passività, diminuito delle perdite di esercizi anteriori riportate a nuovo.

La rivalutazione non può in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nella impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni di borsa. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione dei beni e attestare che la rivalutazione corrisponde ai valori effettivamente attribuibili ai beni medesimi.

La rivalutazione può essere eseguita nei bilanci e negli inventari relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e ai due esercizi successivi; se effettuata con le modalità di cui alla lettera b) del secondo comma deve essere eseguita in una sola volta. Per le

azioni non quotate in borsa e per le quote la rivalutazione può essere eseguita nell'inventario e nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui la società emittente ha proceduto alla rivalutazione dei propri beni.

Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo o di acquisto dei beni rivalutati ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 21.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi dell'articolo precedente devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, che, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con la osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

In caso di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente. Per la riduzione si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 2446 del codice civile.

In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 20, commi terzo e quinto, e del presente articolo, gli amministratori e i sindaci o i revisori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 2641 del codice civile per una durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente:*

La riduzione deve essere deliberata dall'assemblea ma non è soggetta all'osservanza delle disposizioni richiamate nel comma precedente.

21. 1.

**Il Governo.**

L'onorevole ministro delle finanze intende illustrarlo ?

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Lo do per svolto, signor Presidente e ne raccomando alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

AZZARO, *Relatore*. La Commissione esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 21. 1, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo così modificato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 22, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente.

Le azioni o quote gratuite, e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote possedute, che derivano dalla imputazione a capitale dei saldi attivi, non costituiscono reddito imponibile per il socio o partecipante. Se le azioni o le quote appartengono ad un'impresa commerciale, ad una società in nome collettivo o in accomandita semplice, ad una società a queste equiparata o ad un soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, si applica il quarto comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 21 o mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti costituiscono reddito a tutti gli effetti, sia per la società o l'ente che per i soci o partecipanti, nel periodo d'imposta in cui l'attribuzione è deliberata. Si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione al capitale dei saldi attivi abbiano per oggetto, fino al cor-

rispondente ammontare, la parte del capitale formato con l'imputazione dei saldi ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 23.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Gli imprenditori commerciali, le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate e gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali possono rivalutare, osservando le disposizioni del secondo comma, lettera a), del terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 20, i beni indicati nel medesimo articolo 20, relativi all'attività commerciale esercitata, che dal prospetto di cui al successivo secondo comma risultano acquistati entro il 31 dicembre 1973. Per i soggetti già tassabili in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 dell'abrogato testo unico delle leggi sulle imposte dirette, non tenuti alla redazione del prospetto, l'esistenza dei beni al 31 dicembre 1973 deve risultare dall'inventario.

La rivalutazione non può essere eseguita dai soggetti che non abbiano provveduto, nel termine stabilito, alla redazione del prospetto e alla presentazione della situazione patrimoniale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ovvero, se già tassabili in base al bilancio ai sensi dell'articolo 104 del testo unico indicato nel precedente comma, alla redazione dell'inventario al 31 dicembre 1973.

I saldi attivi risultanti dalla rivalutazione eseguita ai sensi dei commi precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile.

I soggetti indicati nel primo comma che ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, non erano tenuti alla redazione del prospetto previsto nell'articolo 1 del medesimo decreto possono avvalersi delle disposizioni del presente articolo purché provvedano, entro il 31 marzo 1976, alla redazione del prospetto secondo le disposizioni del predetto decreto con riferimento alle attività e passività esistenti al 1° gennaio 1975 e presentino all'ufficio delle imposte in allegato alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1975 la situazione patrimoniale risultante dal prospetto redatta a norma dell'articolo 13 del suindicato decreto.

I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al precedente comma sono obbligati alla redazione dell'inventario e alla compilazione del registro dei beni ammortizzabili.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone fisiche non residenti e alle società ed enti di ogni tipo, di cui all'articolo 2, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al quarto comma, sostituire le parole: entro il 31 marzo 1976, con le parole: entro il 30 aprile 1976.*

**23. 1. Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Niccolai Giuseppe.**

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerlo.

**SANTAGATI.** Lo do per svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

**AZZARO, Relatore.** La Commissione esprime parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Anche il Governo è favorevole.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Santagati 23. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo così modificato.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 24.

**ARMANI, Segretario,** legge:

« Se il reddito complessivo lordo del soggetto nell'anno 1974 ha superato il limite previsto nell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384, ed alla sua formazione

hanno concorso redditi della moglie imputati al soggetto stesso a norma della lettera *a*) dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compete a valere sull'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulla base della dichiarazione relativa all'anno 1975 un credito di imposta di lire sessantamila o del minore importo che risulta iscritto a ruolo per l'anno 1974. Il credito di imposta è elevato a lire centocinquantamila se alla formazione del reddito complessivo lordo del soggetto hanno concorso redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa della moglie.

Per l'anno 1975 il limite di lire quattro milioni previsto nel secondo e terzo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384, e la detrazione di lire 36.000 prevista nel medesimo secondo comma dell'articolo 4 del detto decreto sono elevati, rispettivamente, a lire cinque milioni ed a lire 42.000 ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole da: di lire sessantamila, sino alla fine del comma, con le parole: pari alla differenza tra l'ammontare dell'imposta risultante dalla dichiarazione presentata entro il 15 luglio 1975 e la riliquidazione della stessa imposta con l'applicazione delle disposizioni previste per il reddito cumulato prodotto nel 1975 di cui agli articoli precedenti.*

**24. 3. Ciampaglia.**

Poiché l'onorevole Ciampaglia non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire la parola: sessantamila, con la parola: centomila; e la parola: centocinquantamila, con la parola: duecentomila.*

**24. 1. Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Niccolai Giuseppe.**

*Al secondo comma, sostituire le parole: a lire cinque milioni ed a lire 42.000, con le parole: a lire sei milioni ed a lire sessantamila.*

**24. 2. Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Niccolai Giuseppe.**

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerli.

SANTAGATI. Li do per svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 24?

AZZARO, *Relatore*. Esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 24.

PRESIDENTE. Il Governo?

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Ciampaglia non è presente, s'intende che non insista per la votazione del suo emendamento 24. 3.

Onorevole Santagati, mantiene i suoi emendamenti 24. 1 e 24. 2, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati 24. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 24. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

ARMANI, *Segretario legge*:

« Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 e degli articoli 9 e 15 nonché la disposizione dell'articolo 8, lettera *d*), relativa alla elevazione a lire diciottomila della detrazione di cui all'articolo 16, primo comma, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

Con effetto dalla medesima data sono abrogati gli articoli 4 e 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Le disposizioni dell'articolo 8 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1976 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

Con effetto dalla medesima data è abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384.

La disposizione dell'articolo 10 si applica alle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti corrisposti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

I rinvii all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed i riferimenti contenuti nello stesso decreto e nei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 600 e 602, a disposizioni concernenti redditi cumulati con quelli di altri soggetti o assoggettati ad imposta commisurata separatamente, devono intendersi fatti rispettivamente agli articoli 1 e 4 e all'articolo 2 della presente legge.

I sostituti di imposta sui redditi corrisposti al personale dipendente dovranno procedere all'applicazione delle aliquote di imposta di cui alla tabella allegata alla presente legge e delle maggiori detrazioni previste nell'articolo 8 non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e provvederanno ad eseguire eventuali conguagli a partire dal periodo di paga immediatamente successivo.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 24 e la disposizione dell'articolo 8, lettera *d*) relativa all'elevazione a lire diciottomila della detrazione di cui all'articolo 16, primo comma, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si applicano, per l'anno 1975, mediante conguaglio da effettuarsi a fine di anno o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'intero articolo con il seguente:*

Le disposizioni dell'articolo 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1975 relativamente ai redditi posseduti da tale data.

Le disposizioni dell'articolo 8 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1976, relativamente ai redditi posseduti da tale data.

Le disposizioni dell'articolo 9 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano alle ritenute degli interessi, premi ed altri frutti corrisposti successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi a norma del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1974, n. 825, si provvederà ad integrare e coordinare le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 597, 599, 600 e 602. Si provvederà altresì ad uniformare i limiti di volumi d'affari, previsti per le imprese minori, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul valore aggiunto.

**25. 1. Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Nicolai Giuseppe.**

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerlo.

**SANTAGATI.** Poiché dell'argomento ho già parlato ampiamente in sede di discussione sulle linee generali, do per svolto questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al terzo comma, sostituire le parole:* Le disposizioni con le parole: Le altre disposizioni.

**25. 2. Il Governo.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono presentare la dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1975 tra il 1° marzo e il 30 aprile 1976.

**25. 3. Il Governo.**

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

Le persone fisiche e le società o associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono presentare la dichiarazione dei redditi posseduti nell'anno 1975 tra il 1° marzo e il 30 aprile 1976.

Sono prorogati al 30 aprile 1976 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 598, aventi scadenza tra il 1° gennaio e il 29 aprile 1976.

I sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1975, tra il 1° marzo e il 30 aprile 1976.

**25. 4. Il Governo.**

L'onorevole ministro delle finanze intende illustrarli?

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Desidero precisare che l'emendamento 25. 4 assorbe l'emendamento 25. 3, il quale di conseguenza deve considerarsi ritirato. Do per svolto l'emendamento 25. 2.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 25?

**AZZARO, Relatore.** Esprimo parere contrario all'emendamento Santagati 25. 1 e favorevole agli emendamenti del Governo 25. 2 e 25. 4.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Il Governo è contrario all'emendamento Santagati 25. 1 e insiste sui suoi emendamenti 25. 2 e 25. 4.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 25. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**SANTAGATI.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione. *(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 25. 2, accettato dalla Commissione. *(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 25. 4, accettato dalla Commissione. *(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo modificato secondo gli emendamenti approvati.

*(È approvato).*

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente articolo 25-bis:*

« I ruoli dell'imposta sul reddito delle persone fisiche istituita con decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo di cui al titolo VI del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dovute in base alle dichiarazioni presentate, rispettivamente, nell'anno 1975 e negli anni precedenti e comprendenti redditi della moglie ovvero dovute per gli anni 1974 e precedenti a seguito di accertamenti in rettifica o di ufficio del reddito complessivo, comprensivo di redditi della moglie, costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta anche nei confronti della moglie.

Entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di mora relativo al pagamento delle imposte dovute in base ai ruoli di cui al precedente comma, la moglie può, limitatamente ai tributi non assolti, proporre ricorso avverso il ruolo a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per inesistenza totale o parziale, con riguardo ai propri redditi, dell'obbligazione tributaria. Il ricorso non è ammesso avverso il ruolo relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base a dichiarazione sottoscritta anche dalla moglie.

Gli accertamenti in rettifica o di ufficio aventi per oggetto i tributi indicati nel primo comma notificati posteriormente al novantesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge devono essere intestati anche alla moglie ed a questa notificati se alla formazione della base imponibile hanno concorso anche redditi della stessa.

Se alla formazione del reddito complessivo dell'imposta complementare hanno concorso redditi della moglie e l'accertamento viene definito con le modalità indicate nell'articolo 34 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, l'atto di adesione ivi previsto deve essere sottoscritto, se posto in essere successivamente all'entrata in vigore della presente legge, anche dalla moglie o da un suo rappresentante.

A seguito di accertamenti in rettifica o di ufficio relativi a tributi indicati nel pri-

mo comma, non si tiene conto dei redditi della moglie ai fini della omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione e delle relative sanzioni penali e amministrative e delle maggiorazioni di imposta e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, limitatamente alle quote non corrisposte, salvo che la moglie abbia sottoscritto la dichiarazione ».

25. 0. 1.

**Il Governo.**

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro delle finanze intende illustrarlo?

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Lo do per svolto, signor Presidente, e ne raccomando alla Camera l'approvazione.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

**AZZARO, Relatore.** La Commissione esprime parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo 25. 0. 1, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 26.

**ARMANI, Segretario,** legge:

« I termini previsti nel secondo e terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, già prorogati con l'articolo 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, e con l'articolo 2, primo comma, della legge 14 agosto 1974, n. 354, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1976 ed al 31 dicembre 1978.

Con decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi del secondo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, saranno apportate alle norme dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 597, 599, 600, 602, le modificazioni necessarie per integrarle e coordinarle con i principi e le disposizioni della presente legge. Si provvederà altresì a norma del citato articolo 17 ad uniformare i limiti di volume d'affari previsti per le imprese minori ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul valore aggiunto.

Nei testi unici previsti nel terzo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, devono essere anche raccolte e coordinate sistematicamente le disposizioni di

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

legge relative alle materie oggetto di ciascun testo unico entrate in vigore successivamente all'emanazione dei decreti di cui al primo comma dello stesso articolo e fino a due mesi prima dell'emanazione dei testi unici medesimi.

L'autorizzazione di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è estesa all'anno 1976 nei limiti degli stanziamenti in bilancio per tale anno e con l'applicazione della disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'intero articolo.*

26. 1. **Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Niccolai Giuseppe.**

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerlo.

SANTAGATI. Molto brevemente spiegherò le ragioni per le quali non ritengo che debba essere approvato l'articolo 26. Con esso, infatti, si prorogano ulteriormente i termini previsti dalla legge delega per la riforma tributaria. Vorrei osservare che il modo surrettizio con il quale si cerca di prorogare l'efficacia della legge delega non sembra molto ortodosso, dal momento che i termini previsti dall'articolo 17 di tale legge erano già stati prorogati una prima volta il 24 luglio 1972 e una seconda volta il 14 agosto 1974. Con l'articolo 26 se ne chiede un ulteriore slittamento al 31 dicembre 1976 e al 31 dicembre 1978. Viene così vanificato il principio in base al quale fu dato al Governo un mandato perentorio per l'assolvimento di talune incombenze. Conferendo al Governo una delega indefinita ed indeterminata, contraria ai principi sanciti dall'articolo 76 della Costituzione, si espropria il Parlamento del suo potere legislativo. È per questo che proponiamo di sopprimere l'intero articolo 26 del disegno di legge.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, sostituire le parole: dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 597, 599, 600 e 602, con le parole: dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, 598, 599, 600, 601, 602, e 26 ottobre 1972, n. 637.*

26. 2.

**Il Governo.**

L'onorevole ministro delle finanze intende svolgerlo?

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 26?

AZZARO, *Relatore*. Poiché riteniamo necessaria la proroga, esprimo parere contrario all'emendamento Santagati 26. 1. Esprimo invece parere favorevole all'emendamento del Governo 26. 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Esprimo parere contrario all'emendamento Santagati 26. 1 e insisto sull'emendamento del Governo 26. 2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 26. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 26. 2, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo così modificato.

*(È approvato).*

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente articolo 26-bis:*

Il primo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Gli interessi passivi, salvo quanto previsto nei successivi commi, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa, comprese le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive, e l'ammontare com-

plessivo di tutti i ricavi e proventi, compresi quelli che fruiscono di esenzioni ed esclusi quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta; tuttavia gli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni pubbliche esenti a norma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 604, concorrono a formare l'ammontare complessivo per i nove decimi del loro importo. Ai fini del rapporto i proventi immobiliari di cui al secondo comma dell'articolo 52 si computano nella misura ivi stabilita; i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze; le rimanenze di cui agli articoli 62 e 63 si computano nei limiti degli incrementi formati nel periodo d'imposta».

In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, la parte delle perdite dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge che deriva dalla deduzione di interessi passivi effettuata con criteri diversi da quelli stabiliti dal presente articolo, non può essere portata in diminuzione del reddito complessivo imponibile degli esercizi successivi.

Le disposizioni del presente articolo si applicano dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

26. 0. 1.

**Il Governo.**

L'onorevole ministro delle finanze intende svolgerlo?

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Lo do per svolto, signor Presidente, e ne raccomando alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

AZZARO, *Relatore*. Parere favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voli. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo 26. 0. 1, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Suspendo la seduta fino alle 16.

**La seduta, sospesa alle 12,50, è ripresa alle 16.**

### **Annunzio di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

CAVALIERE: « Passaggio in ruolo in qualità di professore straordinario universitario dei docenti in possesso dei tre titoli di assistente ordinario, libero docente ed incaricato stabilizzato o dichiarato maturo prima del 1° ottobre 1973 » (4116).

Sarà stampata e distribuita.

### **Annunzio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.**

PRESIDENTE. Il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Frau, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 629, 7 e 9, del codice penale (estorsione aggravata) (doc. IV, n. 264).

Tale domanda sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

### **Proposte di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, per i quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

#### *Il Commissione (Interni):*

« Autorizzazione a concedere un contributo straordinario di un miliardo di lire in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi » (approvato dalla I Commissione del Senato) (3949);

*IV Commissione (Giustizia):*

« Modifiche agli articoli 28 e 29 della legge 17 maggio 1952, n. 629, e agli articoli 13, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1280, relativi alla composizione dei consigli d'amministrazione degli archivi notarili » (*approvato dalla II Commissione del Senato*) (1916);

*X Commissione (Trasporti):*

« Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto » (3984); BELLUSCIO ed altri: « Modifica alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, concernente le norme sulla navigazione da diporto, per il rilascio di patenti per fuoribordo » (514) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*);

*XIII Commissione (Lavoro):*

« Modifiche alla legge 3 maggio 1955, n. 408 » (3985).

Le suddette proposte di trasferimento saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato il seguente nuovo articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente articolo 26-ter:*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 giugno 1976, sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, uno o più provvedimenti aventi valore di legge al fine di:

a) adeguare il trattamento tributario attualmente applicato agli assegni familiari e alle quote di aggiunta di famiglia nonché alle maggiorazioni della pensione, sostitutive degli assegni familiari, in modo da statuire, anche con opportuna gradualità temporale, e a partire dal 1° gennaio 1977, che essi non concorrono alla determinazione del reddito complessivo delle persone fisiche;

b) armonizzare ed adeguare, anche in relazione alla gradualità prevista, l'applicazione delle norme di cui al secondo e

terzo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni nella legge 16 aprile 1974, n. 114, nonché degli articoli 5, ultimo comma, e 6, ultimo comma, della legge 31 luglio 1975, n. 364.

26. 0. 2.

**La Commissione.**

La Commissione intende illustrarlo ?

LA LOGGIA, *Presidente della Commissione*. Desidero precisare che l'articolo aggiuntivo in questione è stato formulato nell'intento di recepire le istanze di cui si erano fatti portatori gli onorevoli colleghi presentatori degli altri articoli aggiuntivi concernenti il tema degli assegni familiari.

PRESIDENTE. Trattasi cioè degli articoli aggiuntivi de Vidovich 8. 0. 3, Vespignani 18. 0. 1 e Cesaroni 18. 0. 2, che erano stati accantonati nella seduta di ieri. È dunque questo il momento di affrontarne l'esame.

Onorevole de Vidovich, o altro firmatario dell'articolo aggiuntivo 8. 0. 3, ritiene di aderire al nuovo articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione ?

SANTAGATI. L'articolo aggiuntivo 26. 0. 2 è il risultato di un accordo raggiunto nel « Comitato dei nove » fra tutti i gruppi. Con esso si intende regolare l'intera materia relativa agli assegni familiari, in accoglimento, tra l'altro, dei principi che avevamo inteso affermare con i nostri articoli aggiuntivi all'articolo 8. Per queste ragioni, nel preannunciare che il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore dell'articolo aggiuntivo 26. 0. 2, dichiaro che ritiriamo l'articolo aggiuntivo de Vidovich 8. 0. 3.

PRESIDENTE. Anche i firmatari degli articoli aggiuntivi Vespignani 18. 0. 1 e Cesaroni 18. 0. 2 ritengono di aderire all'articolo aggiuntivo della Commissione ?

PELLICANI GIOVANNI. Sì, signor Presidente, desidero dare brevemente conto della ragione per cui il gruppo comunista aderisce all'articolo aggiuntivo 26. 0. 2 della Commissione e ritira gli articoli aggiuntivi Vespignani 18. 0. 1 e Cesaroni 18. 0. 2 relativi alla medesima materia della non tassabilità degli assegni familiari e delle

quote d'aggiunta di famiglia. Anche se con il criterio della gradualità, ci sembra che sia stato accolto, nell'articolo aggiuntivo della Commissione, il principio della non tassabilità — che del resto era in vigore prima dell'introduzione della riforma tributaria — senza per altro intaccare né la progressività dell'imposta, né l'onnicomprensività della tassazione in relazione a tutti i redditi.

Al contrario, vorrei far presente come proprio in questo disegno di legge vi siano esenzioni — a favore, per esempio, dei redditi di fabbricati costruiti prima del 31 dicembre 1976 — con le quali invece viene intaccato il principio della progressività e quello della tassabilità di tutti i proventi delle persone fisiche e delle persone giuridiche, come vedremo illustrando altri emendamenti.

Confermo pertanto il ritiro dei nostri articoli aggiuntivi, che rispecchiavano una nostra proposta di legge, e la nostra adesione all'articolo aggiuntivo proposto dalla Commissione, sul quale — e questo è un fatto positivo — si è raggiunta l'unanimità.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo sull'articolo aggiuntivo 26. 0. 2 presentato dalla Commissione?

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Il Governo è favorevole all'articolo aggiuntivo della Commissione. Per altro vi è una preoccupazione della quale bisogna tener conto. Quando noi parliamo di assegni familiari e di quote d'aggiunta di famiglia, parliamo evidentemente di qualche cosa che vuole avere un significato tecnico molto preciso. Non basta che in qualche settore o in qualche singola azienda si diano dei compensi chiamandoli aggiunta di famiglia perché essi godano di questo trattamento. Infatti, specialmente in alcuni settori (in alcune aziende di credito, a quanto mi consta), vengono date delle somme integrative al titolo abusivo di aggiunta di famiglia o di assegni familiari. Pertanto propongo di aggiungere alla lettera a) dell'articolo aggiuntivo 26. 0. 2 il seguente periodo finale: « L'esclusione dalla base imponibile non potrà in nessun caso superare gli importi corrisposti agli aventi diritto secondo le norme del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, e

le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e successive modificazioni ».

Non basta insomma che qualcuno attribuisca questo nome di « assegni familiari » a certi compensi per conseguirne l'esenzione.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta questa modificazione proposta dal Governo?

**LA LOGGIA, Presidente della Commissione.** La accetta, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 26. 0. 2 della Commissione integrato secondo la modificazione proposta dal Governo e accettata dalla Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

**ARMANI, Segretario,** legge:

« Il punto n. 12 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

“ 12) tutti gli altri costi e spese documentati. I costi e gli oneri non documentati sono deducibili nella misura forfettaria dell'1 per cento dell'ammontare lordo dei ricavi ” ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'intero articolo con il seguente:*

Il punto 12) dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« 12) tutti gli altri costi e spese documentati. I costi e gli oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali forfettarie dell'ammontare lordo dei ricavi:

del 2 per cento dei ricavi fino a 10 milioni;

dell'1 per cento dei ricavi oltre i 10 milioni e fino ai 50 milioni;

dello 0,50 per cento dei ricavi oltre i 50 milioni e sino ai 180 milioni ».

27. 3.

**La Commissione.**

La Commissione intende illustrarlo?

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

LA LOGGIA, *Presidente della Commissione*. Si tratta, signor Presidente, di un emendamento che il « Comitato dei nove » ha elaborato nell'intento di venire incontro alle esigenze prospettate dagli onorevoli Serrentino ed altri e Santagati ed altri nei loro rispettivi emendamenti 27. 2 e 27. 1.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire Pintero articolo con il seguente:*

Il punto 12) dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« 12) tutti gli altri costi e spese documentati. I costi e gli oneri non documentati sono deducibili nella misura forfettaria dell'1 per cento dell'ammontare lordo dei ricavi. Per le imprese minori, per le quali agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, è prevista una unica dichiarazione annuale, i costi e gli oneri non documentati sono deducibili nella misura forfettaria del 3 per cento dell'ammontare lordo dei ricavi ».

**27. 2. Serrentino, Quilleri, Alesi, Giomo, Papa, Alessandrini.**

Onorevole Serrentino, dopo le dichiarazioni dell'onorevole presidente della Commissione, ritiene di aderire all'emendamento 27. 3 o insiste su questo suo ?

SERRENTINO. Ritiro l'emendamento, signor Presidente, in quanto nello spirito di esso si muove anche l'emendamento nuovo della Commissione, che ne recepisce i concetti basilari.

PRESIDENTE. Sta bene. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* l'uno per cento *con le parole:* tre per cento.

**27. 1. Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Niccolai Giuseppe.**

Onorevole Santagati, le rivolgo la stessa domanda che ho posto all'onorevole Serrentino.

SANTAGATI. Pur dichiarandomi disposto a ritirare il mio emendamento 27. 1,

signor Presidente, devo manifestare la mia sorpresa per il fatto che un accordo che era stato raggiunto in sede di « Comitato dei nove » abbia subito, nel breve tragitto tra una sala del quarto piano di questo palazzo e quest'aula, delle modificazioni che non erano state portate a mia conoscenza. L'accordo era stato raggiunto su detrazioni pari al due per cento fino ad un ammontare di dodici milioni, dell'uno per cento fino a sessanta milioni e dello 0,50 per cento fino a 180 milioni. Sono sorpreso delle modificazioni ora apportate: mi era stato, sì, detto che avrebbe avuto luogo una riunione al fine di rendere più razionale la formulazione sulla quale era stato raggiunto l'accordo; ma ora l'emendamento è stato modificato in senso peggiorativo. Mi sembra che la buona fede di tutti noi debba essere fuori di discussione, altrimenti sarebbe necessario ricorrere al resoconto stenografico anche per le riunioni delle Commissioni in sede referente e dei Comitati ristretti. L'accordo era stato raggiunto nei termini di cui ho detto poc'anzi; anzi, in un primo momento la detrazione nella misura del due per cento era stata riferita ad un ammontare complessivo di ottanta milioni, cifra poi ridotta — come ella, onorevole sottosegretario, ricorderà — a sessanta milioni, accettando così una proposta del ministro. Mi meraviglio del fatto che ora siano state apportate simili variazioni.

LA LOGGIA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Presidente della Commissione*. Effettivamente, l'onorevole Santagati ha ragione nel riscontrare una difformità fra il testo dell'emendamento testé presentato dalla Commissione ed il testo che, in linea di massima, era stato concordato in sede di « Comitato dei nove ». Ma il collega Santagati, quando fu avvertito dall'onorevole Serrentino che un ulteriore sforzo sarebbe stato fatto per cercare una formulazione più razionale per l'applicazione dei principi concordati, sapeva già che si sarebbe trovato di fronte ad un nuovo testo dell'emendamento. Ora, questo nuovo testo non è per nulla peggiorativo del precedente, in quanto prevede un meccanismo di detrazioni articolato per scaglioni. Il testo definitivo prevede infatti una detrazione

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

di una certa entità fino ad un determinato limite; poi una ulteriore detrazione per la parte eccedente tale limite e compresa entro un secondo limite; ed infine un'altra detrazione per la parte ancora eccedente. In sostanza, la detrazione iniziale si applica sempre, per la quota relativa. Quindi questo testo è migliorativo, ed evita che nel « salto » tra uno scaglione e l'altro si determinino conseguenze non razionali, come quelle che si sarebbero avute in base alla vecchia formulazione, secondo la quale le detrazioni venivano calcolate in maniera molto disuguale. Prego quindi il collega Santagati di valutare con attenzione gli elementi che ho fornito alla sua attenzione.

SANTAGATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Fino a prova contraria, anche in materia tributaria la matematica non è un'opinione. L'emendamento originariamente concordato rappresentava già un compromesso rispetto ad altre formulazioni, come ad esempio quella da me proposta che prevedeva una deduzione forfettaria superiore a quella prevista dal Governo. Lo onorevole La Loggia dovrebbe quindi illustrare la situazione nella sua interezza: in sostanza, il Governo sosteneva una soluzione in virtù della quale era consentita una deduzione forfettaria dell'1 per cento per ricavi fino a 180 milioni. E così, onorevole ministro?

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Quel testo era frutto di una modificazione apporata dal Senato.

SANTAGATI. Ma il Governo era per il suo mantenimento. Dal canto suo, l'onorevole Serrentino chiedeva che si introducessero dei correttivi; e quanto a me, a nome del mio gruppo, ne proposi uno che era il più radicale: proposi cioè che fino a 180 milioni il *forfait* fosse del 3 per cento su tutte le spese deducibili. L'onorevole Serrentino, in seguito, ha manifestato disposizione a raggiungere un compromesso (si discute infatti proprio per trovare il modo di accorciare le distanze). La preoccupazione del ministro — l'ho compreso subito — era che un eccessivo aumento delle percentuali forfettizzate potesse far contrarre il gettito. Si è dunque scelta la via di mezzo, che — almeno fino a pochi minuti fa

— era questa: una percentuale del 2 per cento fino a 12 milioni, per dare ai piccoli contribuenti la possibilità di operare una forfetizzazione maggiore, anche perché essi non tengono una contabilità regolare (sono parole del ministro), non sono in condizioni di poter documentare tutte le deduzioni, come possono invece fare le grandi aziende, che hanno la necessaria attrezzatura. Si è poi proposto di lasciare l'1 per cento solo per i ricavi medi, dai 12 ai 60 milioni. L'onorevole sottosegretario, anzi, aveva proposto un limite di 80 milioni, ridotti poi nella « stretta » finale a 60. Io mi appello alla lealtà del ministro, perché egli stesso si è fatto latore di queste proposte. Si è anche detto che il minore introito derivante dai piccoli contribuenti sarebbe stato compensato dal maggiore introito derivante dai grandi, poiché dal limite dei 60 milioni in su la percentuale passa dall'1 allo 0,50 per cento.

Questo era quanto si era convenuto. Non capisco quindi quale sia il miglioramento rispetto alla soluzione che era stata raggiunta in « Comitato dei nove » dopo lunga discussione. Trasformare i limiti da 12 a 10 e da 60 a 50 milioni significa diminuire, e non aumentare le fasce di agevolazione.

LA LOGGIA, *Presidente della Commissione*. Non sono più fasce.

SANTAGATI. Mi lasci finire. Eravamo tutti d'accordo, compreso lei, onorevole La Loggia: se poi ha cambiato opinione, che colpa ne ho io? Le parole hanno un loro significato preciso: qui si parla di ricavi, non di altre cose. Si era detto di fissare il 2 per cento fino ai 12 milioni e l'1 per cento fino ai 60 milioni. Mi sembra che la matematica non lasci posto a dubbi.

Sotto questo profilo, quindi, il nuovo emendamento proposto dalla Commissione è peggiorativo rispetto agli accordi. Che esso poi riguardi le fasce o le gabbie, non ha alcuna importanza!

LA LOGGIA, *Presidente della Commissione*. Come no?

SANTAGATI. L'interessante è che si era trovato l'accordo sulle cifre di 12 e 60 milioni, mentre ora si propone di ridurre queste cifre rispettivamente a 10 e 50.

SERRENTINO. Chiedo di parlare.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRENTINO. Il testo dell'emendamento proposto dalla Commissione è stato rettificato, è vero: infatti i 12 milioni per la prima fascia sono stati ridotti a 10. Questa è stata l'unica modificazione; e ne spiego subito i motivi all'onorevole Santagati, che potrà così comprendere la differenza tra questo emendamento e il testo che era stato difeso dal Governo.

Il testo attuale dell'articolo 27 prevede fino ai 60 milioni la detrazione forfettaria dell'1 per cento, pari a 600 mila lire.

Con l'emendamento 27. 3 la situazione di fatto diventa la seguente: 240 mila lire fino a 10 milioni; altre 400 mila lire dai 10 ai 50 milioni, cioè per i 40 milioni successivi. Siamo già arrivati a 640 mila lire, e superiamo quindi, già a 50 milioni, la detrazione originariamente prevista. Vi è inoltre da aggiungere uno 0,50 per cento sui successivi 10 milioni, che fanno salire il totale a 690 mila lire.

Ho fatto l'esempio dei 60 milioni perché è stato quello citato dall'onorevole Santagati. Se egli mi ha seguito mentalmente nel conteggio, penso che debba concludere che semmai quella danneggiata è solamente la fascia dai 10 ai 12 milioni, cioè quella piccola fascia la quale avrebbe una detrazione di 220 anziché di 240 mila lire. Per tutti gli altri casi non vi sarebbe un danno, ma anzi un vantaggio.

SANTAGATI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Mi sembra che anche l'onorevole Serrentino abbia riconosciuto esplicitamente che un peggioramento c'è, sia pur limitato alla fascia compresa tra i 10 e i 12 milioni.

Il punto, ad ogni modo, non è questo: a me dispiace che un emendamento sul quale sembrava raggiunto un accordo tra tutti i membri del « Comitato dei nove » abbia subito una involuzione senza il mio consenso, e per di più a danno proprio di quei piccoli operatori che, soprattutto nelle zone depresse come il Mezzogiorno, hanno particolarmente bisogno di aiuto.

Vorrei quindi almeno chiedere agli altri membri del « Comitato dei nove » di modificare questa seconda stesura dell'emenda-

mento, sostituendo la cifra « 12 » alla cifra « 10 », nei due punti ove essa ricorre, e lasciando tutto il resto invariato.

PRESIDENTE. Onorevole presidente della Commissione?

LA LOGGIA, *Presidente della Commissione*. Accetto questa modificazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo accetta quest'ultima versione dell'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Con ciò penso che il suo emendamento si possa intendere ritirato, non è vero, onorevole Santagati?

SANTAGATI. Certamente, signor Presidente, e la ringrazio.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 27. 3, accettato dal Governo, il cui testo definitivo (interamente sostitutivo dell'articolo 27) così suona:

« Sostituire l'articolo 27 con il seguente:

Il punto 12) dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

” 12) tutti gli altri costi e spese documentati. I costi e gli oneri non documentati sono deducibili nelle seguenti percentuali forfettarie dell'ammontare lordo dei ricavi:

del 2 per cento dei ricavi fino a 12 milioni;

dell'1 per cento dei ricavi oltre i 12 milioni e fino ai 50 milioni;

dello 0,50 per cento dei ricavi oltre i 50 milioni e fino ai 180 milioni ” ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 28. Se ne dia lettura.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Per le successioni apertesi e le donazioni fatte dopo l'entrata in vigore della presente legge, la tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituita dalla seguente:

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

## IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

*Aliquote e percentuali per scaglioni.*

VALORE IMPONIBILE (scaglioni, in milioni di lire)	a) Aliquote sul valore globale del- l'asse eredi- tario netto	b) Aliquote sulle quote di eredità e sulle donazioni		
		Fratelli e so- relle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 1 fino a 2 . . . . .	—	—	—	3
» 2 » 3,5 . . . . .	—	—	3	4
» 3,5 » 5 . . . . .	—	3	4	6
» 5 » 15 . . . . .	—	5	7	10
» 15 » 30 . . . . .	—	8	11	15
» 30 » 50 . . . . .	3	9	12	17
» 50 » 100 . . . . .	5	11	15	20
» 100 » 175 . . . . .	8	12	17	22
» 175 » 250 . . . . .	11	14	19	24
» 250 » 350 . . . . .	15	15	20	25
» 350 » 500 . . . . .	19	16	21	26
» 500 » 700 . . . . .	23	17	22	27
» 700 » 1.000 . . . . .	27	18	23	28
» 1.000 . . . . .	31	19	24	29

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'intero articolo con il seguente:*

La tariffa allegata al decreto del Presi-

dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituita, per le successioni aperte e le donazioni fatte dopo l'entrata in vigore della presente legge, dalla seguente:

Oltre 2 fino a 3,5 . . . . .	—	—	—	3
» 3,5 » 5 . . . . .	—	—	3	4
» 5 » 10 . . . . .	—	3	4	6
» 10 » 20 . . . . .	—	5	7	10
» 20 » 50 . . . . .	—	8	11	15
» 50 » 100 . . . . .	3	12	15	20
» 100 » 175 . . . . .	5	16	20	25
» 175 » 250 . . . . .	8	20	25	30
» 250 » 350 . . . . .	11	25	30	35
» 350 » 500 . . . . .	15	30	35	40
» 500 » 700 . . . . .	19	35	40	45
» 700 » 1.000 . . . . .	23	40	45	50
» 1.000 » 1.300 . . . . .	27	45	50	55
» 1.300 . . . . .	31	50	55	60

28. 1. Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Nicolai Giuseppe.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SANTAGATI. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento all'articolo 28?

AZZARO, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 28. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 28 nel testo della Commissione.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente articolo 28-bis:*

È esente dall'imposta sulle successioni e donazioni, purché sia di valore inferiore a lire 50 milioni, l'immobile di proprietà del defunto, adibito ad uso di abitazione, che non abbia caratteristiche di lusso e sia già in possesso del coniuge superstite, dei figli o dei genitori.

**28. 0. 1. Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Niccolai Giuseppe.**

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerlo.

SANTAGATI. Lo considero già illustrato in sede di discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo all'articolo 28?

AZZARO, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Concordo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Santagati, mantiene il suo articolo aggiuntivo 28. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Si dia lettura dell'articolo 29.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Nelle successioni in linea retta e a favore del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, di valore inferiore a lire cinquanta milioni, devoluti a favore di agricoltori coltivatori diretti, è ridotta del quaranta per cento alle condizioni previste dall'articolo 25, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 643, e successive modificazioni ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* cinquanta milioni, *con le parole:* settanta milioni; *e le parole:* del quaranta per cento, *con le parole:* della metà.

**29. 1. Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Niccolai Giuseppe.**

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerlo.

SANTAGATI. Anche questo emendamento può considerarsi svolto in sede di discussione sulle linee generali.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

AZZARO, *Relatore*. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 29. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 30.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Il reddito dei fabbricati di cui al secondo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1976 e che siano completati in ogni loro parte entro il 31 dicembre 1978, è esente dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'intero articolo.*

30. 2. **Todros, Busetto, Buzzoni, Cesaroni, Ciai Trivelli Anna Maria, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Nicolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaeli, Tani, Terraroli, Vespignani.**

L'onorevole Todros ha facoltà di svolgerlo.

TODROS. Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi su questo articolo inserito dal Senato nel testo originario del provvedimento governativo, perché, sia per il contenuto dell'articolo, sia per il metodo con il quale esso è stato introdotto, ritengo necessario un attento esame in ordine alle conseguenze che ne deriverebbero nell'intero settore edilizio, a proposito del quale recentemente questa Camera ha adottato provvedimenti il cui contenuto si orienta per certo nella direzione opposta al dispositivo dell'articolo in oggetto. In occasione della conversione in legge del decreto-legge n. 376, relativo

a misure congiunturali d'emergenza recentemente approvate, la Camera aveva respinto il tentativo di introdurre in quei provvedimenti un emendamento analogo all'articolo 30 in esame, per una serie di considerazioni. Mentre dunque la Camera respingeva allora questo tentativo, con l'accordo del Governo, appena due giorni dopo l'approvazione della relativa legge n. 492 di conversione il Senato, esaminando questo provvedimento, reintroduceva (sempre con l'assenso del Governo) ciò che la maggioranza, il Governo e l'intera Assemblea avevano respinto in altra sede.

Giudico per lo meno strano questo atteggiamento: se il contenuto di un articolo, in questo momento, per i suoi negativi riflessi sulla drammatica crisi economica del settore edilizio, è ritenuto non in linea con la direzione dei provvedimenti approvati, non comprendo come mai il Governo abbia assunto due atteggiamenti perfettamente contraddittori nel giro di pochi giorni.

Prescindendo dalla polemica su questo aspetto, prego gli onorevoli colleghi di esaminare la portata dell'articolo 30, di cui proponiamo la soppressione. La riforma aveva eliminato le esenzioni venticinquennali, riconoscendo che in passato esse erano state uno degli incentivi per la distorsione del mercato edilizio e della produzione edilizia, soprattutto a vantaggio dell'edilizia speculativa privata. Infatti l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 aveva limitato ai soli interventi di edilizia economica e popolare nell'ambito delle aree espropriate in base alla legge n. 16 l'esenzione per 25 o per 15 anni dall'imposta locale sui redditi. Già nel 1973 questa linea di tendenza, volta ad incentivare, attraverso l'esenzione, gli interventi nell'ambito dei piani di zona, ove non incide la rendita parassitaria sulle aree, era dunque emersa; tendenza che poi si era rafforzata con i provvedimenti approvati nel maggio e nell'ottobre successivi (leggi nn. 166 e 492) e che, come fu sostenuto da tutte le parti e dallo stesso Governo, occorreva proseguire — proprio per le caratteristiche speculative che ha il mercato privato all'esterno dei piani di zona — e ciò non solo mediante l'esenzione, bensì anche mediante contributi dello Stato agli interventi privati e pubblici nell'ambito di aree la cui espropriazione eliminava la rendita e permetteva di immettere nel mercato, attraverso il condizionamento dell'articolo 35, edilizia a basso prezzo e a basso affitto.

Questa tendenza degli ultimi anni viene con questo articolo completamente stravolta, in quanto l'articolo stesso fa riferimento all'articolo 64 della legge n. 1034, con ciò, di fatto, riconoscendo nuovamente l'esenzione venticinquennale per edifici che sono immessi sul mercato a prezzi favolosi, creando turbative nel mercato edilizio già così sconvolto dagli alti prezzi rispetto alla domanda esistente.

Quindi l'articolo in esame va contro tutte le tendenze e tutte le affermazioni fatte dal ministro Bucalossi in occasione dell'approvazione della legge n. 166. Inoltre, sia la maggioranza sia le altre forze politiche hanno riconosciuto la necessità di stimolare la ripresa del settore dell'edilizia abitativa, orientandola però in termini diversi dal passato, non quindi nel senso di incentivare perché si costruisca in qualsiasi posto e in qualsiasi modo, ma perché si immettano nel mercato edifici che, sottratti alla rendita, siano alla portata della domanda esistente.

Si tratta, perciò, di un articolo estremamente delicato: pregherei dunque la maggioranza, il relatore e il Governo di esaminare, così come è stato fatto attentamente in Commissione due mesi fa, la possibilità di sopprimere questo articolo, la cui approvazione creerebbe addirittura qualche probabilità di dubbio interpretativo in considerazione del fatto che il decreto del Presidente della Repubblica n. 601 prevedeva un doppio regime (25 anni per le case costruite in base alla legge n. 167 con diritto di superficie e quindici anni per quelle costruite sempre nell'ambito della legge n. 167, ma su aree in proprietà). Ora, si arriverebbe all'assurdo: due anni dopo l'approvazione di questi provvedimenti, quando la crisi è esplosa in modo più drammatico, noi torneremo indietro rispetto all'indirizzo fissato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 601, concedendo a tutti una esenzione di 25 anni, fermo rimanendo il dubbio che le abitazioni costruite in base alla legge n. 167 su aree con diritto di proprietà debbano ancora fruire solo dell'esenzione quindicennale.

Di conseguenza, per eliminare questi dubbi e seguire l'indirizzo espresso recentemente dalla maggioranza e dalle altre forze politiche nei dibattiti su questa materia, chiedo al Governo di accogliere il nostro emendamento soppressivo dell'articolo 30.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole:* 31 dicembre 1976, *con le parole:* 31 dicembre 1978; *e le parole:* 31 dicembre 1978, *con le parole:* 31 dicembre 1980.

**30. 1. Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Nicolai Giuseppe.**

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerlo.

**SANTAGATI.** Ho il dovere di essere non troppo sintetico su questo argomento, ma non voglio neppure riprendere le ampie discussioni che si sono fatte in Commissione.

Desidero innanzitutto, sul piano puramente retrospettivo, far presente che in Commissione questo articolo è stato votato e approvato, sia pure con il voto contrario delle sinistre. Già la Camera, quindi, almeno per quanto concerne la fase dell'istruzione in Commissione, si è pronunciata favorevolmente.

Desidero però entrare nel merito dell'articolo, illustrando brevemente il nostro emendamento. Sappiamo che l'edilizia privata ha subito una mortificazione enorme in questi ultimi anni, per cercare di incentivare la costruzione di case, con leggi cosiddette « illuminanti »: ma di case in Italia se ne costruiscono sempre meno. Questo articolo 30 vuole costituire un'incentivazione, facendo sì che i cittadini siano allettati dall'esenzione venticinquennale dall'ILOR ad investire i loro sudati risparmi nell'acquisto di case. Si vuole, cioè, ridare al cittadino un certo senso di affezione, che attualmente si è perduto, verso l'investimento immobiliare; vi è una disaffezione, e ce ne rendiamo conto, anche se sappiamo che in ogni cittadino italiano cova sempre il sogno, ormai difficilmente realizzabile, di comprarsi o costruirsi una casa.

L'esperienza ha dimostrato, con la legge Tupini, la legge Aldisio, le leggi successive dell'immediato dopoguerra, e poi tutta la serie di agevolazioni fiscali che sono state concesse nel corso degli ultimi trent'anni, che l'esenzione venticinquennale rappresenta un notevole incentivo anche di ordine psicologico. Il fatto che il cittadino sappia di non dover pagare tasse e imposte sui fabbricati (oggi l'ILOR) per venticinque anni costituisce un incentivo all'acquisto. Si tratta, ripeto, di un fatto psicologico, anche se sul piano economico

il discorso potrebbe non avere altrettanta forza. Soprattutto nel sud, e credo anche nelle altre zone d'Italia, questo incentivo psicologico ha indotto molti cittadini a non recedere dall'acquisto o dalla costruzione di case, sapendo di poter godere per venticinque anni dell'esenzione fiscale sul fabbricato.

Per questo riteniamo che l'articolo, già approvato in Commissione, debba essere approvato anche in aula. Sugeriamo per altro un emendamento migliorativo. L'attuale testo prevede che le agevolazioni abbiano applicazione nei riguardi di costruzioni iniziate entro il 31 dicembre 1976 e che siano completate entro il 31 dicembre 1978. Per rendere la norma ancora più incentivante, noi chiediamo che la data del 31 dicembre 1976 venga spostata al 31 dicembre 1978. Occorre infatti tener conto che prima che la legge diventi tale, prima che venga pubblicata e resa di pubblica ragione, trascorreranno alcuni mesi. Quando finalmente, anche attraverso la divulgazione giornalistica e le notizie che potranno venire dalle associazioni interessate, il cittadino saprà di poter godere di questo beneficio, sarà stimolato a costruire, e non solo per un periodo ridotto di otto o nove mesi, ma per un periodo che noi riteniamo dovrebbe essere opportunamente portato fino al 31 dicembre 1978.

Correlativamente, spostando di due anni la possibilità dell'inizio della costruzione, occorre spostare di due anni anche la data prevista per il completamento della stessa. Con l'emendamento proposto ci manteniamo, cioè, nella logica dell'articolo 30, ed è per questo motivo che ne chiediamo l'approvazione.

SERRENTINO. Chiedo di parlare sull'emendamento soppressivo dell'articolo 30.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRENTINO. L'articolo 30 faceva parte del « pacchetto » di rilancio dell'economia esaminato in quest'aula circa due mesi fa. Successivamente a una presa di posizione di tutti i gruppi in sede di Comitato ristretto, favorevole all'inclusione in quel « pacchetto » di una disposizione analoga a quella contenuta in questo articolo, vi fu un ripensamento da parte del Governo, il quale fece presente che stava per essere trasmesso dal Senato un provvedi-

mento che avrebbe dovuto costituire una « miniriforma » nel campo tributario e chiese allora lo stralcio di questa norma per riportarla nell'attuale provvedimento.

Nell'altra Camera è stato inserito questo articolo 30, che prevede la continuità, per quanto riguarda l'ILOR, di un'esenzione che è unicamente in relazione ai fabbricati di nuova costruzione che abbiano determinate caratteristiche di edilizia economico-popolare. Non è per nulla vero che si venga a privilegiare un determinato tipo di edilizia diverso dalle tipologie richieste dalla legge per le costruzioni economico-popolari; si tratta di fabbricati che devono rientrare per l'appunto nell'ambito di tali caratteristiche. Che da parte comunista si cerchi un certo appiattimento, che si vogliano favorire determinati tipi di edilizia, che si vogliano escludere l'iniziativa privata e il risparmio privato da una partecipazione al nostro rilancio economico, e particolarmente nel settore dell'edilizia, lo comprendiamo bene; ma io devo richiamare l'attenzione di tutti i colleghi che ancora credono nell'apporto veramente determinante dell'iniziativa privata edilizia (che ancora oggi partecipa al 97 per cento per quanto riguarda le nuove costruzioni) affinché si rendano conto della necessità di concedere, com'è previsto dall'articolo 30, una proroga fino al 31 dicembre 1978 per questa agevolazione che scadrebbe il 31 dicembre 1975.

Non si tratta poi di esonerare completamente i nuovi fabbricati, perché voglio far presente all'onorevole Todros che, mentre una volta c'era la possibilità, attraverso questo tipo di provvidenze, di fruire di una esenzione totale, con il nuovo regime tributario, attraverso l'imposta sul reddito delle persone fisiche, un'imposta viene sempre pagata per le abitazioni anche se costruite precedentemente all'entrata in vigore della presente normativa. Verrebbe prevista soltanto un'esenzione per quanto riguarda l'ILOR, che è una caratteristica imposta di tipo patrimoniale. E l'esenzione può essere incentivante a ragion veduta, in virtù di una manovra tributaria che non ha alcun significato iugulatorio verso l'iniziativa pubblica nel settore, ma anzi mira ad integrarla e a completarla. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 30?

AZZARO, *Relatore*. Desidero esprimere su questo punto alcune perplessità, dopo avere ascoltato gli interventi dei colleghi; l'ultima posizione in cui auspicherei di trovarmi è quella di essere in contraddizione con una direttiva data sostanzialmente dalla maggioranza del Parlamento in un'altra occasione — diversa da quella attuale — in cui si è discusso esplicitamente di questa materia. Se la maggioranza del Parlamento ha riconosciuto a questi incentivi degli effetti di distorsione rispetto alla complessiva attività dell'edilizia abitativa, tutto questo — io credo — dovrebbe essere tenuto in debito conto. D'altra parte si dice che ci troviamo in un momento in cui qualsiasi tipo di edilizia deve essere incentivato, vista la situazione di stasi in cui versa il settore.

Esprimo quindi parere... neutrale su questo punto, rimettendomi all'Assemblea e alla sua sovrana decisione in ordine alla eventuale soppressione dell'articolo 30.

Parere contrario, invece, sull'emendamento Santagati 30. 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Questo articolo introdotto dal Senato non trova riscontro in nessuna proposta governativa. Esso fu votato dal Senato a causa di un equivoco: infatti nell'altro ramo del Parlamento, in perfetta buona fede, ma sulla base di un'errata informazione, fu detto che la disposizione in questo senso era stata pressoché unanimemente concordata alla Camera, in sede di approvazione dei decreti-legge dell'agosto scorso, e che soltanto per un incidente tecnico non era stata ivi inserita. Su questa base anch'io mi sono adattato — poiché non avevo nessuna particolare ragione di concedere una esenzione, tanto più che non la credo incentivante — mi sono adattato, ripeto, poiché sembrò che vi fosse una certa unanimità sull'argomento. Successivamente l'equivoco fu chiarito e al Senato mi limitai a consigliare qualche miglioramento tecnico rimettendomi per il resto all'Assemblea, poiché non avevo nessuna convinzione particolare sull'emendamento stesso. In un secondo tempo, addirittura, si venne a sapere che sull'emendamento non solo non vi era stato accordo alcuno, ma vi erano stati alcuni contrasti, sia pure a causa di certi equivoci.

Per tutte queste ragioni, anche per lealtà verso il Senato, non posso che rimet-

termi alla decisione dell'Assemblea, aggiungendo che personalmente voterò per l'emendamento soppressivo.

Infine, esprimo anch'io parere contrario sull'emendamento Santagati 30. 1.

SANTAGATI. Signor Presidente, chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Vorrei far presente alla Presidenza che il mio gruppo ha presentato una formale richiesta di votazione a scrutinio segreto sul mio emendamento 30. 1.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Santagati, per quando verrà il turno del suo emendamento.

Passiamo ai voti. Onorevole Todros, mantiene il suo emendamento 30. 2, per il quale la Commissione e il Governo si sono rimessi all'Assemblea?

TODROS. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione questo emendamento interamente soppressivo dell'articolo 30.

(E approvato).

Risulta pertanto precluso l'altro emendamento Santagati 30. 1.

Si dia lettura dell'articolo 31.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Per i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in società esistenti o da costituire, posti in essere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, ai fini delle imposte sul reddito, le disposizioni del primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. La differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuti ai fini dell'imposta sul reddito non concorre a formare il reddito imponibile dell'impresa o società apportante fino a quando non sia stata realizzata o distribuita ai soci.

Se per effetto del conferimento l'aumento del capitale della società esistente o il capitale della società da costituire è superiore a 5 miliardi di lire, le disposizioni

del comma precedente si applicano a condizione che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentite le regioni dove hanno sede le aziende o i rami d'industria conferiti, abbia accertato che l'operazione risponde a finalità di razionalizzazione della produzione e non pregiudica il mantenimento dei livelli di occupazione. Ai fini di tale accertamento l'impresa o società apportante deve presentare alla segreteria del Comitato una relazione sulle modalità dell'operazione e sui motivi per cui vi si procede, indicando il proprio domicilio fiscale e l'ufficio delle imposte competente. L'accertamento si intende intervenuto in senso positivo qualora il Comitato, nel termine di sei mesi dalla data di presentazione della relazione, non ne abbia comunicato l'esito negativo, con lettera raccomandata, all'ufficio delle imposte e all'impresa o società interessata. Copia della relazione, vistata e datata dalla segreteria del Comitato, deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi dell'impresa o società stessa per il periodo di imposta in cui è avvenuto il conferimento ».

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'intero articolo.*

**31. 1. D'Alema, Pellicani Giovanni, Barca, Brini, Buzzoni, Peggio, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Nicolai Cesarino, Pascariello, Raffaelli, Terraroli, Vespignani.**

*Al secondo comma, sostituire le parole: è superiore a cinque miliardi, con le parole: non è inferiore a un miliardo.*

**31. 2. Pellicani Giovanni, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Nicolai Cesarino, Pascariello, Raffaelli, Terraroli, Vespignani.**

*Al secondo comma, sostituire le parole: sentite le regioni, con le parole: d'intesa con le regioni.*

**31. 3. Pellicani Giovanni, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Nicolai Cesarino, Pascariello, Raffaelli, Terraroli, Vespignani.**

*Al secondo comma, sostituire la parola: conferiti, con le parole: da conferirsi.*

**31. 4. Pellicani Giovanni, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Nicolai Cesarino, Pascariello, Raffaelli, Terraroli, Vespignani.**

**PELLICANI GIOVANNI.** Chiedo di svolgerli io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PELLICANI GIOVANNI.** L'articolo 31, ex 30, si sforza di circondare di garanzie di pubblicità un trattamento tributario di favore per la formazione delle plusvalenze patrimoniali conseguenti alle fusioni e alle divisioni di complessi aziendali o di rami di industrie facenti capo ad una società e da conferire in altre società già esistenti o ancora da costituire.

Si tratta a nostro avviso, a dispetto della supposta coerenza, di un articolo denso di pericoli, anche se parrebbe obbedire alla logica di favorire le riconversioni produttive di cui si avverte la particolare necessità nel momento che stiamo attraversando. Ma ciò non può avvenire, riteniamo, in modo indiscriminato, bensì solo in base a criteri di efficienza finalizzati al mantenimento e allo sviluppo dell'occupazione in determinati settori produttivi.

Se l'articolo venisse approvato, ci troveremo in una situazione di completa liberalizzazione del movimento di capitali nelle aziende, a causa della formazione di plusvalenze che non verrebbero in alcun modo tassate (e con conseguenti surrettizi aumenti di capitale che resterebbero sostanzialmente nel patrimonio della società senza subire alcuna tassazione). Si verrebbe poi a codificare, fra l'altro, la legittimità di manovre nel campo societario, come ne avvengono ormai abbastanza spesso nel nostro paese. A titolo esemplificativo, dirò che potrebbe verificarsi l'eventualità che una società si frazioni in più società, si aggregi ad altre, a loro volta effetto di ulteriori frammentazioni o aggregazioni, senza che le plusvalenze che si formano durante questi processi, ancorché contabilizzate, vengano in alcun modo tassate e senza che tali processi conducano a un effettivo ampliamento della base produttiva del paese, investendo in ipotesi aziende e società che di produttivo hanno soltanto l'etichetta e non la sostanza.

Dietro nostra insistenza in Commissione è stata inserita nell'articolo la disposizione per la quale spetta al CIPE, sentite le regioni, l'accertamento di determinate condizioni in base alle quali la società ha diritto di fruire delle agevolazioni di cui al primo comma; tuttavia ciò avviene soltanto per le società che abbiano un capitale —

non un patrimonio — superiore a cinque miliardi. Il che comporta che sono sottoposte a controllo soltanto limitate operazioni, mentre il resto dell'attività, che potrebbe essere anche speculativa, è lasciato privo di controlli.

Noi auspichiamo per lo meno — e con ciò mi accingo ad illustrare l'emendamento successivo — che il CIPE decida d'intesa con le regioni e che tale controllo sia applicabile anche alle società che, per effetto dello scorporo o della successiva fusione, abbiano un capitale non inferiore al miliardo.

Per questi motivi riteniamo che la materia vada complessivamente riconsiderata, anche per quanto riguarda le fusioni, e auspichiamo che la Camera, ove non ritenesse di rinviare ad un'occasione successiva la considerazione della materia delle ristrutturazioni e riconversioni dell'industria, e dei relativi provvedimenti di agevolazione, anche creditizia, accolga almeno l'emendamento con il quale proponiamo che il limite entro il quale le società debbono essere sottoposte al controllo del CIPE non sia inferiore al miliardo.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al secondo comma, sostituire la parola: conferiti, con le parole: da conferire.*

31. 5.

**Il Governo.**

Onorevole ministro ?

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Signor Presidente, desidererei dare una migliore formulazione tecnica a questo emendamento al secondo comma, aggiungendovi anche una piccola modificazione formale al primo comma.

L'emendamento dovrebbe pertanto sonare così:

*« Al primo comma, sostituire la parola: riconosciuti, con la parola: riconosciuto;*

*al secondo comma, sostituire le parole: i rami d'industria conferiti, con le parole: i complessi aziendali da conferire ».*

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole ministro.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 31 ?

**AZZARO, Relatore.** Parere contrario agli emendamenti D'Alema 31. 1 e Pellicani Giovanni 31. 2 e 31. 3, nonostante il pre-

gio delle argomentazioni, perché ritengo ancora utile l'articolo di cui stiamo discutendo, e inopportune sue modificazioni sostanziali.

La Commissione accetta invece l'emendamento del Governo 31. 5 nella nuova formulazione: si tratta di una rettificazione formale, da preferirsi a quella contenuta nell'emendamento Pellicani Giovanni 31. 4, di analogo contenuto.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Ritengo che il testo attualmente proposto dell'articolo 31, che deriva da una proposta avanzata in Commissione dagli onorevoli Spinelli e Colucci, costituisca un sicuro miglioramento rispetto alla formulazione dell'articolo inserito dal Senato nel testo governativo. Pertanto esprime parere contrario all'emendamento soppressivo, ritenendo utile che questa materia venga regolata nel modo qui proposto.

Ritengo anche che non sarebbe opportuno accogliere gli emendamenti Pellicani Giovanni 31. 2 e 31. 3, sia perché la cifra di 5 miliardi, che era quella contenuta in una vecchia disposizione (mi pare del 1967), è stata mantenuta per le fusioni, ed anche per gli scorpori, nonostante il diverso valore della lira, e quindi di per sé è limitata nel suo contenuto reale, sia perché la dizione « sentite le regioni » mi pare preferibile alla dizione « d'intesa con le regioni » che si vorrebbe inserire nell'articolo in sostituzione della prima.

L'emendamento governativo, come è stato rilevato dal relatore, ha carattere formale, e sembra più completo dell'analogo emendamento Pellicani Giovanni 31. 4.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole D'Alema, mantiene il suo emendamento interamente soppressivo 31. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

**D'ALEMA.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

*(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto).*

Pongo in votazione, nella nuova formulazione, l'emendamento del Governo 31. 5, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Resta così assorbito l'emendamento Pellicani Giovanni 31. 4.

Onorevole Giovanni Pellicani, mantiene i suoi emendamenti 31. 2 e 31. 3, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

PELLICANI GIOVANNI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 31. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 31. 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 31 nel testo modificato secondo l'emendamento del Governo.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente articolo 31-bis:*

Per far fronte ad effettive, indilazionabili esigenze di servizio, in relazione anche all'applicazione dei nuovi tributi previsti dalla riforma tributaria e alla liquidazione dei tributi soppressi, fino al 30 giugno 1977 il personale civile di ruolo e non di ruolo dello Stato comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze è autorizzato, in deroga alle vigenti norme anche relative ai limiti individuali e di spesa e salvi i maggiori limiti stabiliti da altre disposizioni di legge, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo individuale complessivo di 45 ore mensili, elevabili a 60 ore per quello in servizio presso le amministrazioni periferiche delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari nonché per il personale dei ruoli per i servizi meccanografici. Al personale di cui al secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in servizio presso il Ministero delle finanze, può essere corrisposto un compenso per lavoro straordinario nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiore a 45.

A decorrere dal 1° giugno 1975 e fino al 30 giugno 1977, è corrisposto al personale di cui al precedente comma per ogni ora di servizio effettivamente prestata in eccedenza all'orario di lavoro uno speciale compenso pari a lire 750, 700, 650 e 500 rispettivamente per il personale con parametri retributivi dal 100 al 190, dal 213 al 260, dal 297 al 307, dal 370 al 530, nonché a lire 500 per il personale delle carriere direttive con qualifiche ad esaurimento e con qualifiche dirigenziali. A tali fini, sono computabili anche le ore di servizio relative alle prestazioni rese su richiesta dei privati e degli enti non territoriali fuori del normale orario di lavoro dal personale in servizio presso l'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, quando tali prestazioni sono retribuite in base ai normali compensi per lavoro straordinario.

La disposizione del precedente comma non si applica al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

In considerazione dell'eccezionale situazione in cui si trova l'amministrazione finanziaria, conseguente anche all'attuazione della riforma tributaria, e dello straordinario impegno necessario per la normalizzazione del lavoro degli uffici, per il periodo dal 1° settembre 1975 e fino al 30 giugno 1977, è autorizzata la corresponsione al personale di cui al primo comma di compensi speciali incentivanti nei limiti di spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1975, di lire 13.500 milioni per l'anno 1976 e di lire 6.750 milioni per il 1977. Con decreti del ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione, sono determinati i criteri per l'attribuzione dei detti compensi, avuto riguardo anche all'attività dei singoli uffici e alla continuità delle prestazioni rese e senza alcun riferimento alla qualifica posseduta, nonché le modalità di erogazione.

31. 0. 2.

**Il Governo.**

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
SCALFARO

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, mi riservo di illustrare il pensiero del Governo in sede di parere.

**PRESIDENTE.** Sta bene. È stato presentato il seguente altro articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente articolo 31-bis:*

Per far fronte ad effettive, indilazionabili esigenze di servizio fino al 30 giugno 1977, il personale civile di ruolo dello Stato comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze è autorizzato, in deroga alle vigenti norme anche relative ai limiti individuali e di spesa e salvo maggiori limiti stabiliti da altre disposizioni di legge, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo individuale complessivo di 60 ore mensili, elevabili a 90 per quello in servizio presso le amministrazioni periferiche delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari nonché per il personale dei ruoli per i servizi meccanografici. Al personale di cui al secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in servizio presso il Ministero delle finanze, può essere corrisposto un compenso per lavoro straordinario nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiore a 60.

Allo scopo di stimolare l'operosità ed il rendimento e di premiare le maggiori prestazioni rese è consentita, a decorrere dal 1° giugno 1975 e fino al 31 dicembre 1977, in deroga alle disposizioni vigenti, la corresponsione in favore dei dipendenti di cui al precedente comma di un importo pari a lire 1.100 per ogni giorno di effettivo servizio.

La misura dell'importo di cui al secondo comma è aumentata, per ogni ora di servizio effettivamente prestata in eccedenza all'orario di lavoro, di lire 750, 700, 650 e 500 rispettivamente per il personale con parametri retributivi dal 100 al 190, dal 213 al 260, dal 297 al 307, dal 370 al 530, nonché di lire 500 per il personale delle carriere direttive con qualifiche ad esaurimento e con qualifiche dirigenziali. A tali fini, sono computabili anche le ore di servizio relative alle prestazioni nell'interesse del commercio, rese fuori del normale orario di lavoro dal personale in servizio presso l'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, quando tali prestazioni sono retribuite in base ai normali compensi per lavoro straordinario.

La disposizione del precedente comma non si applica al personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

**31. 0. 1. Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Nicolai Giuseppe.**

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerlo.

**SANTAGATI.** È da presumere che il Governo, nel proporre il suo articolo aggiuntivo sostanzialmente reintroduttivo del vecchio articolo 31 del testo del Senato, indubbiamente molto importante, e tale da comportare una spesa di un certo rilievo, abbia tenuto conto della posizione delle forze politiche che formano l'attuale sua (cosiddetta) maggioranza, che abbia valutato, quindi, tutte le implicazioni che la proposta stessa comporta. Che cosa, in sostanza, ha inteso fare il Governo? Ha inteso dare al personale dell'amministrazione finanziaria dei premi, degli incentivi, degli emolumenti per lavoro straordinario, compensi per attività che indubbiamente non sono quelle ordinarie, bensì, essendo collegate all'attuazione della riforma tributaria, rivestono carattere di eccezionalità.

È chiaro quindi che l'intendimento del Governo — e lo si desume dal testo originario — voleva e vuole ancora essere (se non sono intervenuti ulteriori ripensamenti) una giusta ricompensa a dei funzionari, a degli impiegati, a dei lavoratori che, sia al centro sia alla periferia, si erano trovati sempre più impegnati nell'attuazione della riforma tributaria. Ma c'è di più: ci fu una lunga diatriba, una specie di braccio di ferro, tra l'attuale ministro e quei dipendenti del dicastero, macchiati del peccato originale di non essere aderenti, nella stragrande maggioranza, alla « triplice » sindacale. La maggior parte — per non dire la quasi totalità — del personale finanziario (l'ho constatato personalmente in periferia e l'ha constatato più autorevolmente di me l'onorevole Roberti, segretario generale della CISNAL, in periferia e al centro) è iscritto infatti alla CISNAL o a un sindacato autonomo che si riconosce in larga misura nelle posizioni della CISNAL, e in ogni caso non rientra nella « triplice » sindacale. Ecco lo scandalo! Ecco, quindi, la richiesta perentoria della « triplice » di punire questi lavoratori che hanno avuto la tracotanza di non ade-

rire ad essa e hanno mantenuto una posizione autonoma nella dialettica instaurata con la pubblica amministrazione.

Ad un certo punto, il ministro, dopo un lungo braccio di ferro, ritenne (come deve ritenere sempre, a mio avviso, un buon amministratore) di dover giungere ad un accordo. Solo che, quando ad addivenire ad accordi è la « triplice », non v'è scandalo o meraviglia; quando a stipularli sono sindacati diversi dalla « triplice », ecco nascere lo scandalo, la protesta, la meraviglia. La « triplice » si è così avvalsa dei suoi collegamenti con i partiti soprattutto di sinistra, o con gruppi di sinistra in seno ad altri partiti non di sinistra, ed ha voluto infliggere la prima lezione, consistente nel fatto che, quando l'articolo 31 è venuto in discussione al Senato, si è subito detto che era necessario modificarlo. L'onorevole Visentini, non dico nella sua ingenuità (perché non mi sembra che sia un uomo ingenuo), ma nella sua bonomia, nella sua volontà di non prendere mai la spada per la punta, credette di potersi riscattare agli occhi delle sinistre offrendo loro qualche contentino. Tanto è che al Senato il testo del Governo venne modificato, e naturalmente in forma peggiorativa per i dipendenti dell'amministrazione finanziaria, i quali dovevano capire che, essendo fuori della « triplice », dovevano pur pagare qualche pedaggio e umiliazione.

L'onorevole ministro riteneva così di aver messo a posto la sua coscienza e soprattutto il suo dicastero: poteva tranquillamente ritenere che il dibattito presso la Camera non avrebbe riservato sorprese. Ma, si sa, il diavolo fa le pentole, non i coperci! Avvenne dunque che, a somiglianza di Martin che, per un punto, perse la cappa, il ministro Visentini in Commissione per un solo voto perse l'articolo 31! Infatti, nonostante il voto della mia parte politica favorevole alle incentivazioni previste — limitate, per altro — e quello di altri gruppi estranei alla maggioranza, per l'assenza di deputati della maggioranza stessa (ben sette erano i deputati democristiani assenti!) l'articolo fu soppresso.

Motivo di meraviglia poteva venire dal voto contrario di un partito della maggioranza governativa, e cioè il partito socialista; ma in realtà tutti sanno che tale partito segue la comoda politica del doppio binario. Il partito socialista, dunque, insieme col partito comunista, che anche

se formalmente estraneo è sostanzialmente inserito nell'area della maggioranza, determinò la reiezione — quindici voti contrari e quattordici favorevoli — dell'articolo 31.

Ora noi abbiamo presentato un testo che il Governo, se fosse coerente con se stesso, dovrebbe accogliere: si tratta infatti, in sostanza, del testo che il Governo presentò originariamente e che poi subì le modificazioni decise nel corso del dibattito al Senato. Oggi vediamo, dal testo dell'articolo aggiuntivo 31. 0. 2 che è stato distribuito poco fa, che l'impostazione originaria ha subito un'ulteriore correzione. Ma il testo da noi presentato — come ho detto, sostanzialmente analogo a quello originario — contiene norme più favorevoli per il personale. Come si ricorda, infatti, il testo originario del Governo consentiva l'erogazione dei benefici in parola, per lavoro straordinario, fino ad un massimo individuale complessivo pari a 60 ore mensili, elevabili a 90, mentre il testo del Senato prevede un limite di 45 ore, elevabili a 60: c'è stata una falciatura pari ad oltre un terzo.

Riteniamo che il ministro delle finanze sappia fare bene i suoi calcoli. Se dunque egli aveva formulato l'ipotesi delle 60 ore, elevabili a 90, vuol dire che tali misure gli sembravano opportune, vista la situazione dei suoi uffici. Ora non è pensabile che a distanza di qualche mese la situazione si sia modificata al punto che il ministro abbia potuto tranquillamente accettare la riduzione avvenuta nel dibattito al Senato, da 60 a 45 e da 90 a 60 dei limiti massimi suindicati. È evidente che è intervenuto un fattore estraneo alla volontà del ministro; ed è facile identificare tale fattore nell'azione della « triplice » sindacale, in combutta con i partiti di sinistra. Possiamo quindi renderci conto dello stato d'animo dell'onorevole ministro, il quale dopo essere stato costretto a recedere su una parte delle sue proposte, per andare incontro alle richieste dei partiti di sinistra e della « triplice » sindacale, dopo aver dovuto far finta di essersi sbagliato nei suoi calcoli, aderendo alle richieste formulate nel dibattito al Senato, ha poi dovuto subire lo smacco della soppressione dello articolo 31. La reazione del ministro è stata istintiva ed istantanea: egli ha dichiarato infatti che si sarebbe dimesso se l'articolo 31 non fosse stato ripristinato. Pertanto, sull'articolo in questione — ora da far risorgere come articolo 31-bis — grava una sorta

di questione di fiducia, una questione di fiducia, se vogliamo, impropria. In quanto sappiamo che i ministri agiscono nell'ambito della collegialità governativa. È chiaro tuttavia che il ministro non pone la questione di fiducia a caso: la pone avendo consultato gli altri suoi colleghi del Governo; ma è nondimeno chiaro che, a proposito di questo articolo, il ministro ha voluto mostrare la rigidità della sua volontà politica.

Ebbene, signor ministro, una volta tanto siamo d'accordo con lei. Nella discussione di questo provvedimento abbiamo avuto poche occasioni di concordanza, ma questa è una di quelle: direi che siamo d'accordo con la sua prima, originaria manifestazione di volontà. Ecco perché abbiamo voluto presentare l'articolo aggiuntivo 31. O. 1: noi, che siamo ingenui, riteniamo che ella dovrebbe essere molto legato a questo testo, perché è quello che ha proprio la paternità del ministro delle finanze: non penso quindi che ella voglia rinnegare tale paternità (anche se così ha fatto al Senato, almeno in parte). Con questo nostro articolo aggiuntivo, signor ministro, le diamo la possibilità di riprendersi il figlio primigenio, di cui indubbiamente è l'autore diretto, certo e non discusso.

Insistiamo, quindi, perché venga approvato il testo che il ministro aveva originariamente presentato.

Non possiamo però non sottolineare che, ad un certo momento, il ministro ha anche cercato di giungere ad una mediazione, di trovare ulteriori accordi con i gruppi dissidenti. L'ha fatto, forse, su invito dell'onorevole Moro, che questa mattina abbiamo visto non in aula, per carità — perché l'onorevole Moro non ci degna della sua confidenza — ma passeggiante negli ambulacri della Camera, e non certo per prendersi un caffè alla *buvette*, perché quando ha bisogno di queste cose l'onorevole Moro se le fa portare a domicilio, nel suo ufficio di palazzo Chigi. È chiaro, quindi, che l'onorevole Moro è venuto qui per fare il mediatore; e credo che qualcosa abbia mediato, perché, mentre fino a ieri i comunisti erano sul piede di guerra, e nel « Comitato dei nove » facevano i capricci, o facevano resistenza (non quella storica, la resistenza ...fiscale), nell'ultima riunione del Comitato, tenutasi esattamente alle 14,15, i comunisti si sono trasformati in tanti agnellini, tanto buoni, tanto cortesi, tanto comprensivi, tanto gover-

nativi. I socialisti, è vero, puntano ancora un po' i piedi, forse perché vogliono essere più realisti del re, e mostrarsi quindi più rigidi dei loro compagni di estrema sinistra, o forse perché stanno ancora trattando per ottenere qualcosa che ufficialmente non siamo ancora in grado di appurare.

Il frutto di tutte queste belle mediazioni, di cui l'onorevole Moro è stato indubbiamente il maggiore artefice, consiste nel nuovo, ultimissimo testo che viene sottoposto alla nostra attenzione; un testo in cui il ministro aggiunge ulteriori limitazioni, sempre per mortificare il personale. Si dice infatti che, per la concessione di questi incentivi, occorre che il lavoro risulti particolarmente arretrato, e soprattutto che gli uffici siano carenti di personale. Si è anche detto che, in considerazione dell'eccezionale situazione in cui si trova l'amministrazione finanziaria per le esigenze di normalizzazione del lavoro degli uffici e per l'applicazione della riforma tributaria, si può dare luogo a questi incentivi e a questi premi: e che per computare tutte queste agevolazioni bisogna tener conto dei limiti quantitativi previsti dallo stesso primo comma dell'articolo.

Ora non capisco perché si sia voluto umiliare il personale, quasi che esso stia facendo al ministro una specie di dispetto; non capisco perché si sia voluto a qualsiasi costo aggiungere tutte queste espressioni che vorrebbero rappresentare — almeno nelle intenzioni di coloro che le hanno sollecitate, comunisti e socialisti — la vittoria della « triplice » sui lavoratori autonomi, che « peste li colga » perché non hanno avuto il conformismo di adeguarsi alle volontà della « triplice » sindacale.

Ultimo fiorellino all'occhiello del ministro: queste provvidenze, che prima potevano essere decise dal ministro stesso con proprio decreto, devono ora essere prese dopo aver sentito il consiglio d'amministrazione, perché in esso siedono i rappresentanti della « triplice ».

Il ministro, dunque, ha preferito questa soluzione e non quella che avrebbe dovuto preferire ogni altro capo di amministrazione: sentire la volontà della maggioranza dei suoi lavoratori attraverso le organizzazioni veramente di essi rappresentative, e non farsi forte della volontà e della autorità di « fasulli » rappresentanti dei lavoratori.

Questo è il « pateracchio » che ci viene sottoposto, e che certo non può trovarci ben disposti. Noi insistiamo pertanto, in linea

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

principale, sul mio articolo aggiuntivo 31. 0. 1: ritengo che esso debba essere votato per primo, essendo il più lontano dal testo. Visto che si tratta proprio di quello che era il testo originario proposto dal Governo, nel caso in cui il Governo ritenesse di doversi rispecchiare in se stesso (come logica e buon gusto suggerirebbero) e di dover suggerire alla propria maggioranza di approvarlo...

**PRESIDENTE.** Onorevole Santagati, posso assicurarla subito che il suo articolo aggiuntivo sarà votato prima degli altri. La Presidenza non può, invece, intervenire nell'atteggiamento del Governo, ovviamente!

**SANTAGATI.** Non le ho certo chiesto questo, signor Presidente: per fare il mediatore basta l'onorevole Moro!

Ritornando al nostro discorso, desidero sottolineare che se per avventura (o, meglio, per disavventura) l'articolo aggiuntivo 31. 0. 1 non fosse approvato, noi ripiegheremmo, *oborto collo*, sul testo presentato dal Governo, cioè sull'articolo aggiuntivo 31. 0. 2.

Noi abbiamo, infatti, mantenuto in questa vicenda una posizione estremamente lineare e non abbiamo mai pensato di privare i dipendenti dell'amministrazione finanziaria di questo doveroso riconoscimento. Riconoscimento che non va dato a titolo caritativo, ma come remunerazione pienamente e legittimamente meritata per prestazioni rese da dipendenti che hanno fatto il loro dovere e hanno quindi diritto a vedersi garantito un minimo di compenso.

Vorrei, infine, far presente all'onorevole ministro che si potrebbe verificare una situazione veramente strana se fosse approvato uno dei subemendamenti socialisti: i direttori generali del Ministero delle finanze verrebbero in questo caso a prendere meno dei loro colleghi gerarchicamente inferiori, facendo saltare tutto il principio della gerarchia e ponendo un freno a quel necessario attaccamento al posto di responsabilità che è naturalmente legato anche a riconoscimenti economici. E, se tanto mi dà tanto, lo stesso si può dire per altre categorie che, private di queste giuste retribuzioni, finirebbero con il sentirsi mortificate.

Qui non vale il discorso della globalità, essendo stati realizzati numerosi accordi particolari, come quelli concernenti i po-

stelegrafonici, i ferrovieri ed altre categorie. Questo dovrebbe essere il primo di una serie di passi da compiere, perché non abbiamo alcuna volontà restrittiva o limitativa verso altri settori del pubblico impiego, tutto il personale amministrativo pubblico meritando di essere posto in condizione di ricevere la giusta ed onesta remunerazione dei servizi prestati allo Stato.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, insistiamo per la votazione e l'accoglimento del mio articolo aggiuntivo 31. 0. 1. In ipotesi subordinata, ci riserveremo di approvare — ove non subisse ulteriori sconvolgimenti — l'articolo aggiuntivo 31. 0. 2, proposto dal Governo. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti subemendamenti all'articolo aggiuntivo 31. 0. 2 del Governo:

*Al secondo comma, sostituire le parole: 30 giugno 1977, con le parole: 31 dicembre 1976.*

**0. 31. 02. 1. Vespignani, Vetere, Caruso, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Nicolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Di Giulio.**

*Al secondo comma, dopo le parole: A tali fini, aggiungere le parole: e nei limiti quantitativi di cui al primo comma del presente articolo.*

**0. 31. 02. 2. Vetere, Vespignani, Caruso, Raffaelli, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Nicolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Di Giulio.**

*Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:*

In considerazione dell'eccezionale situazione in cui si trova l'amministrazione finanziaria, conseguente anche all'attuazione della riforma tributaria, e dello straordinario impegno necessario per la normalizzazione del lavoro degli uffici, per il periodo dal 1° settembre 1975 e fino al 30 dicembre 1976, è autorizzata la corresponsione al personale degli uffici periferici delle imposte dirette, delle imposte indirette e delle tasse e del personale addetto ai servizi meccanografici, escludendo dalla valutazione il lavoro di revisione dei modelli 101, di speciali compensi incentivanti nel limite massimo annuo per ciascun dipendente indicato nei decreti di cui al suc-

cessivo comma e nel limite di spesa complessiva di lire 2.500 milioni per l'anno 1975 e di lire 9.500 milioni per l'anno 1976.

Con decreti del ministro delle finanze sono individuati i criteri per l'attribuzione dei detti compensi ed il loro ammontare in relazione all'attività dei singoli uffici, alla continuità delle prestazioni rese e alla possibile quantificazione del lavoro reso individualmente, nonché le modalità di erogazione.

**0. 31. 02. 3. Caruso, Vetere, Vespignani, Raffaelli, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Di Giulio.**

DI GIULIO. Chiedo di svolgerli io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIULIO. L'articolo aggiuntivo 31. 0. 2 presentato dal Governo, allo stato attuale dei fatti rappresenta il principale punto negativo di un provvedimento che, per gli altri fondamentali aspetti, valutiamo positivamente. Non ignoriamo infatti che con esso sono stati conseguiti due importanti risultati: un miglioramento per quanto riguarda il sistema delle aliquote a vantaggio dei ceti meno abbienti, ed un miglioramento del sistema del cumulo, allargando l'area delle esenzioni, perfezionando i meccanismi (di questo siamo consapevoli), e facendo un primo passo (di cui non sottovalutiamo l'importanza) per modificare il sistema delle esattorie.

Questa è, senza dubbio, la sostanza del provvedimento, la sua parte positiva. Questa è anche la ragione per cui ci dichiariamo interessati all'approvazione di questo provvedimento; se non fosse per il contenuto dell'articolo aggiuntivo 31. 0. 2 presentato dal Governo, nonostante sia rimasto qualche secondario aspetto negativo (per esempio l'articolo 31, che non siamo riusciti a sopprimere), non esiteremo ad esprimere voto favorevole sul complesso del provvedimento. Ma purtroppo esiste questo articolo aggiuntivo presentato dal Governo.

Senza dubbio si tratta di un grave fatto negativo, per ragioni di merito che sono sostanzialmente politiche. L'articolo aggiuntivo in questione affronta i problemi del personale individuando un settore dell'amministrazione ed affrontando le relative questioni: si tratta di un metodo che, adottato per trent'an-

ni, ha favorito lo sviluppo rigoglioso di quella « giungla retributiva » contro la quale tutti lottano ma che, attualmente, finiamo con il rinvigorire grazie a questa norma.

Il detto articolo aggiuntivo reca la firma del Governo, ma, a mio avviso, il vero firmatario è il ministro delle finanze. Mi dispiace dover constatare che si tratta di un fatto stupefacente: un esponente di quel partito repubblicano che ha costruito tanta parte della sua politica fondandola su una polemica contro un modo di legiferare del tipo richiamato, finisce poi con l'avallare proprio un metodo di legiferazione di questa fatta.

Vedo con piacere l'onorevole Cossiga sui banchi del Governo: mi farebbe ancor maggiore piacere ascoltare da quei banchi l'onorevole Cossiga mentre illustra un provvedimento di riforma della pubblica amministrazione. Temo che questo mio antico desiderio non sarà mai soddisfatto, perché, lavorando con il criterio suddetto, si procrastina continuamente la presentazione di un progetto di legge organico per la riforma della pubblica amministrazione.

Ella, onorevole Cossiga, insieme con altri suoi colleghi, dovrà nei prossimi giorni affrontare una questione che verrà da numerosi settori dell'amministrazione dello Stato. È stata già presentata una proposta — sulla quale conosceremo l'atteggiamento del Governo — che si fa portavoce degli interessi dei dipendenti della Cassa depositi e prestiti, i quali chiedono l'estensione dei benefici contenuti nell'articolo aggiuntivo 31. 0. 2 dall'amministrazione finanziaria agli altri settori dell'amministrazione dello Stato. Ed allora ella, signor ministro, dovrà spiegare perché questi benefici non possono essere estesi. Invece di portare innanzi una trattativa organica e generale sui problemi del personale, della riforma delle questioni finanziarie connesse, l'articolo aggiuntivo 31. 0. 2 introduce un principio che va contro tutto questo.

Questa è la ragione principale, concernente il metodo politico, per la quale noi siamo contrari a questo articolo aggiuntivo. Vi sono però anche ragioni di merito che riguardano la sostanza delle questioni poste. Dal punto di vista del merito, noi non ci nascondiamo che un miglioramento è intervenuto tra il momento in cui l'articolo in questione è stato presentato al Senato e quello in cui esso viene riproposto alla Camera: nel senso che l'istituto del premio di presenza, come era stato concepito originariamente dal Governo, aveva un potere

disgregante, nell'ambito della pubblica amministrazione, senza dubbio maggiore rispetto alla situazione che si determinerà sulla base dell'attuale testo. Infatti non riesco a capire, nel momento in cui si concede un premio di presenza al personale di un settore della pubblica amministrazione, quale possa essere il motivo per negarlo ad altre categorie di personale ugualmente « presenti » negli uffici. L'essere passati dall'indennità di presenza al sistema dell'incentivazione senza dubbio rappresenta un progresso ed attenua l'aspetto disgregante che era contenuto nella precedente formulazione della norma. Però, anche nel merito — a parte il problema relativo a questo metodo di affrontare per settori i problemi — l'articolo, così come si presenta attualmente, continua a mantenere degli aspetti non convincenti.

In sostanza, questo articolo è basato su due concetti. Uno noi lo riconosciamo fondato, anche se riteniamo che non possa valere solo per il personale finanziario: si tratta della rivalutazione dello straordinario. Noi non siamo favorevoli al mantenimento della situazione attuale degli straordinari nel pubblico impiego: una situazione per la quale l'ora di straordinario è pagata con una cifra bassissima, mentre però, in realtà, vengono conteggiate delle ore di straordinario che non vengono fatte e con le quali si cerca, con una finzione, di compensare la bassa remunerazione di cui ho parlato. Quindi, siamo favorevoli ad una maggiore retribuzione dell'ora di straordinario, che però non deve comportare, a nostro avviso, un aumento degli oneri dello Stato per tutte le amministrazioni, bensì una più severa disciplina di questo istituto. Noi vogliamo che lo straordinario venga pagato nel modo giusto, purché venga effettivamente fatto, senza arrivare a quelle situazioni abnormi, come per esempio in seno all'amministrazione delle belle arti, per cui in determinati musei le regioni integrano la cifra che lo Stato paga ai custodi per lavoro straordinario perché altrimenti essi non farebbero nemmeno un'ora di straordinario, considerata la sua bassissima remunerazione. Pertanto, in questo senso, bisogna fare un certo ordine.

Questo punto, sul quale noi siamo d'accordo, non può però essere riferito solo all'amministrazione delle finanze. Se il Governo voleva affrontare — come doveva fare, secondo noi —, la questione dello straordinario, avrebbe dovuto cominciare con il

presentare una legge generale sul pagamento dello straordinario per tutti i settori dell'amministrazione statale. A questo bisogna arrivare, non c'è dubbio! Ma ditemi se è un modo logico e giusto di legiferare quello di cominciare con l'aumentare lo straordinario da domani al personale dell'amministrazione delle finanze e fra quindici giorni o un mese al personale di tutti gli altri settori. Noi vogliamo che sia aumentato per tutti. In proposito, abbiamo presentato un ordine del giorno con cui impegniamo il Governo a predisporre una complessiva regolamentazione del lavoro straordinario che riguardi tutta la pubblica amministrazione.

Viene poi l'incentivo. Noi non siamo favorevoli, in generale, a meccanismi di incentivazione nella pubblica amministrazione, ma potremmo anche accedere all'idea dell'incentivazione nella particolare situazione in cui attualmente si trova il Ministero delle finanze. Il punto che ci divide dall'onorevole Visentini — ed è la questione sulla quale poi è nato tutto il contrasto — si incentra, a parte la questione generale di metodo, in una semplicissima notazione di merito: l'articolo aggiuntivo presentato dal Governo non contiene alcuna norma che garantisca che ci si trovi di fronte a un effettivo meccanismo di pagamento di un lavoro particolare che venga fatto per fronteggiare una situazione contingente.

Si dice che l'applicazione di questi benefici dipende dal ministro, che avrà in proposito amplissimi poteri discrezionali. Noi avevamo presentato un subemendamento che non toglieva alcun potere al ministro, affidandogli la responsabilità di determinare a chi e quanto assegnare di compenso; ma il ministro ha difeso fino in fondo la tesi secondo la quale dell'incentivazione deve beneficiare tutto il personale dell'amministrazione delle finanze. Ebbene, se si tratta di incentivazione che deve essere rapportata al lavoro compiuto per smaltire il sovraccarico di pratiche che la riforma tributaria ha fatto accumulare, come si farà a giustificare, domani, un premio di incentivazione — per fare un esempio — al personale della direzione del lotto e delle lotterie? In che misura la direzione del lotto e delle lotterie si trova di fronte a un sovraccarico di lavoro in conseguenza della riforma tributaria? Il ministro dovrà spiegarlo! E quando il personale della direzione del lotto e delle lot-

lerie riceverà anch'esso il premio di incentivazione, come lo si potrà negare al personale di altri ministeri, che certo non ha il sovraccarico di quello del Ministero delle finanze ma si trova nella stessa situazione di certi settori dell'amministrazione finanziaria?

Tutta la questione che abbiamo fatto — una volta posta la pregiudiziale negativa di principio, ma rinunciando poi alla battaglia su di essa e facendoci carico di formulare proposte subordinate per circoscrivere i rischi della norma — è stata appunto questa: volete l'incentivazione e volete, attraverso l'incentivazione, garantirvi da una sua generalizzazione ad altri settori della pubblica amministrazione? Allora si deve trattare veramente di una incentivazione. Abbiamo presentato il nostro principale subemendamento proprio a questo scopo, cioè per fissare al ministro alcuni limiti nel senso che il premio di incentivazione possa spettare soltanto a quei settori dell'amministrazione finanziaria — vale a dire alla maggior parte del personale del Ministero delle finanze — che si trovino impegnati per sbrigare lavoro arretrato.

Questo ragionamento ci sembrava del tutto logico; ed avevamo, tra l'altro, un interlocutore, il ministro delle finanze, al quale abbiamo dato atto molte volte, di fronte a nostre considerazioni in materia di aliquote, di esenzioni e così via, di avere sempre preso in considerazione gli argomenti oggettivi tenendone conto, quando è stato possibile. Su questa questione abbiamo trovato una rigidità assoluta. Che cosa dobbiamo dedurne?

Io non posso credere che il ministro non abbia compreso il senso delle nostre posizioni. Non posso credere che sfugga al ministro il fatto che, se veramente egli vuole usare i fondi che vengono stanziati a scopo di incentivazione, è nel suo interesse che il Parlamento fissi dei limiti ai suoi poteri discrezionali, perché domani tutti si rivolgeranno a lui per ottenere una estensione dei benefici, e se non vi saranno dei limiti posti dal Parlamento, non so come potrà resistere.

Allora, perché l'onorevole Visentini ha respinto sempre le nostre posizioni? La verità è — diciamolo — che vi è un accordo che è stato concluso, anche se non è mai stato reso pubblico, tra il Governo e determinate organizzazioni sindacali, o tra il ministro e determinate organizzazioni sinda-

cali; e a questo accordo l'onorevole Visentini, che è uomo d'onore, vuole restare fedele.

Ma questo accordo mal si concilia con il contenuto dell'articolo aggiuntivo presentato dal Governo, e spinge a costruire il premio di incentivazione in modo tale che nella pratica, sia pure con un nome diverso, in qualche maniera può ritornare fuori il premio di presenza. Ci sarà una parte del personale dell'amministrazione finanziaria che, anche non presentando quei requisiti che giustificherebbero l'incentivazione, la riceverà ugualmente. Sembra sia questo il patto concluso: altrimenti non si comprenderebbe l'irrigidimento di fronte alla nostra posizione, che per altro rafforzava quella del ministro e gli consegnava lo strumento dell'incentivazione consentendogli di usarlo fino in fondo. Venivano cioè concessi pieni poteri al ministro: tale era infatti il senso del nostro subemendamento, con la sola condizione che quelle incentivazioni dovevano andare a chi veramente lavorava per risolvere questi problemi. Questo limite, tuttavia, non è stato accolto dal ministro.

Noi, ad ogni buon conto, manteniamo un giudizio negativo su questo punto, mentre valutiamo positivamente il disegno di legge nel suo complesso, poiché esso alleggerisce il carico fiscale sugli strati più poveri della popolazione e colpisce, per la prima volta, il sistema delle esattorie in un modo concreto, anche se ancora embrionale. Tuttavia, siamo colpiti dal fatto che il ministro non abbia voluto accogliere lo spirito che ci aveva mosso nel presentare il nostro principale subemendamento.

A questo punto, siamo interessati a che questo provvedimento sia approvato al più presto e al più presto entri in vigore. Siamo a conoscenza del fatto che questa legge annovera parecchi nemici, poiché ha agitato e colpito varie resistenze. Noi non ci presteremo ad alcun tipo di manovra che — lo sappiamo — potrebbe sorgere attorno ai nostri subemendamenti all'articolo aggiuntivo del Governo, tendendo a porre in discussione tutta la legge e la sua definitiva approvazione.

Per queste ragioni — pur confermando il nostro giudizio — ritiriamo tutti i nostri subemendamenti all'articolo aggiuntivo 31.0.2 e ci asterremo dalla votazione su di esso e sul disegno di legge nel suo complesso, se l'articolo aggiuntivo del Governo, che consideriamo l'unico fatto negativo di

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

una legge positiva, sarà approvato dalla Camera. (*Applausi all'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti altri subemendamenti all'articolo aggiuntivo del Governo 31. 0. 2:

*Al primo comma, fra le parole:* uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze, *e:* è autorizzato, *inserire il seguente periodo:* ad eccezione del personale di cui al secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

**0. 31. 0. 2. 5. Colucci, Spinelli, Ferri Mario, Achilli, Magnani Noya Maria, Giovanardi, Ballardini, Caldoro, Zaffanella, Castiglione, Mariotti.**

*Al primo comma, dopo le parole:* imposte dirette e delle tasse ad imposte indirette sugli affari, *aggiungere le parole:* in cui risulti particolare arretrato o carenza di personale ineliminabile con comandi o missioni da altri uffici vicini.

**0. 31. 0. 2. 6. Spinelli, Colucci, Ferri Mario, Achilli, Magnani Noya Maria, Giovanardi, Ballardini, Caldoro, Zaffanella, Castiglione, Mariotti.**

*Al primo comma, dopo le parole:* il personale dei ruoli per i servizi meccanografici, *aggiungere le parole:* che prestino servizio presso il centro nazionale dell'anagrafe tributaria e degli uffici periferici.

**0. 31. 0. 2. 7. Spinelli, Colucci, Ferri Mario, Achilli, Magnani Noya Maria, Giovanardi, Ballardini, Caldoro, Zaffanella, Castiglione, Mariotti.**

*Sopprimere l'ultimo periodo del primo comma, dalle parole:* Al personale di cui al secondo comma, *fino alle parole:* non superiore a 45.

**0. 31. 0. 2. 8. Colucci, Spinelli, Ferri Mario, Achilli, Magnani Noya Maria, Giovanardi, Ballardini, Caldoro, Zaffanella, Castiglione, Mariotti.**

*Al secondo comma, sostituire le parole:* A decorrere dal 1° giugno 1975 e fino al 30 giugno 1977, *con le seguenti:* In considerazione dell'eccezionale situazione in cui si trova l'amministrazione finanziaria, conseguente all'applicazione della riforma tributaria, e dello straordinario impegno per

la normalizzazione del lavoro degli uffici, dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla entrata in vigore di nuove norme in materia di lavoro straordinario e comunque non oltre il 30 giugno 1977.

**0. 31. 0. 2. 9. Colucci, Spinelli, Ferri Mario, Achilli, Magnani Noya Maria, Giovanardi, Ballardini, Caldoro, Zaffanella, Castiglione, Mariotti.**

*Al secondo comma, sopprimere le parole:* nonché a lire 500 per il personale delle carriere direttive con qualifiche ad esaurimento e con qualifiche dirigenziali.

**0. 31. 0. 2. 10. Spinelli, Colucci, Ferri Mario, Achilli, Magnani Noya Maria, Giovanardi, Ballardini, Caldoro, Zaffanella, Castiglione, Mariotti.**

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

Al personale civile di ruolo e non di ruolo dello Stato, comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze, ad eccezione del personale di cui al secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è concesso un miglioramento di lire 20 mila sullo stipendio e sulla tredicesima mensilità, a decorrere dal 1° settembre 1975. Tale miglioramento sarà considerato e riasorbito dagli eventuali miglioramenti delle retribuzioni che deriveranno al personale finanziario dal rinnovo contrattuale.

**0. 31. 0. 2. 11. Colucci, Spinelli, Ferri Mario, Achilli, Magnani Noya Maria, Giovanardi, Ballardini, Caldoro, Zaffanella, Castiglione, Mariotti.**

**MARIOTTI.** Chiedo di svolgere io questi subemendamenti.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MARIOTTI.** Ci rendiamo perfettamente conto delle preoccupazioni dell'onorevole ministro per lo stato in cui versa l'amministrazione finanziaria. Si tratta di uno stato estremamente preoccupante che noi abbiamo denunciato anche negli anni scorsi in occasione dei dibattiti sul bilancio dello Stato per la parte che attiene alla politica della spesa. Tuttavia, non siamo mai stati ascoltati.

Il signor ministro oggi ci viene a dire che l'amministrazione finanziaria — non certo per colpa sua — versa in cattive condizioni. Inoltre, il signor ministro ci ha comunicato che lo stato di eccezionalità è tale che occorre corrispondere ai dipendenti dell'amministrazione stessa una indennità aggiuntiva che dovrebbe stimolarli ed incentivarli a smaltire tutto l'arretrato relativo alle dichiarazioni dei redditi per gli anni 1974 e 1975.

Noi avevamo fatto presente — e queste proposte sono contenute anche nei subemendamenti presentati dal gruppo socialista — che sarebbe stato meglio puntare sullo straordinario e concedere un acconto sui futuri miglioramenti per i quali il settore pubblico sta conducendo un'aspra lotta, piuttosto che dare un'indennità di presenza. Il ministro ha ritenuto di rifiutare tali proposte, anche se — ne siamo convinti — questa nostra posizione risponde meglio dell'articolo aggiuntivo 31. 0. 2 agli scopi che si prefiggeva lo stesso onorevole Visentini.

Personalmente, non so con esattezza quali siano gli stipendi di cui godono gli impiegati pubblici; so tuttavia, perché lo ha detto lo stesso ministro, che un direttore generale guadagna circa 600 mila lire il mese, tutto compreso. Non v'è dubbio che uno stipendio di tale ordine — che a molti potrà sembrare consistente — non tiene sufficientemente conto delle responsabilità che gravano su un direttore generale, delle sue capacità culturali, della sua preparazione nelle discipline amministrative, economiche e giuridiche. Se poi andiamo ad esaminare gli stipendi pagati al personale di grado inferiore, ci rendiamo conto che essi riescono appena a sopperire alle più fondamentali esigenze della vita quotidiana. Di conseguenza, ella, onorevole ministro, non può trarre un vanto dal fatto che si propone di andare incontro alla categoria dei finanziari. Noi, infatti, quando lottavamo per avviare la riforma della pubblica amministrazione, miravamo non soltanto alla perequazione dei redditi propri del settore, ma anche alla corresponsione di maggiori emolumenti agli impiegati dello Stato tutti. Una delle ragioni per le quali il nostro Stato non funziona è perciò data dall'insufficienza della retribuzione dei pubblici impiegati, non rispondente alle loro responsabilità. Tra l'altro lo Stato moderno la cui azione incide profondamente sull'economia, influenzando lo sviluppo economico e sociale, dovrebbe quanto meno proporsi di inserire

nel proprio apparato burocratico, nella sua organizzazione finanziaria i migliori cervelli che le nostre università sfornano (o meglio dovrebbero sfornare). La Francia e l'Inghilterra, ad esempio, pur se percosse da una crisi economica paragonabile alla nostra, hanno un apparato funzionante perché si sono sempre preoccupate di formare una classe dirigente all'altezza della situazione (ciò che noi non abbiamo mai fatto). Di conseguenza fino a quando non si risolveranno i problemi di una pubblica amministrazione efficiente, fin quando lo Stato non sarà dotato di una burocrazia preparata, in grado di affrontare i fenomeni del nostro tempo, ho l'impressione che le riforme continueranno ad incontrare una gran vischiosità nella loro realizzazione e difficilmente si renderanno operanti quegli investimenti pubblici che il Governo si propone.

È stato sollevato dall'onorevole Vicepresidente del Consiglio il problema della « giungla dei redditi », problema del quale si è discusso e che è all'ordine del giorno nella coscienza del paese. Ella, onorevole ministro, introduce queste indennità aggiuntive, come una specie di premio che si deve dare a questa categoria di finanziari. Io, ripeto, sono d'accordo con le sue preoccupazioni di smaltire l'arretrato per vedere se si riesce ad iscriverne a ruolo tutta la area impositiva del nostro paese, se si riesce di fatto a diminuire il contenzioso, se si riesce a far funzionare il catasto, cioè tutto l'insieme della struttura finanziaria. Tuttavia non c'è dubbio che si sarebbe potuto benissimo ricorrere alle proposte contenute nei nostri subemendamenti, e probabilmente non si sarebbe pregiudicato l'avvio di questa riforma burocratica che oggi stanno discutendo anche gli stessi impiegati della pubblica amministrazione.

Onorevole ministro, ma davvero ella con questi incentivi pensa di risolvere il problema? Anche su questo ho molti dubbi. Esperienze consimili sono state già fatte. Sono stato presente in questi giorni a diverse assemblee degli statali, scesi in sciopero, e debbo dire che mi sono fortemente compiaciuto perché, più che un aumento del proprio stipendio, desiderano che questo Governo o altri Governi, o la classe politica, affronti questo problema. Praticamente oggi gli impiegati del settore pubblico si rendono conto dei compiti importanti che ha ai nostri tempi lo Stato sul piano dell'economia, sul piano dei diversi

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

problemi della vita nazionale; si rendono conto in realtà della funzione e delle responsabilità che essi hanno, e quindi, più che certi pur indispensabili aumenti retributivi — che vengono richiesti anche perché la capacità di acquisto della lira è venuta diminuendo in modo impressionante in questi ultimi anni — desiderano, vogliono che questa riforma della pubblica amministrazione venga attuata.

Ora, introducendo questi miglioramenti, onorevole ministro, ella ha preso una posizione rigida, anche contro le nostre indicazioni, sulle quali mi sembra che ella non abbia dato una giustificazione, una motivazione che ci abbia persuaso. Ella ha persino minacciato le dimissioni se questo articolo non fosse passato, richiamandosi così anche a interessi di politica generale che potevano essere compromessi; ed anche per questo, forse, la dialettica fra Parlamento, gruppi parlamentari e Governo si è venuta quanto meno attenuando. Pregherei però vivamente l'onorevole ministro di pensare che questo non può durare a lungo, perché il Parlamento ha anche delle esigenze e delle grosse responsabilità. Ora ella sa benissimo, per esempio, che gli impiegati della Cassa depositi e prestiti sono in sciopero. E chi le dice che, dovendo emettere i mandati, non chiedano anch'essi un'incentivazione con tutte le indennità aggiuntive che ella intende concedere agli impiegati dell'amministrazione finanziaria? Chi le dice che questo precedente che ella avrà introdotto con questo articolo della legge non venga poi invocato anche nel futuro da tutti gli impiegati del settore pubblico, o quanto meno di quelli che hanno una certa capacità contrattuale capace di paralizzare la pubblica amministrazione in aspetti salienti ed estremamente importanti? Chi le dice che non si sia costretti a dover erogare queste somme anche a costoro, ciò che farebbe saltare completamente questa riforma dell'amministrazione pubblica che dovrebbe fondarsi sulla famosa « qualifica funzionale » sulla quale per altro l'onorevole Cossiga mi dice che ancora non ha delle idee chiare? Mi sembra di intuire che « qualifica funzionale » significhi non soltanto ingenerare negli impiegati pubblici la consapevolezza dell'importanza della funzione, ma anche creare o costruire una riforma della pubblica amministrazione che, indipendentemente dalla laurea, apra la strada alla capacità, all'onestà, al senso dello Stato e alle funzioni che in realtà ciascuno

ha, e quindi, corrispondentemente, ad un livello di remunerazione che sia capace di poter appagare le responsabilità che derivano da questa funzione e da questa importanza.

Ella, onorevole ministro, ha messo in moto una macchina che non si sa dove potrà andare a finire. Queste sono le ragioni per le quali i socialisti hanno, ad un certo punto, pensato di ripiegare sullo straordinario e su un acconto per miglioramenti futuri, ritenendo che ciò non avrebbe innescato altre richieste, in attesa dell'assestamento cui mi sono riferito; visto e considerato che gli impiegati dello Stato stanno conducendo una lotta per perfezionare il contratto del 1973 (non il contratto, dunque, del 1975).

Come ha già detto l'onorevole Di Giulio, anche noi diamo atto della positività della legge in esame, tranne che per il particolare punto in argomento. Ritiriamo, quindi, i subemendamenti presentati all'articolo aggiuntivo del Governo 31. 0. 2, anche perché non ci nascondiamo che vi sono delle forze (che rappresentano gli esattori, grandi e piccoli) che potrebbero, in realtà, avere l'interesse che la legge salti.

Esiste poi un'altra serie di considerazioni, attinenti all'attenuazione che il provvedimento comporta per il carico fiscale gravante sulle famiglie dei lavoratori. Ci asterremo dunque sulla votazione dell'articolo aggiuntivo, mentre avremmo altrimenti votato contro, perché indubbiamente, nel momento in cui si vara questo provvedimento, ci si assume la responsabilità di innescare (a causa dell'articolo aggiuntivo in esame) tutta una serie di richieste alle quali non si capisce con che tipo di motivazione e giustificazione l'onorevole ministro ed il Governo nel suo complesso potranno rispondere negativamente nel momento in cui avranno detto « sì » all'amministrazione finanziaria, pur tenendo conto dello stato di eccezionalità in cui versa la stessa.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
PERTINI

MARIOTTI. Non intendo intrattenere l'Assemblea su motivi di politica generale. Questi ultimi saranno oggetto di altri dibattiti, in occasione anche della discussione di alcuni progetti di legge. Concludo affermando che è per la serie di considerazioni

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

da me svolte che il gruppo socialista si astiene sull'articolo aggiuntivo proposto dal Governo e voterà a favore — lo anticipo — sull'insieme del disegno di legge. (*Applausi a sinistra*).

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente ulteriore subemendamento all'articolo aggiuntivo del Governo 31. 0. 2:

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

Per quanto concerne il personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, la misura dell'importo di cui al comma precedente è aumentata per ogni ora di servizio effettivamente prestata in eccedenza all'orario normale di lavoro di lire 300 per ogni qualifica e grado.

0. 31. 0. 2. 4. **Grassi Bertazzi, Sgarlata, Matta, Castellucci, Allegri, Rende, Frau, Pummilia, Di Leo, Simonacci, Turnaturi.**

L'onorevole Grassi Bertazzi ha facoltà di svolgerlo.

**GRASSI BERTAZZI.** Il disegno di legge che stiamo esaminando, all'articolo 31 (commi primo, secondo e terzo) del testo pervenutoci dal Senato, prevede per i dipendenti statali di ruolo, con esplicita esclusione del personale delle abolite imposte di consumo, maggiorazioni dell'aliquota oraria di lavoro straordinario di 750, 700, 650 e 500, a seconda dei vari parametri; il tutto configurando così una ulteriore sperequazione a danno del personale delle ex imposte di consumo, al quale, oltretutto, non viene neppure corrisposta la maggiorazione della quota oraria di lavoro straordinario prevista per i lavoratori di ogni settore.

Con le proposte maggiorazioni, i dipendenti statali in ruolo beneficerebbero di aliquote orarie lorde nettamente superiori a quelle corrisposte agli impiegati delle abolite imposte di consumo. Stanti le evidenti ingiustizie cui si darebbe luogo con le maggiorazioni di cui trattasi — per altro, per quanto riguarda i dipendenti dell'amministrazione finanziaria, molto giuste — che non sono aderenti alla politica di omogeneizzazione e perequazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti, chiediamo con il subemendamento proposto che le aliquote di lavoro straordinario del personale delle ex imposte di consumo siano

aumentate nella misura unica di almeno 300 lire per ogni qualifica e grado, dal momento che ai detti dipendenti non è attribuito, come è noto, alcun parametro.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente ultimo subemendamento all'articolo aggiuntivo del Governo 31. 0. 2:

*Al primo comma, sostituire la cifra: 45 con le parole: 50.* In dipendenza dell'attuazione dell'articolo 16-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 492, le disposizioni di cui al presente articolo sono estese sino al 31 dicembre 1976 al personale in servizio presso la Cassa depositi e prestiti, compresa la ragioneria centrale e l'ufficio di riscontro della Corte dei conti, in deroga e in aggiunta alle vigenti disposizioni.

0. 31. 0. 2. 12. **Gasco, Botta, Miroglio, Stella, Pensa, Sobrero, Ciampaglia, Beccaria, Calvetti, Cattaneo Petrini Giannina, Andreoni.**

La Presidenza avverte che si riserva di dichiarare improponibile questo subemendamento, quanto meno sotto il profilo della sua estensione alla disciplina di rapporti — e precisamente quelli concernenti categorie ulteriori di personale dello Stato — diversi da quelli considerati dal disegno di legge. Sentiremo su ciò più tardi anche il parere del relatore e del Governo.

L'onorevole Gasco ha facoltà di illustrare il subemendamento.

**GASCO.** Non ripeterò le considerazioni che molti altri hanno già fatto sull'opportunità di valutare i compiti eccezionali che in questo momento gravano sul personale dipendente dal Ministero delle finanze. Illustro sinteticamente questo subemendamento, con il quale si propone, oltre che di elevare da 45 a 50 le ore settimanali di straordinario riconosciute, di estendere il provvedimento ai dipendenti della Cassa depositi e prestiti. Del resto, con l'articolo 16-bis della legge n. 492, da poco approvata dal Parlamento, abbiamo affidato ulteriori gravosi compiti alla Cassa depositi e prestiti. Qualche oratore prima di me ha già ricordato la pesante situazione nella quale la Cassa si trova per smaltire pratiche arretrate di estremo interesse per migliaia di comuni e per molti altri enti pubblici ed amministrazioni provinciali. Per di più, il nuovo lavoro oggi affidato alla Cassa con

l'articolo 16-bis della legge citata paralizzerebbe, in pratica, l'attività della Cassa stessa, con riflessi anche sul suo lavoro ordinario.

In considerazione poi che l'amministrazione della Cassa è autonoma (i relativi fondi facendo carico al bilancio autonomo della Cassa), cosicché non dobbiamo prevedere i mezzi per finanziare questa maggiore spesa, io spero che la Camera voglia accogliere il subemendamento, che arrecherebbe notevoli benefici per il nostro paese in quanto verrebbe a sbloccare una situazione di cui soffrono in larga misura la maggior parte dei nostri comuni e delle nostre amministrazioni provinciali.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente articolo 31-bis:*

Per far fronte ad effettive, indilazionabili esigenze di servizio connesse con l'applicazione della riforma tributaria e con il conseguente controllo sulla gestione delle entrate, fino al 30 giugno 1977, il personale civile di ruolo e non di ruolo dello Stato comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il personale amministrativo della Corte dei conti è autorizzato, in deroga alle vigenti norme anche relative ai limiti individuali e di spesa e salvo maggiori limiti stabiliti da altre disposizioni di legge, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo individuale complessivo di 45 ore mensili, elevabili a 60 per quello in servizio presso le amministrazioni periferiche delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari nonché per il personale dei ruoli per i servizi meccanografici. Al personale di cui al secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in servizio presso le indicate amministrazioni, può essere corrisposto un compenso per lavoro straordinario nella misura di cui al decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, per un numero mensile individuale di ore non superiore a 45.

31. 0. 3.

**Costamagna.**

Poiché l'onorevole Costamagna non è presente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi e relativi subemendamenti dopo l'articolo 31?

**AZZARO, Relatore.** La Commissione accetta l'articolo aggiuntivo del Governo e il relativo subemendamento Grassi Bertazzi 0. 31. 0. 2. 4. Esprime invece parere contrario all'articolo aggiuntivo Santagati 31. 0. 1...

**SANTAGATI.** Era il testo originario del Governo!

**AZZARO, Relatore.** ... che riproduce l'articolo che il Governo aveva inserito nel primitivo disegno di legge. Ma poiché vi è stato un dibattito che ha persuaso il Governo a modificarlo opportunamente, il relatore deve dire di essere favorevole al testo da ultimo presentato dal Governo, piuttosto che al testo che il Governo aveva originariamente formulato e che l'onorevole Santagati ha sostanzialmente fatto proprio.

Quanto all'articolo aggiuntivo Costamagna 31. 0. 3, di tenore limitativo, esprimo parere contrario. Per quanto attiene poi all'unico altro subemendamento residuo all'articolo aggiuntivo del Governo (mi riferisco al subemendamento Gasco 0. 31. 0. 2. 12), sono anch'io d'opinione che esso dovrebbe essere dichiarato improponibile, in quanto attinente a materia estranea all'argomento in discussione.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, la Presidenza ravvisa l'improponibilità del subemendamento limitatamente alla parte che segue quella tendente a sostituire, al primo comma dell'articolo aggiuntivo del Governo, la cifra « 45 » con l'altra « 50 »; la quale prima parte è invece perfettamente pertinente.

**AZZARO, Relatore.** Concordo, signor Presidente. La Commissione esprime parere contrario sulla parte proponibile del subemendamento Gasco, in quanto ritiene sufficiente la previsione originaria delle 45 ore.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Debbo fare una precisazione in merito ad una affermazione dell'onorevole Di Giulio, che ha parlato di un accordo in base al quale sarebbe stato formulato l'articolo 27, poi

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

divenuto 31 (ed ora, mi auguro, 31-bis) del provvedimento, aggiungendo, con espressione cortese, che il ministro Visentini, essendo un uomo d'onore, si sente impegnato a portare a conclusione tale accordo. Ora debbo precisare, come del resto avevo avuto occasione di fare in sede di replica, che non vi è stato alcun accordo. In un certo senso, mi sentirei più libero se un accordo ci fosse stato, dato che, anche secondo il codice civile, i contratti sono nulli se viziati da dolo, errore o violenza. Ora, se fosse così, io potrei richiamarmi ad un eventuale vizio di volontà, cioè a uno stato di necessità o di violenza, determinato evidentemente dalla coartazione degli scioperi avvenuti in quel periodo.

La realtà è che la proposta contenuta nell'articolo 27, come ho ricordato più volte, giusta o sbagliata che sia — io la ritengo giusta — è derivata da una valutazione assolutamente autonoma del Governo e, come dice giustamente l'onorevole Di Giulio, in primo luogo del ministro delle finanze, che ha avanzato delle proposte al Governo; proposte che però sono state esaminate dettagliatamente col ministro competente per la riforma amministrativa e con il ministro del tesoro, e successivamente nella sede collegiale. Se ve ne fosse bisogno, ma non ve n'è, la prova di ciò è costituita dal fatto che, dopo che il Governo aveva elaborato le sue proposte (proposte che correttamente dovevano intendersi rivolte al Parlamento, cui era stato presentato il disegno di legge approvato alla fine del mese di maggio), gli scioperi promossi dal sindacato autonomo dei dipendenti delle imposte dirette erano continuati fino alla fine del mese di luglio, mentre se accordo vi fosse stato essi sarebbero cessati immediatamente. La realtà è che si trattava — e non ripeto quanto ho già detto in sede di replica — di un'impostazione sostanzialmente diversa che veniva data da quel sindacato, nella sua valutazione, rispetto alla valutazione propria del Governo che portava alle proposte presentate al Parlamento con il presente provvedimento.

Ma appunto per questo, cioè perché derivavano non da un accordo, che potrebbe ritenersi, ripeto, viziato da violenza, errore o dolo, ma da una autonoma valutazione, il Governo ed il ministro delle finanze hanno avuto la possibilità di riesaminare alcuni punti, in particolare quello attinente alla sostituzione della indennità di presenza con il premio incentivante, senza mancare in

alcun modo ad alcun accordo, proprio perché si tratta di una valutazione autonoma. Dico questo all'onorevole Santagati tenendo conto delle osservazioni sul carattere anomalo che avrebbe acquisito questo premio di presenza di fronte al sistema di remunerazione dei dipendenti dello Stato, in cui questo fatto si sarebbe malamente inserito. Per di più, la soluzione di una nostra libertà di riesame avrebbe potuto dare la sensazione di una riproducibilità o di una permanenza oltre il termine previsto, mentre la soluzione che qui abbiamo accolto risponde alla nostra volontà e alla nostra concezione che si tratti di un fatto assolutamente temporaneo ed eccezionale.

Ma, proprio perché questa impostazione deriva da una mia convinzione, non mi sono sentito di accettare ulteriori modificazioni, data la valutazione che io stesso ho dato delle esigenze di conduzione del Ministero.

Esiste quindi questo elemento, che pure ha la sua importanza: trattandosi di una valutazione autonoma, mia e del Governo, nel momento in cui la si esprime, suscitando anche certe aspettative e dando certi affidamenti, occorre agire di conseguenza. Se si è convinti di aver sbagliato (ed io sono convinto del contrario, perché altrimenti mi comporterei di conseguenza), non si può dichiarare di aver sbagliato e proporsi di cambiare tutto, ma si deve riconoscere di aver sbagliato e ci si deve ritirare. Chi infatti sta a capo di una grande amministrazione, di qualsiasi tipo, può anche fare degli errori perché questo a volte è inevitabile; ma bisogna che da questo tragga delle conseguenze sul piano personale, perché fino a quando egli rimane al proprio posto le persone debbono sapere che lo troveranno sempre esattamente su quella posizione che gli ha consentito di dare autonomamente un proprio affidamento ed una propria valutazione.

Questa è dunque la mia posizione, come tengo a sottolineare nuovamente. Quanto al resto, devo sottolineare ancora una volta il carattere di assoluta eccezionalità e temporaneità del provvedimento, e devo ribadire che non abbiamo la possibilità di aspettare. Quando sento ripetere che il tutto si deve inserire in una visione globale della riforma dell'amministrazione, devo rispondere che i problemi che si presentano al Ministero delle finanze sono problemi brucianti di ore, di giorni, o al massimo di settimane, e che noi non possiamo rinviare certi impegni, che sono abbastanza angosciosi. Per fare un esem-

pio, posso citare il caso delle iscrizioni a ruolo: siamo riusciti — attraverso una procedura molto singolare, devo riconoscere, e fuori delle costumanze tradizionali italiane — ad iscrivere a ruolo le dichiarazioni del 1975. Dicevo l'altro giorno a questa Camera che, in qualche settimana, siamo riusciti già ad avere quasi 900 mila dichiarazioni trasmesse per l'iscrizione a ruolo, e in dicembre ne avremo almeno 500 mila già iscritte, superando ogni aspettativa. A questo è connessa l'attribuzione del numero di codice fiscale, che avverrà nel prossimo anno, in vista dell'inizio del funzionamento dell'anagrafe tributaria entro i termini previsti del 1977.

Sono tutti problemi che angosciano chi ha assunto questi impegni, chi ha la coscienza di che cosa significhi averli assunti e si rende conto della necessità che essi siano mantenuti, nonostante gli scioperi e tutti gli altri possibili guai. Ma, appunto perché non abbiamo la possibilità di aspettare questo inserimento nella visione più globale della riforma, abbiamo la necessità di disporre, in questa fase eccezionale e temporanea, degli strumenti adatti all'espletamento del lavoro del Ministero delle finanze. Questa è infatti un'opera di cervelli: è più facile far lavorare gli operai di una linea di montaggio che far lavorare i cervelli in un ufficio di progettazione; e le procedure del Ministero delle finanze sono in grandissima parte dei lavori di cervello, per cui bisogna fare affidamento sulla tranquillità economica, o per lo meno su un minimo di soddisfazione economica delle persone perché in coscienza si impegnino nel loro lavoro.

D'altra parte (lasciatemelo dire, anche se forse questo significa che io ho una visione troppo particolaristica dei problemi), bisogna, sì, seguire una linea comune, avere un indirizzo globale; però non vi è dubbio che se in Italia potrà mai esservi (come io spero che vi sia) una riforma della pubblica amministrazione, questo accadrà soprattutto perché ogni singolo ministro si impegnerà nella propria amministrazione e non ricorrerà a pretese di globalità per rinviare la soluzione di problemi particolari sui quali aveva preso dei precisi impegni.

A questi criteri rispondono le proposte avanzate con l'articolo 31-bis, che è informato soprattutto a principi di efficienza e di produttività.

Desidero ringraziare l'onorevole Mariotti per le parole di apprezzamento che mi ha

voluto rivolgere, però devo aggiungere che sono ben lungi dal pensare di aver risolto con questo articolo i problemi del Ministero delle finanze. Questo è solo un risultato, lo sbocco positivo di uno dei tanti tentativi che stiamo facendo per (faccio degli esempi) rinnovare le procedure, unificare i ruoli, rivedere i compiti della direzione del personale e così via.

Del resto, le proposte contenute in questo articolo aggiuntivo rispondono a una mia precisa convinzione. Io ritengo di poter effettivamente controllare la produttività del mio dicastero e quindi di poter dare questo compenso straordinario a chi veramente produce qualcosa di più nelle ore di lavoro ordinario: niente di « forfettizzato », dunque, per il lavoro straordinario.

Per quanto riguarda il premio di incentivazione, posso dire che mi pesa enormemente la discrezionalità attribuita al ministro in questa materia. Avrei preferito che si decidesse di concedere le 1.400 lire a tutti. Ma poi mi sono reso conto che in una situazione così eccezionale dovevo assumermi anche questa responsabilità, che sarà in parte attenuata solo dal fatto che nel testo è previsto il parere del consiglio d'amministrazione del Ministero, del quale fanno parte anche i rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali.

Concludendo, desidero ringraziare per gli apprezzamenti favorevoli espressi su questo articolo 31-bis; apprezzamenti che hanno consentito ad alcuni di superare anche la loro opposizione. Voglio sperare che dietro questo atteggiamento ci sia anche una implicita benevolenza per lo sforzo fisico e l'impegno psicologico che stiamo compiendo per riuscire nel modo migliore a far andare avanti l'amministrazione finanziaria.

Riepilogando, posso concludere che sono contrario agli articoli aggiuntivi Santagati 31. 0. 1 e Costamagna 31. 0. 3 e favorevole al subemendamento Grassi Bertazzi 0. 31. 0. 2. 4. Circa il subemendamento Gasco 0. 31. 0. 2. 12, non ne accetto la prima parte, mentre per la restante — a parte la questione della proponibilità — penso che sia abilitato ad esprimere il parere del Governo il ministro competente per la riforma della pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Onorevole Cossiga?

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione*. Concordo con la Presidenza e con la

Commissione nel ritenere che la seconda parte del subemendamento Gasco non sia ammissibile, in quanto riguardante materia del tutto estranea al provvedimento in esame. Potrò dire qualcosa su questa materia nel momento in cui esprimerò il parere sugli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Santagati, mantiene il suo articolo aggiuntivo 31. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento Grassi Bertazzi 0. 31. 0. 2. 4, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Segue il subemendamento Gasco 0. 31. 0. 2. 12, di cui solo la prima parte (relativa alla sostituzione, al primo comma dell'articolo aggiuntivo 31. 0. 2, della cifra « 45 » con la cifra « 50 ») è proponibile. Onorevole Gasco, mantiene tale prima parte, non accettata dalla Commissione né dal Governo?

GASCO. Signor Presidente, ritiro il subemendamento, per la parte di esso proponibile, prendendo atto delle dichiarazioni rese dal ministro Cossiga. Mi auguro che la stessa sensibilità mostrata per le esigenze dell'amministrazione finanziaria sia mantenuta dal Governo anche nei riguardi della Cassa depositi e prestiti. Il mancato funzionamento di questo ente pone in gravissima difficoltà migliaia di amministrazioni locali, alcune delle quali sono state addirittura citate dalle imprese in quanto esse non possono ottenere le quote di mutuo corrispondenti agli stati di avanzamento, per far fronte ai propri impegni.

Sollecito in questo modo l'attenzione governativa in ordine ad un grave problema, ed a questo riguardo mi permetto di interessare anche il ministro del tesoro, essendo convinto che dalla soluzione delle questioni afferenti alla Cassa depositi e prestiti potrà dipendere anche il rilancio della nostra economia, finalità che rientra tra i compiti affidati alla Cassa con la legge n. 492. (Applausi al centro).

PRESIDENTE. Voteremo ora l'articolo aggiuntivo 31. 0. 2 del Governo.

SANTAGATI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. A nome del mio gruppo, dichiaro il voto favorevole all'articolo aggiuntivo del Governo 31. 0. 2, perché noi valutiamo preminente l'interesse del personale dell'amministrazione finanziaria rispetto ad ogni altra considerazione. Non possiamo però non sottolineare quanto lesé accaduto in questa sede. Praticamente, il Governo avrebbe potuto e dovuto disporre di una sua autonoma maggioranza, ma si è trovato in condizione di essere — per così dire — sollecitato e sottoposto a determinati condizionamenti da parte del gruppo comunista (che, forse, avrebbe fatto meglio a mantenere posizioni di maggior coerenza in questo tipo di battaglia) e, soprattutto, da parte del gruppo socialista, il quale ponendosi totalmente al seguito del gruppo comunista, ha così dimostrato implicitamente non di aver fiducia verso il personale dell'amministrazione finanziaria, bensì di voler sostenere un Governo, come quello dell'onorevole Moro, comodo per i socialisti nel lasciar loro mano libera per la consueta politica del doppio binario. I socialisti procedono di concerto con il gruppo comunista, in Commissione ed in aula; il gruppo socialista ha seguito l'orientamento di quello comunista in Commissione, e adesso vota in aula come il gruppo comunista, astenendosi. Con ciò il gruppo socialista dimostra non di perseguire gli autentici interessi di determinate categorie dell'amministrazione finanziaria, ma di voler soltanto sostenere un Governo fondato su una maggioranza equivoca e, soprattutto, condizionato dall'atteggiamento comunista.

Implicitamente, il nostro voto vuole rappresentare una vera e propria presa di posizione a favore dell'amministrazione finanziaria, con l'auspicio che l'onorevole ministro possa interpretarne le esigenze e quindi possa veramente tutelare gli interessi della pubblica amministrazione. Pertanto, implicitamente, il nostro voto può sonare di sfiducia a questo Governo e simpatia e solidarietà verso il personale, che merita tutta l'attenzione di un partito e di un

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

gruppo, come il nostro, dimostratosi sempre coerente su questo problema, senza gli ondeggiamenti, i patteggiamenti e, diciamo pure, i ricatti cui altri, ed in modo particolare il partito comunista e il partito socialista, si sono abbandonati in questa dolorosa vicenda. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Governo 31. 0. 2, accettato dalla Commissione.

(*È approvato*).

L'articolo aggiuntivo Costamagna 31. 0. 3 s'intende pertanto precluso.

Passiamo all'articolo 32. Se ne dia lettura.

**ARMANI, Segretario,** legge:

« Al personale di nomina comunale proveniente dalle cessate gestioni delle imposte di consumo che abbia diritto all'iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, è esteso a decorrere dal 1° gennaio 1975 l'assegno perequativo previsto dalla legge 15 novembre 1973, n. 734, nella misura di cui alla sotto indicata tabella:

ASSEGNO ANNUO LORDO.

<i>Carriere</i>	<i>Importo</i>
Direttiva . . . . .	L. 1.055.550
Concetto . . . . .	» 797.700
Esecutiva . . . . .	» 701.950
Ausiliaria . . . . .	» 622.450».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo le parole:* 26 ottobre 1972, n. 649, *aggiungere le parole:* e che non fruisca del trattamento economico previsto per il personale di nomina privata.

32. 1.

**Il Governo.**

L'onorevole ministro intende illustrarlo?

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Raccomando alla Camera l'approvazione di questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

**AZZARO, Relatore.** La Commissione lo accetta.

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 32. 1, accettato dalla Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 32 nel testo così modificato.

(*È approvato*).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente articolo 32-bis:*

A tutto il personale esattoriale, comunque inquadrato e dovunque operante, rimane assicurato il posto di lavoro.

32. 0. 1. **Santagati, Chiacchio, Dal Sasso, Abelli, de Vidovich, Nicolai Giuseppe, Tassi.**

L'onorevole Santagati ha facoltà di illustrarlo.

**SANTAGATI.** Onorevole ministro delle finanze, nonostante la confusione che regna alla fine di ogni discussione, desidererei che ella ponesse attenzione a quanto sto dicendo, in modo da non perdere ulteriore tempo. Di questo argomento si è già discusso in Commissione: riguarda le garanzie che il mio gruppo chiede circa il mantenimento del posto di lavoro di tutto il personale dipendente delle esattorie, comunque inquadrato e dovunque operante. È una richiesta che l'organizzazione sindacale della destranazionale, la CISNAL, intende ribadire perché la presa di posizione, avvenuta in seguito all'approvazione dell'articolo 15, lascia prevedere che al più presto le esattorie saranno eliminate. Pertanto vogliamo sapere quale sarà il destino di quelle migliaia di lavoratori - circa 18 mila - che potrebbero correre il rischio di rimanere disoccupati.

Ella, onorevole ministro, ebbe a darci una certa risposta in Commissione, affermando che la preoccupazione era per lo meno prematura. Noi vorremmo però che ella ci fornisca ulteriori assicurazioni su questo delicato argomento, cosicché possiamo decidere se mantenere o ritirare l'articolo aggiuntivo.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo?

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

**AZZARO, Relatore.** Ritenendo prematura la sostanza di questo articolo aggiuntivo, la Commissione esprime parere contrario.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Posso dire all'onorevole Santagati che il problema del personale delle esattorie, in relazione al problema obiettivo — e non allo articolo 15 — delle riforme e modificazioni di struttura delle aziende esattoriali, conseguenti al diminuire del reddito per ruoli e all'accrescersi dei versamenti diretti, si presenterà non prima di due anni: non certamente nell'anno prossimo e non certamente nel successivo anno 1977, perché vi sarà ancora una massa notevole di riscossioni mediante versamenti a ruolo.

È un problema che teniamo presente nelle revisioni di circoscrizioni e in tutto quello che ci sarà da affrontare. Ma ho fiducia che le stesse aziende esattoriali lo affronteranno, trattandosi di aziende capaci di affrontare i loro problemi organizzativi. Il problema sarà per altro tenuto presente al momento opportuno, perché non si verifichino elementi di squilibrio o di tensione per quanto riguarda questi lavoratori.

**PRESIDENTE.** Onorevole Santagati?

**SANTAGATI.** Dopo le precisazioni dell'onorevole ministro, ritiro il mio articolo aggiuntivo.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'articolo 33.

**ARMANI, Segretario,** legge:

« Le disposizioni delle leggi 4 agosto 1975, nn. 389 e 397, si applicano anche in deroga all'articolo 6, primo comma, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382.

La disposizione di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 4 agosto 1975, numero 389, ha effetto dal 1° gennaio 1976 anziché dal 1° gennaio 1975 ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Le disposizioni contenute nell'articolo 6, primo comma, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382, non si applicano ai posti

istituiti e a quelli dichiarati disponibili con le leggi 4 agosto 1975, nn. 389 e 397.

**33. 1. Caruso, Vespignani, Vetere, Raffaelli, Buzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Nicolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Terraroli.**

L'onorevole Caruso ha facoltà di svolgerlo.

**CARUSO.** Lo do per svolto, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente altro emendamento:

*Sostituire il primo comma con i seguenti:*

Le vacanze nei ruoli del Ministero delle finanze comunque derivanti dall'applicazione delle leggi 4 agosto 1975, nn. 389 e 397, non sono utilizzabili ai fini dell'articolo 6, primo comma, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n. 382.

I concorsi per la copertura dei posti resi disponibili dall'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 389, sono indetti dal ministro delle finanze in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249. Il relativo programma di esame è stabilito dallo stesso ministro prescindendo dal parere richiesto dall'articolo 3, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

**33. 2. Il Governo.**

Onorevole ministro?

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Raccomando alla Camera l'approvazione di questo emendamento.

**PRESIDENTE.** Il parere della Commissione su questi due emendamenti?

**AZZARO, Relatore.** L'emendamento presentato dal Governo riguarda la stessa materia, dell'emendamento Caruso, precisando qual è la esatta interpretazione dell'articolo della legge n. 382. Essendo la Commissione favorevole all'emendamento presentato dal Governo, invito l'onorevole Caruso a ritirare il proprio emendamento 33. 1 adeguando anch'egli a quello del Governo.

**PRESIDENTE.** Il Governo?

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Il Governo si associa a questo invito del relatore.

PRESIDENTE. Onorevole Caruso?

CARUSO. Ritiro l'emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo 33. 2, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 33 nel testo così modificato.

(È approvato).

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente articolo 33-bis:*

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, si applicano anche nei confronti degli impiegati comunque in servizio presso l'amministrazione finanziaria alla data di entrata in vigore dello stesso ed assunti nei ruoli previsti dagli articoli 2 e 3 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 319, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

33. 0. 1.

**Ianniello, Pisicchio.**

L'onorevole Ianniello ha facoltà di svolgerlo.

IANNIELLO. Lo do per svolto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente altro articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente articolo 33-bis:*

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, si applicano anche nei confronti degli impiegati, comunque in servizio presso l'amministrazione finanziaria alla data di entrata in vigore del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 319, ed assunti nei ruoli previsti dagli articoli 2 e 3 dello stesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

33. 0. 2.

**Ciampaglia, Di Giesi.**

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerlo.

CIAMPAGLIA. Nell'applicare la disposizione per la soppressione delle carriere speciali esistenti in alcuni ministeri, soltanto per il Ministero delle finanze vi è stata un'errata interpretazione e sono rimasti fuori dalla sistemazione circa 200 dipendenti di questa amministrazione. Si tratta di un caso isolato, perché per quanto riguarda il Ministero del tesoro è già stato provveduto alla sistemazione del personale in analoghe condizioni.

Con questo articolo aggiuntivo, che si riferisce soltanto a un numero limitato di persone, verrebbe eliminata una sperequazione rispetto agli altri appartenenti alle ex carriere speciali.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sui due identici articoli aggiuntivi presentati dopo l'articolo 33?

AZZARO, *Relatore*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Ianniello, mantiene il suo articolo aggiuntivo 33. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

IANNIELLO. Ritiro il mio articolo aggiuntivo ma vorrei aggiungere alcune cose. Il collega Ciampaglia ha chiarito al relatore la natura discriminatoria dell'attuale sistema di applicazione dell'assorbimento delle carriere speciali, alla stregua del quale solamente ad un gruppo di 184 unità non è consentito, dopo il « parcheggio » previsto in quattro anni, di transitare alla carriera direttiva. Non capisco perché si sia voluta mantenere questa discriminazione. Al fine tuttavia di evitare preclusioni rispetto ad una eventuale soluzione, ritiro il mio articolo aggiuntivo, pregando il collega Ciampaglia di fare altrettanto.

PRESIDENTE. Onorevole Ciampaglia?

CIAMPAGLIA. Insisto, signor Presidente, per la votazione.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Ciampaglia 33. 0. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Si dia lettura dell'articolo 34.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« La previsione del capitolo n. 1026 dello stato di previsione delle entrate statali per l'anno finanziario 1975 è elevata da lire 800.000.000.000 a lire 821.505.000.000, in relazione alle maggiori entrate realizzate attinenti alle ritenute di imposta applicate sugli interessi maturati sui depositi e conti correnti bancari e postali.

In correlazione a tale maggiore entrata, lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, iscritto al capitolo n. 6856 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso), è aumentato di lire 21.505.000.000.

All'onere di lire 21.505.000.000 derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 31 e 32 per l'anno finanziario 1975, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'intero articolo con il seguente:*

La previsione del capitolo n. 1026 dello stato di previsione delle entrate statali per l'anno finanziario 1975 è elevata da lire 800.000.000.000 a lire 814.522.000.000, in relazione alle maggiori entrate realizzate attinenti alle ritenute di imposta applicate sugli interessi maturati sui depositi e conti correnti bancari e postali.

In correlazione a tale maggiore entrata, lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975, iscritto al capitolo n. 6856 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso), è aumentato di lire 14.522.000.000.

All'onere di lire 14.522.000.000 derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 31-bis e 32 per l'anno finan-

ziario 1975, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

34. 2.

**Il Governo.**

Onorevole ministro ?

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Raccomando alla Camera l'approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il terzo comma con il seguente:*

All'onere di lire 21.505.000.000 derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 31-bis e 32 per l'anno finanziario 1975, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al citato capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

34. 1. **Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, Nicolai Giuseppe.**

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerlo.

SANTAGATI. Lo do per svolto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 34 ?

AZZARO, *Relatore*. La Commissione è favorevole all'emendamento del Governo 34. 2, mentre è contraria all'emendamento Santagati 34. 1.

PRESIDENTE. Il Governo ?

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è contrario all'emendamento Santagati 34. 1.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento 34. 2 del Governo, accettato dalla Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 34.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

L'emendamento Santagati 34. 1 è così assorbito.

Si dia lettura dell'articolo 35, ultimo del disegno di legge, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella allegata al disegno di legge.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« TABELLA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

*Aliquote percentuali per scaglioni di reddito.*

Reddito (scaglione in milioni di lire)		Aliquota %
fino a 3		10
oltre 3	fino a 4	13
» 4	» 5	16
» 5	» 6	19
» 6	» 7,5	22
» 7,5	» 9	25
» 9	» 11	27
» 11	» 13	29
» 13	» 15	31
» 15	» 17	32
» 17	» 19	33
» 19	» 22	34
» 22	» 25	35
» 25	» 30	36
» 30	» 35	38
» 35	» 40	40
» 40	» 50	42
» 50	» 60	44
» 60	» 80	46
» 80	» 100	48
» 100	» 125	50
» 125	» 150	52
» 150	» 175	54
» 175	» 200	56

Reddito (scaglione in milioni di lire)		Aliquota %
oltre 200	fino a 250	58
» 250	» 300	60
» 300	» 350	62
» 350	» 400	64
» 400	» 450	66
» 450	» 500	68
» 500	» 550	70
» 550		72»

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire la prima parte della tabella Imposta sul reddito delle persone fisiche sino allo scaglione di reddito: da 22 a 25 milioni, con le seguenti aliquote:*

Reddito (scaglione in milioni di lire)		Aliquota %
fino a 4		10
oltre 4	fino a 5	13
» 5	» 6	16
» 6	» 8	19
» 8	» 10	22
» 10	» 12	25
» 12	» 14	27
» 14	» 16	30
» 16	» 18	32
» 18	» 22	34
» 23	» 25	35

Tab. 1. Santagati, de Vidovich, Tassi, Abelli, Chiachio, Dal Sasso, Niccolai Giuseppe.

L'onorevole Santagati ha facoltà di svolgerlo.

SANTAGATI. Lo do per svolto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire la prima parte della tabella Imposta sul reddito delle persone fisiche sino allo scaglione di reddito: da 17 a 19 milioni, con le seguenti aliquote:*

fino a 3		10
oltre 3	e fino a 4	12
» 4	» » 5	14
» 5	» » 6	16
» 6	» » 7,5	18
» 7,5	» » 9	20

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

oltre 9 e fino a 11 . . . . .	22
» 11 » » 13 . . . . .	25
» 13 » » 15 . . . . .	27
» 15 » » 17 . . . . .	30
» 17 » » 19 . . . . .	33

Tab. 2. **Ciampaglia.**

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerlo.

CIAMPAGLIA. Lo do per svolto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire la seconda parte della tabella Imposta sul reddito delle persone fisiche dallo scaglione: da 19 a 22 milioni, alla fine con le seguenti aliquote:*

oltre 19 fino a 21 . . . . .	34
» 21 » 23 . . . . .	35
» 23 » 25 . . . . .	36
» 25 » 27 . . . . .	37
» 27 » 29 . . . . .	38
» 29 » 32 . . . . .	40
» 32 » 35 . . . . .	42
» 35 » 40 . . . . .	44
» 40 » 60 . . . . .	48
» 60 » 80 . . . . .	50
» 80 » 100 . . . . .	52
» 100 » 125 . . . . .	54
» 125 » 150 . . . . .	56
» 150 » 175 . . . . .	58
» 175 » 200 . . . . .	60
» 200 » 225 . . . . .	62
» 225 » 250 . . . . .	64
» 250 » 275 . . . . .	66
» 275 » 300 . . . . .	68
» 300 » 350 . . . . .	70
» 350 . . . . .	72

Tab. 3. **Raffaelli, Vespignani, Pellicani, Giovannini, Buzzoni, Niccolai Cesarino, Cesaroni, Pascariello, Terraroli, La Marca.**

L'onorevole Raffaelli ha facoltà di svolgerlo.

RAFFAELLI. Lo do per svolto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati alla tabella?

AZZARO, *Relatore*. La Commissione è contraria a tutti e tre gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

VISENTINI, *Ministro delle finanze*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento Tab. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo emendamento Tab. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CIAMPAGLIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Onorevole Raffaelli, mantiene il suo emendamento Tab. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RAFFAELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (*È respinto*).

Pongo in votazione nel testo della Commissione la tabella allegata al disegno di legge.

(*È approvata*).

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

ARMANI, *Segretario*, legge:

La Camera,

in considerazione della eccezionale mole di lavoro arretrato, esistente presso gli uffici finanziari, in special modo per le rettifiche dei valori dichiarati dal contribuente che sono nell'ordine di centinaia di migliaia;

allo scopo di non rendere eccessivamente gravoso per il personale il lavoro straordinario, in dipendenza del fatto che, a seguito della soppressione degli uffici periferici, la maggior parte degli impiegati ri-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

siede in località molto distanti dai centri urbani, raggiungibili, per altro, con molte difficoltà, a causa della nota carenza dei mezzi di trasporto;

al fine di evitare che gran parte del personale si vedrebbe costretta per tale obiettiva difficoltà, a non espletare il lavoro straordinario, il che frustrerebbe lo scopo della nuova normativa;

tenuto, poi, presente che l'incentivazione al lavoro che si prefigge la legge può essere raggiunto effettivamente, solo se si tiene conto del risultato del lavoro stesso svolto dal personale.

invita il ministro delle finanze ad emanare le necessarie disposizioni perché:

1) la prestazioni di lavoro straordinario si svolgano o possano svolgersi in prosieguo del normale orario di lavoro;

2) la retribuzione del lavoro straordinario sia rapportata all'effettivo lavoro svolto da ciascuno degli impiegati, sulla base delle pratiche espletate.

9/4038/1

Pirolò.

La Camera,

dato il crescente costo della vita e considerata la svalutazione della lira, a causa dell'irrefrenabile processo inflazionistico;

tenuto conto che anche il Parlamento si sta occupando dell'aumento delle pensioni per i ciechi civili,

invita il ministro delle finanze ad emanare le opportune norme intese a sgravare di qualsiasi onere fiscale l'emolumento erogato per qualsiasi categoria e importo a favore dei ciechi civili, per servizio, per lavoro o per cause di guerra, in quanto il predetto emolumento deve essere concesso al solo titolo della minorazione e svincolato da qualsiasi altro presupposto di reddito.

9 4038/2 Santagati, Delfino, Abelli, Chiacchio, Dal Sasso, de Vidovich, Niccolai Giuseppe, Tassi.

La Camera,

nell'approvare il disegno di legge numero 4038,

impegna il Governo.

previa trattativa con le organizzazioni sindacali, ad estendere al restante personale statale la rivalutazione dei compensi per lavoro straordinario in un provvedimento organico che limiti le prestazioni ad effettive ed eccezionali esigenze della pubblica amministrazione nella considerazione che

maggiori e permanenti esigenze debbano essere affrontate con la mobilità del personale.

9/4038/3

Colucci, Spinelli.

La Camera,

considerato che con l'attuazione dell'articolo 15 del disegno di legge si prevede il pagamento dei redditi soggetti a dichiarazione contestualmente alla presentazione della denuncia dei redditi presso gli sportelli bancari,

impegna il Governo

ad attuare ogni misura atta a salvaguardare il diritto al posto di lavoro al personale attualmente dipendente dalle esattorie, anche in considerazione del disposto della legge delega n. 825, del 2 ottobre 1971, articolo 10, punto 16, laddove si prevede che: « potranno inoltre essere apportate modifiche nella disciplina degli istituti della riscossione e delle circoscrizioni esattoriali, salvaguardando comunque la stabilità del posto di lavoro, nonché i diritti economici, normativi e previdenziali dei lavoratori esattoriali ».

Si impegna altresì il Governo a disporre tutti gli strumenti idonei per garantire un pronto intervento, ai fini di cui sopra, in caso di abbandono di esattorie.

9/4038/4

Spinelli, Colucci, Vespignani, Raffaelli.

La Camera,

considerato che il voto sull'articolo 31-bis implica una diversa regolamentazione del lavoro straordinario,

impegna il Governo

ad aprire nei tempi brevi una trattativa con le organizzazioni sindacali per predisporre un provvedimento complessivo relativo ad una nuova regolamentazione dello straordinario che riguardi tutto il pubblico impiego.

9/4038/5

Di Giulio, D'Alema, Vetere, Caruso, Vespignani, Raffaelli, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Mancinelli, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni.

La Camera,

preso atto delle dichiarazioni del ministro delle finanze sui problemi relativi ai servizi di riscossione,

invita il Governo

a prendere tutte le iniziative atte:

1) a contenere e riequilibrare i costi della riscossione delle imposte sul reddito

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

tenendo conto della già accresciuta incidenza dei versamenti diretti, e di quella in prospettiva, sul totale delle entrate affidate in riscossione agli esattori:

2) ad assicurare la continuità, l'efficienza e l'organicità dei servizi di riscossione, alla luce delle nuove disposizioni attuate con il disegno di legge in discussione;

3) ad assicurare, intanto, anche attraverso opportune modifiche del sistema di revisione degli aggi, la continuità dei servizi di riscossione, e dei livelli occupazionali, con particolare riguardo alle esattorie minori, tenuto conto del diverso grado di onerosità conseguente alla mutata incidenza delle riscossioni per versamento diretto rispetto a quelle mediante ruoli ed alle ripercussioni, sui costi effettivi di gestione, dei fenomeni inflattivi

9/4038/6

Pavone, Ciampaglia, Salvatori.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

**VISENTINI, Ministro delle finanze.** Non posso accettare l'ordine del giorno Pirolo, perché il ministro delle finanze deve attenersi ai compiti di cui all'articolo 31; né posso accettare l'ordine del giorno Santagati, dal momento che mi impegna ad esercitare una funzione legislativa anziché amministrativa. Per l'ordine del giorno Spinelli valgono le stesse considerazioni già esposte all'onorevole Santagati nel pregarlo di ritirare il suo articolo aggiuntivo 32. O. 1. Come ho già detto, la materia non si presta oggi a creare delle preoccupazioni immediate, rientra semmai nei problemi di più lungo respiro, nei problemi di ristrutturazione, in una normativa legislativa largamente programmatica. Accetto quindi l'ordine del giorno, come avevo accettato lo spirito e l'indicazione che deriva dall'articolo aggiuntivo Santagati. Quanto all'ordine del giorno Pavone, dichiaro di accettarlo, perché risponde a ciò che ho già detto in sede di replica in materia di esattorie. Tenuto conto che si tratta di argomento già regolato da legge, confermo l'impegno del Governo a dare ampia informazione al Parlamento e a presentare proposte che si rifacciano ai criteri indicati dai presentatori.

Quanto agli ordini del giorno Colucci e Di Giulio, su di essi potrà esprimersi il collega onorevole Cossiga.

**PRESIDENTE.** Onorevole ministro Cossiga?

**COSSIGA, Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione.** Esprimerò il parere del Governo sugli ordini del giorno Colucci 9/4038/3 e Di Giulio 9/4038/5, con i quali i presentatori impegnano il Governo stesso a predisporre, previa consultazione con le organizzazioni sindacali, un provvedimento organico per la revisione dell'intero sistema del lavoro straordinario, sia nelle sue modalità normative sia nella quantificazione della relativa remunerazione. Il Governo ha già affrontato questo problema con la federazione unitaria nell'incontro di palazzo Chigi ed ha assunto degli impegni nell'ambito della intesa quadro in quella occasione sottoscritta. Esso ritiene che il problema del lavoro straordinario debba essere affrontato rapidamente ed in modo nuovo rispetto all'attuale regime, anche perché è convinto che una maggiore precisione — non dico severità — nell'accertamento del lavoro straordinario presterà renderà possibile una maggiore remunerazione nonché la soluzione di alcuni problemi derivanti da situazioni eccezionali dovute ad un sovraccarico di lavoro. Tali problemi non hanno potuto trovare soluzione in questa sede sia per i motivi di ammissibilità dianzi illustrati, sia perché noi riteniamo che si chiuda con questa norma reintrodotta come articolo 31-bis la serie di provvedimenti eccezionali adottati a riguardo di talune categorie attraverso la politica dei famosi « anticipi ». Riteniamo altresì che sia ormai necessario studiare una nuova regolamentazione dell'orario straordinario, ove esso sia reso indispensabile da nuove disposizioni legislative o da arretrati di lavoro. In questo spirito accetto questi due ordini del giorno e sottolineo che, in tale ambito, dovrà trovare una soluzione anche il problema dei dipendenti della Cassa depositi e prestiti, ai quali in questa sede esprimo il mio vivo apprezzamento ed assicuro attenta considerazione.

**PRESIDENTE.** Dopo le dichiarazioni del Governo, i presentatori insistono perché i loro ordini del giorno siano posti in votazione?

**PIROLO.** Non insisto, signor Presidente.

**SANTAGATI.** Ritiro il mio ordine del giorno, signor Presidente, per non pregiudicare tutta la materia riguardante i ciechi e gli invalidi civili.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

COLUCCI. Non insisto, signor Presidente.

SPINELLI. Non insisto, signor Presidente.

DI GIULIO. Non insisto, signor Presidente.

PAVONE. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

Poiché la votazione segreta del disegno di legge avrà luogo mediante procedimento elettronico, avverto che decorre da questo momento il termine di 20 minuti previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del disegno di legge.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Colucci. Ne ha facoltà.

COLUCCI. Signor Presidente, onorevole ministro, onorevoli colleghi, con il disegno di legge n. 4038 si tende ad introdurre nel nostro recente ordinamento fiscale quelle modificazioni appalesatesi necessarie sia per talune carenze che si verificarono al momento della sua predisposizione, sia per alcune esigenze di carattere economico-sociale evidenziate soprattutto negli ultimi tempi, a seguito del noto fenomeno inflattivo che ha sconvolto notevolmente l'equilibrio nella sfera dei valori economici della nostra società nazionale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
SCALFARO

COLUCCI. Di certo l'iter legislativo su questioni di così scottante attualità è stato già di per sé lungo, né va trascurato il fatto che se approvato da questa Assemblea il provvedimento dovrà ritornare al Senato, ma anche se occorrerà in avvenire dare un più vivace impulso alla dinamica procedurale delle Assemblee legislative, la lunghezza del tempo è stata maggiormente sentita per la particolare attenzione con cui il paese ha seguito e segue l'andamento dei nostri lavori in ordine all'esame di un provvedimento che investe le generalità dei cittadini.

Ma se l'attenzione del paese è particolarmente attratta dalle questioni che noi abbiamo testé esaminato, ciò è da imputarsi anche ad una rinnovata coscienza tributaria

di larghi strati della popolazione e segnatamente delle classi lavoratrici che, sopportando ora la maggior parte del carico fiscale, sollecitano una più giusta e razionale distribuzione dell'onere tributario.

E del resto la « tematica fiscale » non si esaurisce con la votazione su questo disegno di legge, perché nuove incombenze attendono il Parlamento tra pochi giorni in quanto saranno posti all'ordine del giorno altri importanti problemi, tra cui l'indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria e sul Ministero delle finanze.

Parlamento e Governo hanno, quindi, lavorato in fruttuosa collaborazione e, nonostante i numerosi tentativi di considerare il nostro atteggiamento su un importante articolo del disegno di legge come elemento di rottura per pervenire a quella crisi che talune forze da tempo vagheggiano nella illusoria speranza di trarre benefici dall'accentuarsi della confusione politica, questo provvedimento, pur non raggiungendo l'*optimum*, se approvato, costituirà tuttavia un vero aspetto innovatore del nostro sistema fiscale.

Per la questione del cumulo dei redditi, sul quale sono state sollevate numerose eccezioni da tutte le parti e che rimane ancora *sub iudice* circa la sua costituzionalità, stante l'ulteriore recente rinvio della Corte costituzionale, si è raggiunta una ragionevole soluzione. Il nuovo regime, che prevede la commisurazione dell'imposta separatamente sul reddito complessivo proprio di ciascuno dei coniugi e su quello di ciascuno dei figli allorché i redditi complessivi non superano i sette milioni, appare, specie considerando le detrazioni che riducono il cosiddetto « salto di imposta », di una certa moderazione anche per la risultante reddituale dei coniugi, allorché il cumulo delle componenti personali di reddito supera questa cifra.

Certamente il criterio adottato per la tassazione del cumulo oltre il limite dei sette milioni non trova riscontro in altre legislazioni. E del resto noi socialisti, che pur avevamo mostrato una certa simpatia per il meccanismo adottato al riguardo in Francia con il « quoziente familiare » e che ci è sembrato ad un'attenta analisi, più realistico e più favorevole dello speciale regime di separazione del reddito (*splitting system*) adottato in Germania e negli Stati Uniti, ci siamo resi conto della validità delle argomentazioni addotte dall'onorevole ministro, a sostegno della non facile trai-

nabilità del sistema del quoziente familiare del nostro ordinamento tributario. È altresì apprezzabile l'accorgimento giuridico adottato dall'articolo 5 per rendere legittima, sotto il profilo costituzionale, la tassazione cumulativa dei coniugi, considerando la posizione della moglie in simonia con quella del marito sotto il profilo della responsabilità nel rapporto giuridico, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e ciò si evidenzia con l'attribuzione alla moglie di una identica capacità giuridica fiscale pari cioè a quella del marito. Forse, a nostro avviso, soltanto il futuro comportamento dell'asse coniugale rispetto agli obblighi scaturenti dalla accennata norma potrà decidere sull'eventuale opportunità del ricorso a più consistenti penalità. Relativamente alla revisione apportata alle aliquote dividiamo il parere espresso dall'onorevole Visentini nel suo intervento di replica e pertanto consideriamo che la nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per quanto riguarda le aliquote ed i nuovi scaglioni di reddito congiuntamente ai nuovi importi per detrazioni apporta una seria innovazione ed un notevole alleggerimento dell'onere fiscale per i redditi più bassi. L'onorevole ministro ha voluto in proposito sottolineare la consistente contrazione che si verificherà nel gettito nel prossimo futuro in conseguenza di tali modificazioni innovative. Ma noi riteniamo che la rappresentata perdita nelle entrate tributarie possa essere compensata orientando la leva fiscale verso quelle aree di evasione tutt'ora persistenti. Noi socialisti comprendiamo perfettamente le difficoltà che si presentano allorché, in presenza di un accentuato fenomeno inflattivo, occorre contenere la pressione fiscale. Del resto, nell'attuale fase di recessione economica del nostro paese, il ricorso allo strumento fiscale sembra sia da preferire nella ricerca del meccanismo d'incentivo della domanda per i consumi, visti i limiti ed i pericoli di una spericolata politica salariale. Appare evidente che un alleggerimento della pressione tributaria, soprattutto nelle fasce più basse dei redditi, opportunamente congegnato, può risultare il mezzo più idoneo per sostenere adeguatamente la domanda complessiva, tutelare il minimo vitale, senza aggravare le tensioni monetarie esistenti.

Certamente un valido correttivo avrebbe potuto essere la introduzione di meccanismi di permanente adeguamento delle detrazio-

ni d'imposta, rapportato alla reale svalutazione monetaria. L'onorevole ministro delle finanze ha tenuto a precisare la sua contrarietà, che noi condividiamo, a indicizzazioni meccaniche. Il problema è di intervento puramente legislativo e noi, pur non contrastando la soluzione raggiunta con l'emanato disegno di legge, riteniamo che l'argomento è di tale importanza, e sempre attuale, sì che nulla è pregiudicato circa eventuali futuri correttivi. Un aspetto veramente qualificante del disegno di legge è rappresentato dall'articolo 15 che introduce nel nostro ordinamento il principio dell'autotassazione. Il collega onorevole Spinelli che nel suo intervento di merito ha ampiamente trattato l'argomento, ha voluto sottolineare la duplice conquista, quella morale e quella operativa, che il provvedimento raggiunge. Quella morale in primo piano perché mira al contenimento di quella cospicua rendita esattoriale, vero appannaggio degli abilitati alla riscossione. Quella operativa, perché, nell'instaurare un nuovo rapporto tra fisco e contribuente, avvia un processo di sburocratizzazione e concede agli uffici più tempo da dedicare ad un più proficuo lavoro di accertamento. Su questo articolo dai vari settori di questa aula sono state espresse diverse opinioni. Si è voluto per esempio paventare una conseguente grande confusione che si potrebbe verificare nell'attuazione pratica tra i contribuenti. Noi socialisti abbiamo sin dall'inizio assunto sull'articolo 15 una posizione chiara, sia in ordine alle proposte di modificazione del sistema della riscossione, sia in ordine alla tutela del diritto alla conservazione del posto di lavoro, per tutti i dipendenti delle esattorie, i quali potrebbero subire le conseguenze più immediate a seguito delle innovazioni apportate dalla legge.

Noi siamo profondamente convinti che tutto il sistema della riscossione vada profondamente modificato e l'articolo 15 deve costituire, a nostro avviso, una positiva norma di introduzione per poi pervenire alla eliminazione in radice di quelle criticate rendite esattoriali derivanti da aggi che variano da regione a regione e che hanno contribuito, a lungo andare, all'immorale costituzione delle baronie esattoriali. Ma in quest'aula abbiamo sentito attraverso gli interventi di alcuni colleghi come queste baronie hanno trovato ancora dei loro sostenitori, che però hanno addotto argomentazioni di sostegno assolutamente prive di

fondamento e di validità, dimenticando inoltre che i 4.300 dipendenti delle esattorie private sono, a tre anni dalla scadenza, ancora privi del rinnovo del contratto collettivo di lavoro.

E per la verità, onorevoli colleghi, noi non riusciamo a vedere i pericoli che possono insorgere dall'introduzione di questo nuovo istituto giuridico fiscale che, come bene ha precisato il collega onorevole Spinelli, segna un importantissimo rovesciamento di tendenza nei confronti del passato, avviando un processo di moralizzazione in uno dei settori da tempo sottoposto a critiche.

Relativamente al personale dipendente dalle esattorie, noi socialisti abbiamo responsabilmente indicato le vie da seguire al riguardo, trattandosi di lavoratori altamente specializzati il cui posto di lavoro va conservato e le cui esperienze vanno utilizzate nell'ambito della ristrutturazione globale della riscossione delle imposte dirette sulla quale abbiamo riscontrato l'impegno del ministro delle finanze nella sua replica dell'11 scorso. Su tale questione mi corre l'obbligo di ricordare che l'onorevole Spinelli ed io abbiamo presentato a nome del gruppo socialista un ordine del giorno per sollecitare il Governo ad impegnarsi ad attuare ogni misura atta a salvaguardare il diritto al posto di lavoro del personale esattoriale.

Sull'articolo 31, che è stato il vero duro scoglio del provvedimento, le divergenze ci hanno portato a momenti di vera tensione e per l'onorevole ministro delle finanze è stato il banco di prova per la sua permanenza al Dicastero delle finanze. Noi comprendiamo perfettamente le ragioni che hanno indotto l'onorevole Visentini ad irridirsi su tale questione, ma corre l'obbligo di precisare, e questo per la verità storica degli avvenimenti, che la nostra posizione non è stata, come taluni in perfetta malafede hanno insinuato, contraria agli interessi del personale finanziario. Noi abbiamo, al contrario, considerato che gli interessi sacrosanti dei dipendenti del Ministero delle finanze avrebbero trovato una più adeguata e completa soddisfazione nel compimento di quella sentita ed auspicata riforma burocratica e dello Stato che, nel qualificare e responsabilizzare il lavoro del dipendente statale, avrebbe provveduto a più giuste e dignitose retribuzioni.

Del resto l'onorevole ministro è a conoscenza dell'ordine del giorno di parte

socialista con il quale si invita il Governo a dare una immediata soluzione agli annosi problemi del pubblico impiego. Come noi auspichiamo una sollecita ristrutturazione dell'apparato fiscale, così desideriamo che l'intero apparato statale venga adeguato alle esigenze di una nuova società tecnicamente e socialmente avanzata.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il provvedimento che abbiamo esaminato rappresenta quindi un primo concreto passo nella revisione di taluni istituti del nostro ordinamento tributario e pertanto sulla base delle argomentazioni e delle valutazioni addotte dal mio gruppo esprimeremo voto favorevole. (*Applausi a sinistra — Congratulazioni*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

**SANTAGATI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, avviandoci ormai alla conclusione di questo lungo e tormentato dibattito, ho il dovere di puntualizzare le ragioni per le quali il mio gruppo voterà contro questo disegno di legge.

Non abbiamo sottovalutato l'importanza di questo provvedimento, a differenza di altri gruppi che lo hanno considerato di secondaria importanza. Ma proprio perché abbiamo sempre considerato importante questo disegno di legge, lo abbiamo seguito con molta attenzione in tutte le fasi del suo iter parlamentare e abbiamo fatto tutti i tentativi e tutti gli sforzi perché fosse consoni agli interessi dei contribuenti italiani e rientrasse nel solco di una prospettiva di aggiustamento della tanto già discussa riforma tributaria. Purtroppo, dobbiamo constatare che di miglioramenti se ne sono fatti pochi, per non dire niente. Al di là di qualche aggiustamento a favore dei contribuenti in tema di aliquote delle persone fisiche e di tabelle per le donazioni, siamo andati nel senso opposto all'interesse del contribuente, pur salvaguardando le legittime pretese del fisco. Infatti, se la riforma ha un senso e un significato, può averlo solo nel momento in cui si crea un clima di fiducia tra fisco e contribuente. Non ci sembra che il provvedimento possa determinare un siffatto clima: anzi, abbiamo l'impressione che esso sarà foriero di ulteriori contrasti e ulteriori prese di posizioni nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

ria. E valga il vero: il primo punto qualificante del disegno di legge, quello concernente il cumulo dei redditi, ha indicato una soluzione che non ha fugato le fondate e legittime preoccupazioni sulla inidoneità di tale istituto e sui guasti che esso potrà arrecare alla famiglia italiana. Non ci hanno neppure persuaso le difese d'ufficio compiute nei suoi riguardi, perché non sono servite a superare le obiezioni di fondo che abbiamo sempre avanzato. La nostra posizione al riguardo rimane dunque quella che coerentemente, fin dal lontano 1971, abbiamo assunto e che manterremo.

Per quanto riguarda l'ILOR, la nostra legittima attesa si è scontrata con una deludente presa di posizione del ministro delle finanze, il quale, nel testo originario del provvedimento, si era mosso nella direzione di non sopprimere l'imposta, che egli stesso ha riconosciuto avere natura ibrida ed essere abbisognevole di revisione (discorso che vale anche per un'altra discutibile imposta quale l'INVIM), ma quanto meno nel senso della sua esclusione per quei lavoratori autonomi che sono produttori di puro reddito di lavoro. Ora questa imposta, già mostro giuridico nella prima stesura della riforma tributaria, non cambia la sua natura con l'attuale « miniriforma » che avrebbe voluto — e non ha saputo — correggere gli errori commessi nel passato. Continueremo anche qui la nostra coerente battaglia in favore di tutti i lavoratori autonomi, e in modo particolare dei professionisti, dei commercianti, degli artigiani, di produttori agricoli e di tutti i piccoli operatori che non possono assolutamente considerarsi imprenditori, e che, essendo produttori di reddito di puro lavoro, non debbono essere gravati da tale ulteriore balzello.

Il terzo punto qualificante del provvedimento, è la grossa innovazione dell'autotassazione. Anche qui, la soluzione indicata non ci ha completamente persuaso. Noi, infatti, pur favorevoli all'introduzione dell'autotassazione riteniamo che lo strumento — il veicolo, come dice il ministro delle finanze — prescelto, vale a dire le banche, sia malsicuro, veicolo che, se i conducenti non sapranno ben manovrarlo, darà luogo a una serie di incidenti che potranno mettere in forse l'avvenire della stessa riforma tributaria. Il veicolo, in sostanza, mi lascia molto perplesso, e non lo ritengo idoneo all'assolvimento delle caratteristiche funzioni insite in un sistema di riscossione modificabile, non scardinabile. Ho in-

vece la vaga impressione che si cerchi di sostituire ad un sistema bene o male colaudato un sistema incerto, molto discutibile, senza aver creato i presupposti perché tale nuovo sistema possa funzionare. Per quanto riguarda le esattorie, il cui punto focale consisteva nella necessità di mettere in luce tutte le speculazioni, in modo da poter procedere alla eliminazione di tutti quei fenomeni degenerativi che hanno costituito motivo di scandalo, si può dire che, col nuovo congegno delineato nel provvedimento, gli scandali aumenteranno, di numero e di intensità. Anche qui, pertanto, ci stiamo avviando verso una soluzione peggiorativa.

Il quarto punto qualificante del disegno di legge ci ha trovato invece consenzienti: esso concerne il personale finanziario. Ma il nostro consenso, come abbiamo detto nella dichiarazione di voto sull'articolo aggiuntivo del Governo 31. 0. 2 è un consenso che vuole suonare attestazione di fiducia e di solidarietà nei confronti di un personale che è stato oggetto di discriminazioni e anche di pesanti minacce, che è stato messo sotto il torchio delle imposizioni della triplice sindacale in contrasto con le organizzazioni sindacali autonome che, nell'ambito del Ministero delle finanze e dei suoi uffici periferici, sono regolarmente operanti e raccolgono la maggioranza del personale.

Per tutte queste ragioni, che praticamente dimostrano la limitatezza del provvedimento, non possiamo esprimere che un voto contrario. Eppure, si sarebbe potuto dare al provvedimento sapore rigorosamente tecnico, come avrebbe consentito la figura del ministro, che consideriamo un esperto, prestato al partito repubblicano.

Il partito comunista ed il partito socialista, qualche minuto fa, hanno dichiarato di astenersi sull'intero provvedimento, con ciò sottolineando una posizione di « parcheggio » dei comunisti nell'area governativa e di politica del doppio binario da parte dei socialisti. Tutto questo non può che rafforzare la nostra contrarietà nei confronti del provvedimento, che ci lascia delusi sul piano tecnico e decisamente avversi sul piano politico. Ecco perché, a nome del mio gruppo, ho l'onore di annunciare il nostro voto contrario. (*Applausi a destra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciampaglia. Ne ha facoltà.

CIAMPAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, questo provvedimento nel suo complesso ci trova consenzienti, in quanto è uno di quelli che dovranno meglio razionalizzare e adeguare la riforma tributaria alla realtà che a mano a mano va mutando.

Riconfermo con ciò la nostra convinzione che la riforma tributaria, questa prima riforma di costume del nostro paese, potrà destare maggiore fiducia, potrà trovare maggiore aderenza alla realtà del paese nella misura in cui sapremo tenere il passo con l'evolversi della situazione.

Il gruppo socialdemocratico voterà quindi a favore di questo provvedimento.

Per quanto riguarda l'insieme di esso, voglio solo ricordare in questa sede che — anche se comprendiamo le preoccupazioni del ministro per quanto riguarda il gettito — ci siamo battuti perché ci si adeguasse alle nuove esigenze dei contribuenti, specialmente dei contribuenti medi, attraverso un diverso scaglionamento delle aliquote di tassazione. Lo stesso dicasi per il tetto del cumulo, che noi avevamo proposto da 7 a 10 milioni: ritenevamo che questa nostra proposta rispondesse alle esigenze del mondo del lavoro, incluse in esso le categorie più elevate dei funzionari, dei dirigenti che, come tutti gli altri lavoratori, vivono del proprio lavoro quotidiano, ed hanno quindi diritto di aspirare ad un miglioramento del proprio reddito, ad un incremento della propria retribuzione.

Sono queste le esigenze che ci hanno fatto insistere. Vogliamo qui esprimere l'auspicio che — compatibilmente con le esigenze di gettito fiscale (perché comprendiamo che un ministro delle finanze debba preoccuparsi anche di questo) — nei prossimi tempi si giunga ad un sempre migliore adeguamento alla realtà del momento.

Per quanto riguarda il problema del Ministero delle finanze, ritengo che la soluzione adottata, anche se costituisce un compromesso, sia tale da conferire tranquillità a questo settore importante della pubblica amministrazione del nostro paese. Questo — e sono d'accordo in proposito con il ministro delle finanze — deve costituire un provvedimento di incentivazione eccezionale, e non già l'inizio di una serie di richieste da parte di tutti gli altri settori.

A questo proposito, mi auguro che si possa al più presto affrontare con una visione unitaria l'intero problema del pubblico

impiego, nell'ambito del quale si dovranno rivedere anche le situazioni particolari dell'amministrazione delle finanze.

Questi sono i motivi che spingono il gruppo del partito socialdemocratico a votare a favore del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Serrentino. Ne ha facoltà.

SERRENTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, nel mio intervento in sede di discussione generale avevo fatto delle premesse di carattere politico, finanziario ed economico, aggiungendo che l'atteggiamento finale del mio partito era legato a come si sarebbe svolto l'esame del provvedimento.

Consideravamo qualificante l'atteggiamento che avrebbe tenuto il Governo. Volevamo cioè vedere se, nella sostanza, il Governo si muovesse ancora in direzione dello sviluppo di una società aperta anziché di quello di una società pianificata; se il Governo, con i suoi provvedimenti, intendesse ancora rispettare determinate esigenze di sviluppo economico coerenti con la nostra partecipazione politica e operativa alla Comunità europea.

Purtroppo — e sottolineo questa espressione — sulle linee generali del provvedimento il nostro atteggiamento è stato di collaborazione per giungere alla modifica di quelle che consideravamo vere e proprie iniquità. Dal punto di vista tecnico, abbiamo dato dei suggerimenti, parzialmente accolti dal Governo, a nostro avviso, migliorativi, della sostanza della legge.

Sulle linee di fondo, però, si è verificato proprio oggi un fatto che ha reso inevitabile il nostro voto negativo su tutto il provvedimento. Mi riferisco a quelle che sono state le reazioni all'intervento dell'onorevole Todros, di parte comunista, il quale, parlando sull'articolo 30 (che prevedeva una certa partecipazione dell'iniziativa privata alla soluzione di uno dei più gravi problemi dell'attuale momento economico, quello dello sviluppo dell'attività edilizia), ha dichiarato che l'iniziativa privata in quel settore, quando interviene, ha unicamente scopi di carattere speculativo e rappresenta una turbativa per lo sviluppo ordinato del settore.

Ebbene, su queste tesi abbiamo visto confluire la democrazia cristiana, il partito

socialdemocratico, il partito socialista e il partito repubblicano. Del resto, per quanto riguarda quest'ultimo, si era già registrata l'esplicita presa di posizione del ministro delle finanze, il quale aveva detto che, se avesse dovuto votare, avrebbe votato a favore della posizione comunista.

Ancora più grave è stato l'atteggiamento del partito di maggioranza relativa, a giudicare dall'atteggiamento tenuto dal suo relatore onorevole Azzaro. In Commissione finanze e tesoro l'emendamento comunista soppressivo dell'articolo 30 non era stato approvato per la compattezza della maggioranza e per il contributo determinante del rappresentante liberale. Questa è stata una condiscendenza di carattere politico alle pressioni ed alle richieste comuniste. Questa è una precisa qualificazione dell'atteggiamento della maggioranza, nel momento attuale.

Non entrero nel merito dei singoli articoli del provvedimento: mi limito ad osservare che, sul cumulo, non si è innovato rispetto ai contenuti dei decreti delegati che lo avevano previsto nel 1973. Vi è stato un mero aggiornamento di valori monetari, non già una sostanziale modifica che lasciasse prevedere in breve termine la possibilità di considerare l'eliminazione del cumulo, agli effetti della tassazione dei coniugi.

Non mi dilungherò su temi che, in certe parti, possono trovarci consenzienti e, in altre, dissenzienti: per esempio, l'articolo 15 ci trova concordi in ordine all'autotassazione, ma dissenzienti sul sistema di riscossione. Non esprimerò il mio parere di massima sull'articolo aggiuntivo del Governo 31. 0. 2: nella discussione sulle linee generali ero allineato con la posizione governativa, e non per altro (con molta modestia) ho detto che la mia parte politica in un momento così difficile per l'amministrazione finanziaria, non avendo proposte alternative da avanzare non intendeva criticare un provvedimento, appunto perché non era in grado di offrire concrete risposte alle esigenze dell'amministrazione, in ordine alla sua ristrutturazione ai fini di quell'efficienza che non può non giovare alla collettività.

Ebbene, per tali argomentazioni di fondo e di carattere politico, con un diverso atteggiamento da quello assunto al Senato e per il peggioramento registrato nel provvedimento, il gruppo liberale esprimerà un voto negativo. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rende. Ne ha facoltà.

**RENDE.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, come spesso accade nel confronto parlamentare, le polemiche che insorgono su alcuni punti dei provvedimenti legislativi in esame, rischiano di sviare l'attenzione dell'opinione pubblica dai nodi principali che si affrontano. Parimenti è accaduto in questo dibattito, nel corso del quale, per esempio, le alterne vicende dell'articolo 31 e le discussioni sull'articolo 15, hanno lasciato in seconda linea gli altri, più significativi e determinanti, aspetti del disegno di legge sul quale, finalmente, in sede di dichiarazione di voto, è consentita una pacata valutazione complessiva, capace di coglierne l'effettiva portata innovatrice.

Il punto più rilevante del provvedimento, come hanno riconosciuto il relatore Azzaro ed il ministro delle finanze Visentini (che ammiriamo per la lucida esposizione e per la coerente difesa del disegno di legge), resta la revisione del cosiddetto cumulo dei redditi, con la conseguente attenuazione delle aliquote per i redditi da lavoro dipendente e l'elevazione delle detrazioni fisse.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la questione del cumulo era divenuta, ad un certo punto, quasi il simbolo di una pressione dei contribuenti sul Parlamento, affinché ponesse riparo alle sperequazioni ed agli inconvenienti derivanti dall'applicazione della riforma tributaria del 1971, in un periodo intensamente inflattivo come quello attuale. La stampa, i sindacati ed i singoli parlamentari si appassionarono al problema al punto tale da consigliarne il rinvio ad un periodo successivo alle elezioni amministrative del 15 giugno. Con grande sensibilità e puntualità il Governo, rinunciando ad un gettito fiscale di almeno mille miliardi, ha elaborato un disegno di legge che ha assorbito le singole iniziative parlamentari ed ha pure affrontato altri importanti problemi della gestione fiscale. La democrazia cristiana non può non esprimere la propria soddisfazione per la tempestività, la decorrenza, le modifiche intervenute nell'applicazione del cumulo dei redditi e delle aliquote progressive che, per effetto della svalutazione, rischiavano di colpire le famiglie di piccolo e medio reddito, già attanagliate dalla morsa della crisi econo-

mica. Oltre al cumulo dei redditi ed alle detrazioni, il provvedimento governativo rivede il tetto di esenzione dell'ILOR; introduce il principio della autotassazione; si sforza di fronteggiare la particolare situazione di precarietà che si è venuta a determinare nella amministrazione finanziaria.

Su tali aspetti si sono appuntate critiche talvolta fantasiose e pretestuose, contro un presunto spirito corporativo dell'articolo 31; si sono immaginate resistenze e non solo legittime riserve di ordine tecnico, circa il veicolo dell'esazione. L'onorevole ministro delle finanze ha spiegato le ragioni di provvisorietà dell'articolo 31 e si è dichiarato disponibile ad un esame più completo delle strutture esattoriali, non senza affermare, giustamente, che intanto questo provvedimento consente di ridurre gli aggi e pertanto contrae sensibilmente un onere economico che, semmai, impegna la democrazia cristiana a ricercare tutte quelle soluzioni alternative che permettano, con l'eliminazione di qualsiasi rendita improduttiva, la ripresa di uno slancio economico che il paese attende.

Per queste ragioni il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento. (*Applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà tra poco votato per scrutinio segreto.

### Presentazione di un disegno di legge.

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSSIGA, *Ministro senza portafoglio per la riforma della pubblica amministrazione*. Mi onoro di presentare, a nome del ministro dell'interno, il disegno di legge:

« Modifica delle norme sul matrimonio di alcune categorie di militari appartenenti ai corpi di polizia ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

### Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione segreta finale, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 4038 oggi esaminato.

Indico la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti . . . . .	385
Votanti . . . . .	252
Astenuti . . . . .	133
Maggioranza . . . . .	127
Voti favorevoli . . . . .	203
Voti contrari . . . . .	49

(*La Camera approva*).

Dichiaro pertanto assorbite le proposte di legge nn. 2453, 2501, 2688, 2711, 2730, 2755, 2898, 2931, 3342, 3384, 3459, 3460, 3468, 3473, 3486, 3492, 3585, 3608, 3609, 3627, 3685 e 3794.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abelli	Berloffa
Aiardi	Bernardi
Alfano	Bertè
Aliverti	Biagioni
Allocca	Bianchi Fortunato
Aloi	Bianco
Amadeo	Biasini
Amodio	Bodrato
Andreoni	Boffardi Ines
Anselmi Tina	Boldrin
Armani	Bollati
Azzaro	Bologna
Baldi	Bonalumi
Bandiera	Borghini
Barba	Borra
Barbi	Borromeo D'Adda
Bardotti	Bortolani
Bassi	Botta
Battino-Vittorelli	Bottari
Beccaria	Bova
Becciu	Bressani
Bellisario	Bruschi
Bellotti	Bucalossi



## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

Bonifazi	Iperico
Bortot	Jacazzi
Bottarelli	Lamanna
Brini	La Marca
Busetto	La Torre
Buzzoni	Lavagnoli
Caldoro	Lizzero
Capponi Bentivegna	Lodi Adriana
Carla	Mancinelli
Cardia	Mancuso
Carrà	Martelli
Caruso	Maschiella
Casapieri Quagliotti	Masullo
Carmen	Mendola Giuseppa
Cataldo	Menichino
Catanzariti	Miceli Vincenzo
Ceravolo	Mignani
Cerra	Mirate
Cerri	Monti Renato
Cesaroni	Natta
Chiarante	Niccolai Cesarino
Chiovini Cecilia	Niccoli
Ciacci	Noberasco
Ciai Trivelli Anna	Pani
Maria	Pascariello
Cirillo	Peggio
Cittadini	Pegoraro
Ciuffini	Pellegatta Maria
Colajanni	Pellicani Giovanni
Conte	Pellizzari
Corvatta	Perantuono
D'Alema	Picciotto
D'Angelo	Piccone
D'Auria	Pistillo
de Carneri	Pochetti
De Sabbata	Raffaelli
Di Gioia	Rauci
Di Giulio	Riela
Di Marino	Riga Grazia
Di Puccio	Sandomenico
Donelli	Sbriziolo De Felice
Dulbecco	Eirene
Federici	Scipioni
Finelli	Scutari
Fioriello	Sgarbi Bompani
Foscarini	Luciana
Fracchia	Skerk
Furia	Spagnoli
Gambolato	Stefanelli
Garbi	Tamini
Gastone	Tani
Giadresco	Tedeschi
Giannantoni	Tesi
Giannini	Tessari
Giovannini	Traina
Giudiceandrea	Tripodi Girolamo
Gramegna	Triva
Guglielmino	Trombadori

Vania	Vetrano
Venegoni	Vitali
Vespignani	Zoppetti

*Sono in missione:*

Fabbri	Rizzi
Granelli	Vetrone
Mancini Vincenzo	

### Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che, nella sua riunione di oggi, la XI Commissione permanente (Agricoltura), in sede legislativa, ha approvato la seguente proposta di legge:

Senatori COLLESELLI ed altri: « Provvedimenti urgenti per la vitivinicoltura » (*approvata dal Senato*) (4083).

### Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*alla III Commissione (Esteri):*

« Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla responsabilità civile derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari, firmata a Bruxelles il 17 dicembre 1971 » (*approvato dal Senato*) (4100) (*con parere della IV, della X e della XII Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo concernente le persone che partecipano a procedure davanti alla Commissione e alla Corte europea dei diritti dell'uomo, adottato a Londra il 6 maggio 1969 » (*approvato dal Senato*) (4101) (*con parere della I e della IV Commissione*);

« Ratifica ed esecuzione degli accordi tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e l'istituzione di uffici a controlli abbinati, firmati a Roma il 29 marzo 1974 » (*approvato dal Senato*) (4102) (*con parere della II, della IV, della VI, della IX e della X Commissione*);

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

alla IV Commissione (Giustizia):

BUBBICO: « Istituzione della federazione nazionale e delle federazioni regionali degli ordini degli ingegneri e degli architetti e obbligatorietà dell'iscrizione ai rispettivi ordini di tutti gli ingegneri e architetti sia che esercitino la professione in forma autonoma sia dipendente » (4090) (con parere della I e della IX Commissione);

alla VIII Commissione (Istruzione):

MICHELI PIETRO e BUZZI: « Istituzione della facoltà di ingegneria presso l'università di Parma » (4061) (con parere della I e della V Commissione);

alla XIV Commissione (Sanità):

DE LORENZO: « Proroga del termine di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dello stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri » (4073) (con parere della I Commissione).

#### Proposte di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge:

alla III Commissione (Esteri):

« Rinnovo del contributo a favore dell'Associazione italiana del Consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) per il quadriennio 1975-78 » (già approvato dalla III Commissione della Camera e modificato dalla III Commissione del Senato) (3619-B) (con parere della V Commissione);

alla IV Commissione (Giustizia):

Senatori ZUCCALÀ ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 8 aprile 1974, n. 98, concernente la tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni » (approvato dal Senato) (4098) (con parere della I Commissione).

Le suddette proposte di assegnazione saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

#### Annunzio di interrogazioni, di interpellanze e di una mozione.

ARMANI, *Segretario*, legge le interrogazioni, le interpellanze e la mozione pervenute alla Presidenza.

#### Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Martedì 18 novembre 1975, alle 16,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.
2. — Svolgimento di interpellanze.
3. — Interrogazioni.
4. — *Discussione delle proposte di legge:*

Senatori DALVIT ed altri: Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 (approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (3425);

GIOMO ed altri: Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione (588);

VAGHI ed altri: Norme per la tutela e la salvaguardia dell'avifauna migrante nell'ambito dell'attività venatoria (3531);

— *Relatore:* Truzzi.

5. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

*e delle proposte di legge:*

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

(462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHETTI ed altri (2342); POCHETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori*: Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

6. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento)*:

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: Mazzola;

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore*: de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

LETTIERI ed altri: Norme di attuazione degli articoli 65, 67 e 69 della Costituzione sullo stato giuridico ed economico dei membri del Parlamento; e disposizioni sulla pubblicità dei redditi e dei patrimoni di titolari di cariche elettive e di uffici amministrativi e giudiziari (2773);

*e delle proposte di legge costituzionale*:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

7. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento)*:

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

**La seduta termina alle 19,35.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI  
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. MANLIO ROSSI

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

**INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE  
E MOZIONE ANNUNZiate**

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

CIACCI, FOSCARINI, PANI, CARRI, GUGLIELMINO, FIORIELLO, CERAVOLO, BALDASSARI, BALLARIN, SCIPIONI E SKERK. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se corrisponde a verità (e se il Ministro lo conosceva) il fatto che il signor Mario De Vito, il quale fino al mese di febbraio 1975 era stato un alto funzionario della direzione centrale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, addetto all'Ufficio sovvenzioni dello Stato alle ferrovie private in concessione, è andato in pensione, con circa 30 anni di servizio, a 550.000 lire al mese, ed è stato subito dopo assunto, come direttore amministrativo, dalla concessionaria privata SpA Ferrovie Sud-Est (Bari-Lecce) con uno stipendio di 1.000.000 di lire al mese;

per sapere, considerato che il De Vito era addetto all'Ufficio sovvenzioni alle ferrovie concesse, quali contributi statali vennero erogati alle Ferrovie Sud-Est sulla scorta delle revisioni condotte e dei pareri espressi dal suddetto funzionario (complessivamente tale società ha ricevuto contributi per decine di miliardi);

per sapere, inoltre, se ritenga moralmente e giuridicamente compatibile il nuovo incarico del signor De Vito e la ulteriore erogazione di contributi alla concessionaria SpA Ferrovie Sud-Est sulla base degli accertamenti e dei pareri ieri espressi dallo stesso De Vito o delle richieste avanzate dalla società sotto la sua direzione; e per conoscere, infine, in modo dettagliato e preciso quanti chilometri di ferrovia gestiscono le Sud-Est, quale servizio effettivamente svolgono, quanti dipendenti hanno e quanti contributi statali sono stati erogati alle società dal 1968 al 1975. (5-01159)

BALLARIN E FIORIELLO. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per sapere se siano a conoscenza della grave situazione di disagio e di pericolo nella quale si trovano i pescatori, i lavoratori portuali e le altre categorie che operano nell'ambito del porto di Fiumicino a causa delle disastrose condizioni dei manufatti, dell'erosione delle coste e soprattutto dell'inadeguatezza delle dighe del portocanale.

Nel far pesante l'urgente necessità di provvedere al completamento dei lavori iniziati e sospesi alcuni anni fa, l'interrogante segnala l'opportunità d'una indagine ministeriale per verificare l'entità dei danni subiti dal demanio marittimo, le eventuali inadempienze e le vastità del fenomeno delle occupazioni abusive. (5-01160)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**BIAGIONI E MARTINI MARIA ELETTA.** — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se intende intervenire sulla dirigenza dell'ENEL, perché venga risolto con sollecitudine l'annoso problema degli abitati di Vagli Sotto e Isola Santa (Lucca), la cui stabilità diventa sempre più precaria, esasperando gli animi degli abitanti che assistono all'inesorabile deperimento delle loro case.

Gli interroganti ritengono che:

1) il problema dei due paesi deve essere trattato e concluso con ogni possibile doverosa urgenza;

2) l'ENEL non abbia affrontato con solerzia un problema che mostra palesemente chiari aspetti tecnici che riconducono a precise responsabilità da parte di chi ha studiato a suo tempo la costruzione dei due invasi, senza valutarne le conseguenze sugli abitati soprastanti;

3) l'ENEL non abbia provveduto successivamente, constatati i movimenti e le lesioni degli edifici, ad acquistare tutte le costruzioni, mettendo gli abitanti nelle condizioni di trovare altrove casa e residenza.

Gli interroganti sono solidali con l'azione intrapresa dalla popolazione di Isola Santa per il riconoscimento dei suoi diritti e per risolvere integralmente un problema, la cui soluzione non può più oltre essere procrastinata. (4-15183)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere quali fossero i rappresentanti del personale del consiglio di amministrazione del Ministero alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e quali siano alla data odierna.

Ove detti rappresentanti siano nel frattempo cambiati, l'interrogante desidera conoscere il motivo della sostituzione, gli estremi del decreto di nomina della sua registrazione da parte della Corte dei conti. (4-15184)

**COSTAMAGNA.** — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere quali fossero i rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero

alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e quali siano alla data odierna.

Ove detti rappresentanti siano nel frattempo cambiati, l'interrogante desidera conoscere il motivo della sostituzione, gli estremi del decreto di nomina e quelli della sua registrazione da parte della Corte dei conti. (4-15185)

**D'ALESSIO, POCHETTI, ASSANTE E CITTADINI.** — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le ragioni della unilaterale sospensione dei lavori della costruzione della strada consolare II attuata dalla impresa Bresciano nel tratto Tre Moschetti (Priverno) - Frasso (Terracina) in seguito alla opposizione delle aziende contadine appoggiate dai comuni interessati che fin dall'inizio hanno contestato il tracciato stradale scelto ed imposto dalla Cassa per il mezzogiorno e dalla provincia di Latina nonostante la proposta alternativa di un tracciato diverso, meno disastroso e dispendioso.

Per conoscere inoltre:

quale è stata la spesa finora sostenuta e a quanto ammonta quella che presumibilmente si dovrà sostenere per completare l'opera;

quante sono complessivamente le aziende contadine colpite da esproprio, quante le abitazioni finora abbattute e ancora da abbattere, quale il valore delle coltivazioni andate perdute, e complessivamente l'importo degli indennizzi da erogare e già erogati;

come si intende di garantire l'occupazione degli operai rimasti senza lavoro e lo indennizzo dei contadini colpiti da esproprio.

Per conoscere infine il giudizio del Governo sulla congruità di questa opera rispetto alle richieste di investimento sostenute dalle assemblee elettive dell'agro pontino e dei monti Lepini, dalle associazioni sindacali ed industriali, dalla stessa amministrazione provinciale di dare priorità all'attrezzamento del nucleo industriale di Mazzocchio che invece ritarda da quasi 10 anni. (4-15186)

**BARDOTTI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ravvisi contrasto tra quanto disposto dall'articolo 7, punto 1, dell'ordinanza ministe-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

riale 18 giugno 1975 (reimpiego, trasferimenti e nomine del personale non insegnante non di ruolo delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica per l'anno scolastico 1975-76) e quanto stabilito dal decreto ministeriale 6 marzo 1972, che riconosce anche alla licenza di scuola tecnica di tipo commerciale la validità per l'ammissione ai concorsi per posti della carriera di concetto amministrativa dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi.

L'interrogante chiede di conoscere il parere del Ministro e se lo stesso non ritenga opportuno modificare il testo dell'articolo 7 (punto 1) dell'ordinanza citata, al fine di estendere i benefici in esso previsti anche alle qualifiche indicate dal decreto ministeriale 6 marzo 1972. (4-15187)

PICA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali urgenti e adeguati provvedimenti intendano adottare dinanzi al perdurare del grave stato di disagio in cui da tempo si trova la direzione generale della Cassa depositi e prestiti per mettere gli enti interessati in condizione di poter riscuotere le rate di mutuo attinenti a lavori pubblici eseguiti e a forniture varie effettuate e soddisfare così le legittime aspettative di imprese e ditte le quali, a causa del ritardo nella riscossione delle somme loro dovute, si trovano in notevoli difficoltà. (4-15188)

MAGGIONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

il signor Bozza Lino, di Milano, in data 8 febbraio 1975 ha presentato a codesto Ministero ricorso contro il comune di Albino (Bergamo) per l'annullamento del provvedimento di sospensione di ogni determinazione sulla domanda di licenza edilizia presentata il 9 luglio 1974, provvedimento emesso da quel sindaco l'11 ottobre 1974;

essendo trascorsi i centoventi giorni dalla scadenza del termine assegnato dall'articolo 9, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, per presentare deduzione e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale —

se il predetto ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto pa-

rere e che la risposta abbia ad essere comunicata all'interessato, ai sensi di legge, entro i trenta giorni della notifica, avanzata al responsabile Ministero il 7 novembre 1975. (4-15189)

MARINELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per le quali ai produttori di pomodori dei centri di Torremaggiore, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Casalnuovo e Casalvecchio di Puglia (Foggia) non sono state liquidate a tutt'oggi le somme dovute per il conferimento di quintali 26.000 (ventiseimila) circa di prodotto, effettuato nella decorsa estate.

Chiede nel contempo che il Ministro voglia intervenire per sollecitare detta liquidazione, stanti le condizioni di bisogno in cui versano i suddetti coltivatori, già provati pesantemente dalla crisi della agricoltura, in particolare del settore in oggetto. (4-15190)

CATANZARITI E TRIPODI GIROLAMO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro nord.* — Per conoscere:

a) lo stato della pratica relativa all'appalto dei lavori di costruzione della strada Embrisi-strada statale n. 183 dell'Aspromonte, di cui al progetto APD/11950 predisposto dal Consorzio di bonifica montana dell'Aspromonte di Reggio Calabria;

b) se ritiene opportuno intervenire al fine di rimuovere gli ostacoli burocratici frapposti dagli organi tecnici della Cassa, che hanno impedito di appaltare un'opera diverse volte progettata e variata secondo gli intendimenti degli uffici tecnici della Cassa. (4-15191)

MENICHINO, LIZZERO E SKERK. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali concreti e urgenti provvedimenti intenda adottare per porre termine ai gravi difetti di ricezione radiofonica e televisiva verificatisi nella zona di Gorizia.

In particolare pessima risulta la ricezione dei programmi del primo canale della televisione, del quale per tutta una serie di disturbi di varia specie, in certi periodi della giornata si rende addirittura impossibile la visione.

Né sembra - nonostante le reiterate affermazioni di buona volontà rimaste senza seguito - che la direzione della RAI-TV intenda ovviare a tale situazione quando, per esempio, ne addebita le cause essenzialmente a interferenze di trasmissioni estere invece che alla scarsa potenza e alla inefficienza del ripetitore installato sul monte San Michele, come sostenuto da autorevoli tecnici del ramo.

Analoga situazione si ha per le ricezioni radiofoniche, sia per quelle ad onde medie sia per quelle a modulazione di frequenza.

Gli interroganti considerano assolutamente insoddisfacenti le risposte finora date dalla direzione della RAI-TV e in esse vedono unicamente la mancanza di una reale volontà di prendere tutte quelle misure atte a garantire ai cittadini di Gorizia e della zona l'uso di un servizio essenziale e profumatamente pagato. Infine gli interroganti chiedono al Ministro quali misure intenda prendere allo scopo di attuare un più severo controllo sulle lunghezze d'onda usate dai radioamatori del luogo, le cui interferenze sulle normali trasmissioni radiofoniche e televisive vanno ad aggravare una situazione già di per se stessa, e per altre cause, non più oltre supportabile. (4-15192)

**COSTAMAGNA E MASSI.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, date le polemiche determinatesi in seguito all'orribile morte, non ritenga opportuno comunicare quali imposte abbia pagato negli ultimi anni e quali dichiarazioni dei redditi abbia presentato, il noto scrittore Pier Paolo Pasolini, sul conto del quale ormai si va creando la mitologia del povero e del benefattore, nemico irriducibile della società dei consumi e dell'opulenza, mentre da altre fonti si scrive che egli fosse proprietario di case e ville a Roma, a Soriano nel Cimino, ed a Casarza nel Friuli, che avesse la proprietà di automobili di lusso, e che per ogni film pretendesse come regista almeno cento milioni di lire. (4-15193)

**CHIARANTE.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se è a conoscenza che il prefetto di Bergamo si è opposto, con l'argomento che

la giunta è rimasta incompleta a causa della dimissione e del decesso di due degli assessori eletti, al fatto che il sindaco regolarmente eletto dal consiglio comunale di Calusco d'Adda prestasse giuramento entro il termine prescritto di 30 giorni;

se ritiene, indipendentemente dalle decisioni che il sindaco potrà prendere di presentare le dimissioni qualora non sia possibile il completamento della giunta, che questo atteggiamento del prefetto - che ha paralizzato l'attività del consiglio comunale e quindi anche la ricerca di una soluzione definitiva - equivalga a un'omissione di atti di ufficio;

come intenda di conseguenza intervenire per garantire il rispetto delle norme che regolano il funzionamento dei consigli comunali. (4-15194)

**PASCARIELLO E FOSCARINI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia al corrente del vivissimo stato di agitazione dei docenti e degli studenti del liceo artistico di Lecce per la soppressione di una classe (la prima, del corso *H*) imposta dall'ispettorato per l'istruzione artistica contro l'unanime decisione del consiglio di istituto che, a suo tempo, aveva fissato i criteri della formazione delle classi e che ha recentemente ribadito la sua posizione condannando l'arbitrario intervento ministeriale;

per sapere quale esito abbia avuto la nota inviata al Ministro dal sindacato provinciale CGIL-scuola nella quale, mentre si stigmatizza quanto è avvenuto (perché pregiudica di fatto il diritto allo studio e perché in una situazione di generale disagio riduce l'occupazione dei docenti), si richiama l'ispettorato per l'istruzione artistica al rispetto delle vigenti norme di legge (legge 30 luglio 1973, n. 477, capitolo I, articolo 6, comma *G*) e si ricorda che negli anni scorsi sono state autorizzate classi con numero di allievi non superiore alle venti unità. « L'eliminazione della prima *H* inoltre » - è detto nella nota - « contravviene alle prescrizioni di superficie per alunno dal momento che non esiste nel liceo artistico di Lecce spazio sufficiente per costituire classi numerose »;

per sapere infine se il Ministro ritenga di dovere, per tutte le ragioni esposte, annullare la decisione dell'ispettorato ripristinando la classe soppressa. (4-15195)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

ABBIATI DOLORES. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere - premesso:

che a norma del decreto-legge 1° ottobre 1973 (convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766) il Ministro - con decreto 24 giugno 1974 - bandiva un concorso per la copertura di posti di ruolo per cattedre universitarie, dieci dei quali di clinica oculistica;

che il professor Giorgio Alfieri è risultato tra i vincitori dei posti in concorso per le dieci cattedre relative alle discipline mediche oculistiche;

che mentre per gli altri nove concorrenti vincitori le università interessate hanno provveduto alla chiamata per i posti messi a concorso, il consiglio della facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Firenze, in data 28 luglio 1975, deliberava « di non chiamare il professor Giorgio Alfieri a ricoprire la cattedra di ottica fisiopatologica per la quale venne deliberato di provvedere mediante concorso » e ciò senza una motivazione plausibile ed in contrasto con le nuove norme che regolano l'ordinamento universitario -

come intenda provvedere in merito alla situazione determinatasi a tutela dei diritti del concorrente ed in applicazione delle vigenti norme. (4-15196)

ALOI, TASSI E COTECCHIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere le ragioni per cui l'integrazione del prezzo dell'olio d'oliva viene corrisposta in base alla estensione del terreno e ad un discutibile parametro prestabilito dalla Commissione agricoltura e non in base alla reale produzione del terreno medesimo.

Per sapere - dal momento che molti beneficiari della detta integrazione si sono visti assegnare per l'annata 1972-1973 somme inferiori a quelle legittimamente attese - quali iniziative intenda prendere al fine di eliminare siffatto inconveniente che mortifica l'impegno e la serietà di operosi agricoltori. (4-15197)

COTECCHIA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se sia a conoscenza che a Sessa Aurunca un complesso architettonico di epoca romana, portato alla luce, dopo inanerrabili vicende, da Maiuri nel 1926, versa oggi in uno stato di preoccupante abbandono, riceltaco-

lo di serpenti ed altri animali nel periodo estivo e soggetto e sgretolamenti per le piogge nel periodo invernale.

In tal modo questo portico, che risale al I secolo avanti Cristo, fra non molto andrà distrutto.

Si chiede al Ministro se ritenga opportuno di dare disposizioni perché almeno con l'opera dei cantieri scuola, istituiti presso vari comuni, si intervenga tempestivamente e si salvi da sicura distruzione un monumento degno della sua antichità. (4-15198)

COTECCHIA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere -

considerato che il giorno 4 novembre 1975 evasero dal carcere di Regina Coeli 4 detenuti colà ristretti per reati gravissimi e nel mentre si stava svolgendo l'inchiesta, il successivo 11 novembre sono evasi altri 13 detenuti, tutti pericolosissimi delinquenti. Le evasioni hanno del rocambolesco se si pensa che gli stessi, del tutto indisturbati, hanno potuto forzare ben sette porte e tranquillamente uscirsene in libertà;

soffermando l'attenzione del Ministro su questi due ultimi raccapriccianti episodi, senza tener conto delle continue evasioni che settimanalmente e con puntualità si verificano in tutti i penitenziari d'Italia, da quella ormai famosissima di Curcio da Casal Monferrato -:

1) se il Ministro conosca i giusti motivi di vera paura che terrorizzano tali evasioni;

2) se, egli, nel suo alto ed ampio mandato pensi che debba trattarsi di una associazione ben organizzata, tipo mafia - per intendersi -, che sta a capo di queste evasioni;

3) se reputi opportuno attenuare le responsabilità degli agenti di custodia che oltretutto non avrebbero nemmeno i poteri adeguati ad impedire le evasioni stesse;

4) se attribuisca tali fatti ad un regolamento carcerario troppo lassista e permissivo che consente ai detenuti di intrattenere rapporti con l'esterno dalle carceri;

5) se, dopo una così lunga e triste esperienza che svilisce ed umilia sempre più lo Stato italiano nelle sue strutture, intenda proporre un regolamento carcerario più serio e più adeguato ai tristi tempi che il popolo italiano è costretto vivere. (4-15199)

COTECCHIA. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di assoluto abbandono in cui si trovano in Calvi Risorta, antica Cales (Caserta), insigni monumenti di arte, quali il Castello, l'Anfiteatro, la grotta dei Santi, risalenti tutti all'epoca romana del I secolo avanti Cristo.

Si tratta di opere d'arte di grande valore, dalla robusta linea architettonica, dalla precisione millimetrica dei mosaici, con pitture celebri, che una volta si imponevano all'attenzione dei visitatori, mentre oggi, ricoperti da alberi selvatici e da spini, non solo non si vedono più, ma addirittura minacciano di crollare completamente.

Si chiede pertanto al Ministro di intervenire con ogni tempestività e disporre che vengano salvati vetusti monumenti di arte così celebre e tanto gloriosa. (4-15200)

COTECCHIA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga opportuno disporre approfonditi accertamenti atti a stabilire l'attuale vera popolazione di Calvi Risorta, comune agricolo in provincia di Caserta.

Da tempo infatti detto comune supera i 5 mila abitanti, ma alla vigilia di ogni competizione elettorale amministrativa, attraverso abili manipolazioni e prestigiosi giochi di cabala, il numero della popolazione viene abbassato attraverso infidi e faziosi calcoli anagrafici sull'emigrazione, in modo da assicurare il potere e favorire così alcuni gruppi — come si è verificato per il passato — con il sistema maggioritario, anziché dare alla popolazione il diritto che le compete di votare con la lista proporzionale. (4-15201)

COTECCHIA. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quando verrà elettrificata la linea ferroviaria Roma-Frosinone-Cassino-Caserta-Maddaloni Inferiore-Napoli, dal momento che si parla di tale progetto da ben 25 anni, senza per altro mai attuarlo.

La linea ferroviaria anzidetta è di grandissima importanza perché abbraccia oltre 450 comuni, con una popolazione di circa 4 milioni di abitanti, stufi ormai di attendere oltre questo provvedimento la cui mancata realizzazione tanto negativamente incide sul commercio, sull'industria, sull'agri-

coltura di quelle zone — sono tre province — tagliate fuori da ogni attività, mentre operai, studenti, quotidianamente, sono costretti a servirsi di altri mezzi e con enormi sacrifici per raggiungere le sedi del loro diurno lavoro. (4-15202)

TASSI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato, delle finanze e dell'interno.* — Per sapere quali siano le spese di manutenzione a carico del bilancio dell'ENEL relative al palazzo ove ha sede la filiale di Piacenza in via Santa Franca.

Per sapere se sia vero che le sole spese di pulizia del palazzo di piazzale Milano di Piacenza di proprietà dell'ENEL stesso ammontino ad oltre lire 4.000.000 al mese, pur non essendo adeguatamente utilizzato. (4-15203)

TASSI. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per sapere come mai non sia ancora definita la pratica relativa alla pensione di guerra promossa dal combattente Bertè Alfredo nato a Martizza (Piacenza) il 23 novembre 1911 e residente a Piacenza in via G. da Saliceto n. 23 e come mai non sia ancora stato esaminato anche l'ultimo ricorso proposto dallo stesso il 28 febbraio 1974 per il riconoscimento dell'aggravata infermità bellica sfociata in una grave cistopielite come ampiamente documentata. (4-15204)

TASSI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — Per sapere come mai la Rinascente di Milano, filiale SMA di Piacenza divisione alimentare, non rispetti i contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro i quali impongono al datore di lavoro, in caso di malattia e infortunio di anticipare tutte le somme dello stipendio, e all'interessato di inviare alla ditta gli acconti e le somme eventualmente ricevute dagli enti previdenziali.

Per sapere in particolare come mai siffatto trattamento sia stato negato a Matroiani Raffaele dipendente dello SMA di Piacenza infortunato sul lavoro il 21 maggio 1975, il quale ha sempre inviato alla ditta, tramite il sindacato CISL, quanto in acconto ricevuto dall'ente previdenziale e vede mensilmente versata in busta paga solo l'integrazione malattia a carico della ditta.

Si chiede pronto intervento degli organi competenti che a questo modo vengono anche operate immediatamente trattenute fiscali inferiori al dovuto. (4-15205)

TASSI, TRANTINO E BORROMEO D'ADDA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere come mai agli appartenenti alle forze dell'ordine, della Guardia di finanza, delle guardie carcerarie e degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente effettivo delle forze armate non siano state pagate le indennità di alloggio, nel periodo dal 1° gennaio 1973 al 31 ottobre 1973, come da legge. (4-15206)

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per essere informato sullo stato della pratica di pensione per causa di servizio del defunto appuntato guardia carceraria Picariello Carmine nato ad Avellino il 3 giugno 1911 e deceduto a Torre Annunziata (Napoli) il 28 gennaio 1972. (4-15207)

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per essere informato sullo stato della pratica di pensione di guerra intestata all'ex militare Cimmino Pietro, nato a Scafati (Salerno) il 21 ottobre 1921 ed ivi domiciliato in via Martiri d'Ungheria.

Il Cimmino ha prodotto ricorso in data 17 dicembre 1971 avverso decreto del Ministro del tesoro n. 2235634. (4-15208)

BIAMONTE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per essere informato sullo stato della pratica di pensione di guerra intestata all'ex militare Franciulli Ottavio, nato a Montecorice (Salerno) il 14 maggio 1921 e domiciliato a Contrada Giuncatello - Casa del Conte (Salerno).

Il ricorso n. 757796 prodotto dal Franciulli dalla Corte dei conti è stato inviato al Ministero del tesoro con elenco n. 4560 del 18 luglio 1972. (4-15209)

BORTOT. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere — premesso che da molto tempo l'Ispettorato per la motorizzazione civile di Belluno non procede con permanenze periodiche ad effettuare la revisione degli automezzi per la zona del Cadore e

Comelico costringendo gli utenti a recarsi a Belluno (fatta eccezione per il comune di Cortina d'Ampezzo e per alcune grosse ditte di autotrasporto del Cadore) — se intenda stabilire delle revisioni periodiche anche per le località del Cadore-Comelico disponendo che i funzionari addetti si rechino sul posto, nei paesi prestabiliti, per evitare disagi a quelle popolazioni. (4-15210)

PASCARIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso:

1) che alcuni docenti universitari, ordinari in scuole medie superiori (e solo da queste ultime retribuiti) si sottopongono a durissimi disagi per poter svolgere le proprie attività di lavoro nelle scuole di provenienza e nelle facoltà universitarie;

2) che dalla CISL-scuola e dalla CGIL-scuola è stata avanzata per questi docenti una richiesta di « comando » presso gli atenei, in analogia con quanto già accade per gli insegnanti di ruolo delle elementari comandati nelle scuole medie e per i docenti universitari di ruolo comandati in altre amministrazioni (decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, articolo 34) —

quali decisioni il Ministro intenda adottare perché sia garantito ai docenti universitari di poter attendere con serenità e serietà alle attività scientifiche e didattiche presso le facoltà universitarie, senza il gravame del secondo impegno nelle scuole secondarie. (4-15211)

PRANDINI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere — interpretando il generale malcontento per le difficoltà economiche degli agricoltori-allevatori della provincia di Brescia in merito alla grave situazione venutasi a creare per il mancato accreditamento alla regione Lombardia dei fondi di lire 1.975.000.000 e di lire 72.000.000 relativi al risanamento del bestiame per l'anno 1974 — quali provvedimenti intenda adottare per la sollecita definizione di tale questione. Poiché risulta che la richiesta di accreditamento, trasmessa alla Corte dei conti in data 18 luglio 1975, è stata restituita a codesto Ministero — Servizi veterinari — in quanto totalmente mancante della necessaria documentazione, per evitare ulteriori disagi e difficoltà alla categoria degli agricoltori,

si prega il Ministro di volere fare conoscere l'attuale stato della pratica con la speranza che l'*iter* burocratico possa essere snellito così da ottenere al più presto l'accreditamento dei finanziamenti alla regione Lombardia. (4-15212)

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere se risulti loro lo stato di estremo disagio e preoccupazione diffuso fra i cittadini di Afragola (Napoli) a seguito dell'aumentato verificarsi di furti e fatti delinquenziali, a danno delle auto e degli appartamenti, in particolare, nonché, di quanti esercitano piccole e medie attività commerciali; diffusa, infatti, è la convinzione che si sia instaurata nella città una vera e propria camorra tendente ad imporre agli esercizi pubblici ed ai negozi l'uso ed il consumo di determinati prodotti, invece che altri, ed addirittura i prezzi da praticare ai consumatori.

Per sapere, inoltre, se e quali provvedimenti siano stati adottati, in particolare, da quanto la questione è stata oggetto di precedente interrogazione da parte degli interroganti, a seguito della richiesta di istituire sul posto un commissariato di pubblica sicurezza, espressa con apposita delibera dalla giunta comunale della città, in carica anni addietro.

Per sapere, altresì, se ritengano indispensabile rafforzare, con uomini e mezzi, la caserma dei carabinieri, decentrando i troppi uomini che per « mansioni di ufficio » sono accresciuti presso gli uffici ed i comandi superiori e ciò, se non altro per liberare gli uomini delle caserme dalle innumerevoli incombenze cui far fronte con lavoro di ufficio che, in effetti, li sottrae ai propri compiti di istituto per ciò che riguarda l'ordine pubblico e la lotta alla delinquenza.

Per sapere, infine, se ritengano utile istituire sul posto un comando di compagnia adeguatamente attrezzato, con uomini e mezzi efficienti. (4-15213)

D'AURIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se gli risulti che al defunto ex dipendente, Gentile Salvatore, coadiutore superiore, nonostante avesse cessato la propria attività lavorativa fin dal 1° giugno 1974, non ancora è stata liquidata l'inden-

nità di buonuscita e se ritenga di dover intervenire presso i propri uffici affinché non abbiano più a verificarsi tali incresciosi ed offensivi ritardi, sì che i propri dipendenti non abbiano prima a morire, come purtroppo è avvenuto per il Gentile, dopo 40 anni di servizio;

se ritenga, altresì, intervenire per identica ragione presso lo stesso ENPAS al quale, fra l'altro, a quanto pare, l'incartamento relativo al Gentile era stato rimesso dal Ministero fin dal 25 febbraio 1975 con nota n. 27582. (4-15214)

TASSI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere come mai vincitori del concorso del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dichiarati idonei sin dal 1972 (come è il caso del giovane Gobbi Leonardo di Piacenza che superò le prove di concorso sin dal 17 gennaio 1972) non siano stati ancora assunti, quando già sono in via di indizione altri concorsi. (4-15215)

TASSI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere cosa osti alla prevista liquidazione definitiva dell'indennità di anzianità e dell'assegno mensile di pensione di Sodano Mario residente a Sarno, piazza Marconi n. 40, a carico dell'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali con posizione n. 408149/III74. (4-15216)

JACAZZI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso:

che il preside della scuola media statale « D. Cimarosa » di Aversa ha preteso da un docente della scuola, professor Coscione Aniello, la giustificazione di un'assenza ad una riunione del consiglio di istituto nel quale organismo il detto professore era stato regolarmente e democraticamente eletto;

che lo stesso docente ha contestato la legittimità della richiesta, opponendo che le riunioni degli organismi collegiali non rientrano nelle attività di servizio dei docenti, essendo regolamentate da apposita legislazione e configurandosi detti organismi come istituti democratici ed elettivi, nei quali cessa il rapporto disciplinare docente-presi-

de per instaurarsi quello comune a tutti gli organismi democratici elettivi, per cui le eventuali assenze dei docenti eletti non devono essere giustificate al preside (considerato anche che la riunione si era tenuta nelle ore pomeridiane del giorno 3 ottobre 1975 e che il docente in oggetto era stato regolarmente presente ed in servizio nelle ore antimeridiane di attività didattica) ma, eventualmente, al presidente del consiglio di istituto, come il detto docente aveva regolarmente fatto;

che il preside in questione, ribadendo il suo atteggiamento autoritario, è giunto addirittura all'avvertimento scritto nei confronti del professor Coscione, addebitandogli una mancata giustificazione per l'assenza ad attività di servizio;

considerato che tale atteggiamento del preside costituisce una chiara minaccia alla democratica articolazione dell'attività degli organi collegiali, configurandosi, come un pericoloso precedente anche nei confronti della componente professori nel consiglio di istituto, cosa che impedirebbe la libera scelta della presenza alle attività del consiglio di istituto, non solo, ma condizionerebbe in senso più lato la volontà di scelta della componente professori, che risulterebbe impedita e vincolata dalla volontà del preside;

visto che il provveditore agli studi di Caserta, investito del problema da ambedue le parti in causa, con comunicazioni regolarmente protocollate, non ha fino ad oggi provveduto a riaffermare i giusti principi democratici ai quali si ispirano i decreti delegati per la scuola -

se ritenga di dover intervenire ad imporre al preside in oggetto il ritiro delle sue comunicazioni inviate al docente e per conoscenza al provveditore, rappresentando allo stesso la categorica autonomia dei rappresentanti eletti negli organi collegiali da qualunque forma di autorità che non sia quella derivante da democratica elezione e comunque l'assoluta indipendenza dell'attività in un organismo elettivo dell'attività di servizio scolastico dei docenti; e sollecitare il provveditore agli studi di Caserta ad una urgente comunicazione nello stesso senso sia al preside in questione (evidentemente refrattario a qualunque forma di partecipazione democratica nella scuola) sia agli altri presidi della provincia, perché lo episodio non costituisca un precedente pericoloso. (4-15217)

ANDERLINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per utilizzare gli ottomiladuecentosettanta ex agenti e dirigenti delle abolite imposte comunali di consumo, e per sapere se sia a conoscenza del fatto che:

questo personale, aveva acquisito notevole esperienza in molti anni di servizio e che potrebbe dare un apporto significativo alla disastrosa situazione esistente negli uffici tributari, è mantenuto in una assurda posizione di emarginazione e segregazione sostenendo che non può essere inquadrato perché è stato « assorbito » con mansioni di collaborazione;

e che per giunta, contro ogni logica, il personale medesimo è messo in grave stato di disagio perché le retribuzioni sono bloccate dal 1° gennaio 1973, sostenendosi da parte del Ministero che non devono essere agganciate né ai pari grado statali né a quelli comunali.

L'interrogante desidera sapere se il Ministro ritenga che la pronta eliminazione di queste ragioni di malcontento e la piena utilizzazione delle capacità professionali degli ex dipendenti delle imposte di consumo non sia in questo momento compito primario e non eludibile del Ministero delle finanze. (4-15218)

ALOI, FRANCHI E COTECCHIA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se siano a conoscenza della pesante situazione venutasi a determinare nelle scuole medie superiori di Verona, dove le formazioni extraparlamentari di sinistra hanno occupato, da alcuni giorni, i detti istituti introducendo negli stessi armi improprie e creando un clima di intimidazione e di violenza;

per conoscere i motivi per cui - malgrado che alcuni genitori di alunni dell'istituto tecnico per geometri abbiano inoltrato alla questura e alla procura della Repubblica della città circostanziali esposti - non si è provveduto, da parte delle autorità competenti, a dare corso ai provvedimenti del caso;

per sapere, infine, quali iniziative intendano tempestivamente prendere al fine di appurare le responsabilità e di porre fine all'insostenibile situazione riportando tranquillità e normalità nelle scuole della città di Verona, che, da qualche tempo a questa

parte, a causa del crescente teppismo di sinistra parlamentare ed extraparlamentare e della negligenza ed acquiescenza delle autorità locali, sta diventando particolarmente precaria sotto il profilo della agibilità politica. (4-15219)

**PERRONE.** — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per sapere se ritengano di dover intervenire per evitare che la SIP, interpretando unilateralmente il decreto ministeriale 28 agosto 1972, persista nell'intendimento di modificare il beneficio, concesso da 24 anni dal legislatore, alle agenzie di notizie con l'assegnazione della ex quinta categoria tariffaria telefonica.

La SIP infatti intenderebbe revocare dopo 24 anni, per le piccole agenzie di notizie il beneficio di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 28 agosto 1948 che prevedeva la stessa categoria tariffaria riservata ai giornali quotidiani ed alle grandi agenzie di notizie.

L'interpretazione assurda della SIP si intende far risalire, equivocando, alla necessità ravvisata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, tendente ad ordinare linguisticamente la norma precedentemente esistente con l'elencazione, per ordine alfabetico, dei beneficiari della categoria giornalistica.

Per altro una diversa interpretazione finirebbe con l'agevolare solo i grossi complessi editoriali revocando i modesti benefici alle piccole agenzie di notizie le quali, come è noto, svolgono con grandissimi sacrifici una lodevole attività culturale ed educativa.

L'interrogante chiede infine di sapere se i Ministri intendano, comunque, emanare più chiare norme in favore di tutte le aziende giornalistiche, agenzie di stampa e di tutti i giornalisti iscritti all'ordine senza discriminazione alcuna, come più volte auspicato dagli organi professionali, sindacati e parlamentari. (4-15220)

**DI NARDO.** — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere se l'impianto di dissalazione dell'acqua del mare per la produzione di acqua potabile compiutamente realizzato, con agevolazioni da par-

te dello Stato, nell'isola di Capri, sia in grado di fornire o meno sufficiente erogazione per l'utenza di tutta l'isola.

Se sia vero che è anche in grado di esprimere un utile supero di produzione. Per quale motivo, pur essendo stato agevolato nella realizzazione per indubbi fini pubblici, esso resta inattivo. (4-15221)

**CORTI.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se ritenga necessario intervenire con urgenza nella grave vertenza che si è aperta alla Pirelli a seguito della denuncia da parte dell'azienda dell'accordo sulla ristrutturazione stipulato con i sindacati dei lavoratori nel settembre del 1973 e con l'annuncio di 700 licenziamenti che la Pirelli intende effettuare alla Superga di Torino e di altri 750 nell'area milanese alla Sapsa, allo stabilimento di Seregno e nei servizi generali. (4-15222)

**REALE GIUSEPPE.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga necessario riconfermare l'osservanza delle direttive a suo tempo impartite in merito all'assegnazione di supplenze d'istituto nelle scuole medie, spesso verificandosi ad opera di organi periferici (troppo periferici e in montagna) varietà e singolarità di interpretazioni e di decisioni. Valga l'esempio della circolare 244 prot. 37020/516/MF che prescrivendo, là dove le graduatorie definitive di nuovi incarichi non siano state ancora pubblicate da parte dei provveditorati agli studi, sostiene doversi far luogo all'utilizzazione delle graduatorie di istituto compilate per l'anno scolastico 1974-75. Il che minimamente avviene, ad esempio, in provincia di Cosenza, preferendo qualche preside attingere alla graduatoria 1975-76, pur essendo a conoscenza che non si è ancora provveduto né si sa quando si potrà provvedere alla pubblicazione in sede provinciale della graduatoria degli incarichi; conseguenza di tutta evidenza è che norma sovrana è la discrezione. (4-15223)

**SPINELLI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali difficoltà ostacolano l'apertura di una agenzia postale, in luogo dell'attuale ricevitoria, presso Pieve San Lorenzo-Minucciano-Lucca.

Tale esigenza infatti è sottolineata dal fatto che su Pieve San Lorenzo gravitano circa 700 persone delle frazioni viciniori le quali debbono recarsi per le varie operazioni (bollette ENEL, telefono, bollo auto, versamenti postali, TV, eccetera) a Minuciano o Carpinelli, distanti dal luogo rispettivamente 8 e 13 chilometri, con grave disagio che è particolarmente pesante per i circa 400 pensionati.

In considerazione che, a causa della mancanza di sportelli bancari, una tale agenzia, serve ad eliminare i suddetti disagi, potrebbe alimentare il risparmio postale data la esistenza in luogo e dato che l'amministrazione comunale ha già messo a disposizione il locale per quanto sopra.

Per sapere se ritenga giusto intervenire sugli uffici interessati per una sollecita soddisfazione di questa esigenza. (4-15224)

\* \* \*

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per i quali l'Unione nazionale sindacati autonomi (UNSA) non abbia il suo patronato, nonostante l'ampia rappresentatività di larghi settori del lavoro pubblico e privato.

(3-04009)

« COSTAMAGNA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere quali iniziative il Governo italiano intende svolgere perché l'aberrante e vergognosa risoluzione presa dalle Nazioni Unite, che ha condannato il sionismo come "forma di razzismo e di discriminazione razziale", possa essere riconsiderata e superata.

« Tale deliberazione inammissibile in un organismo internazionale che, istituzionalmente, è sorto come strumento di incontro e di collaborazione tra i popoli, nasconde un nuovo volto di razzismo e potrebbe preludere a successive analoghe gravi decisioni al punto da compromettere le finalità stesse delle Nazioni Unite.

(3-04010) « MIOTTI CARLI AMALIA, PICCOLI, REALE GIUSEPPE, MICHELI, SPERANZA, BORRA, CUMINETTI, BELLUSSI ERNESTA, CATTANEO PETRINI GIANNINA, CASTELLUCCI, BOFFARDI INES, COCCO MARIA, BERTÈ, PEZZATI, SABBATINI, PERDONÀ, ZOLLA, CAIAZZA, MAGGIORNI, BOLOGNA, SISTO, STELLA, BORTOLANI, BUFFONE, ANDREGNI, SOBRERO, CANESTRARI, COSTAMAGNA, AMODIO, OLIVI, REVELLI, MARTINI MARIA ELETTA, ORSINI, MEUCCI, SALVI, LAPENTA, BIANCO, MARCHETTI, MARZOTTO CAOTORTA, GRASSI BERTAZZI, MATTEINI, GASCO, CALVETTI, PREARO, PISICCHIO, VECCHIARELLI, PISONI, DAL MASO, LINDNER, LA FORGIA, CORÀ, ELKAN, FIORET, VILLA, DALL'ARMELLINA, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, ARMANI, VINCENZI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere:

se nel contesto delle indagini della polizia giudiziaria, avviate per l'assassinio del giovane Mario Zicchieri e del ferimento di Lucchetti, le autorità competenti abbiano tenuto conto delle minacce che i giovani appartenenti al MSI-DN avevano ricevuto a mezzo lettere anonime e delle loro possibili correlazioni con i mandanti ed esecutori dell'omicidio;

se tra le varie minacce, di cui sopra, si sia tenuto conto della denuncia presentata il giorno 11 ottobre 1974 al commissariato di pubblica sicurezza di Portomaggiore dai genitori del giovane Bruno Mariani del Prenestino;

se e quali provvedimenti furono all'epoca della denuncia adottati dalla polizia tenuto conto che il clima di violenze scatenate dalle sinistre in quel popolare quartiere avevano raggiunto precedentemente i limiti del tentato omicidio.

(3-04011)

« SACCUCCI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri, per conoscere -

di fronte all'inqualificabile provvedimento assunto dal Governo sovietico che, ad un proprio cittadino che onora non solo la Russia ma anche tutto il genere umano con l'altezza del suo ingegno, ha negato il permesso di uscita dal territorio;

di fronte al fatto che il governo sovietico nega a Sakharov di recarsi all'estero per ricevere il massimo premio riconosciuto all'ingegno umano, quale è da ritenersi un premio Nobel -

se ritenga di dover intervenire con tutti i mezzi a disposizione per denunciare ad ogni livello questa assurda discriminazione poliziesca che suona offesa alla scienza, alla cultura ed alla coscienza della umanità e che ripropone dopo il servaggio della gleba di zaristica memoria un nuovo più aberrante servaggio dell'uomo di cultura a pretestuosi interessi di Stato;

se ritenga di rappresentare all'ambasciatore sovietico a Roma lo sdegno dell'Italia, almeno di quella parte di essa che fermamente crede nella libertà;

se ritenga di promuovere negli organismi internazionali l'iniziativa per una condanna di questa discriminazione che lede il diritto elementare della libera circolazione nel mon-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

do di ogni cittadino, che non può essere lesa o offesa se non seguendo sistemi statali che confinano o sfociano in condannati sistemi dittatoriali.

(3-04012) « BORROMEO D'ADDA, TREMAGLIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per sapere i motivi per i quali a tutt'oggi non sia stata resa operante la legge n. 413 del 1974 sull'edilizia scolastica che prevedeva lo stanziamento straordinario di 250 miliardi di lire per gli esercizi 1974, 1975, 1976, allo scopo di provvedere ai maggiori oneri derivanti dall'esecuzione di opere comprese nei programmi della legge n. 641 del 1967, assicurando almeno il completamento dei progetti già approvati e di quelli in appalto e in corso d'opera;

se risponda a verità la notizia che solo in questi giorni sarebbero in via di accreditamento ai provveditorati alle opere pubbliche parte dei primi trenta miliardi stanziati per l'anno 1974 e niente sarebbe ancora disponibile (e siamo ormai alla fine dell'anno) per l'erogazione dei 120 miliardi stanziati per il 1975, vanificando così gli obiettivi del provvedimento che intendeva chiudere "rapidamente" il capitolo dell'annosa legge n. 641 e dare una prima risposta ai crescenti bisogni di nuove aule e alla grave crisi dell'occupazione nel settore edilizio.

« Gli interroganti chiedono di conoscere quali misure urgenti il Governo intenda adottare per l'applicazione di questa legge con l'immediata disponibilità dei finanziamenti previsti e ciò anche per dare concreta conferma e credibilità agli impegni successivamente assunti con la legge n. 412 del 1975 per i nuovi programmi di edilizia scolastica e con i recenti provvedimenti congiunturali per la ripresa dell'occupazione e dell'attività edilizia.

(3-04013) « TANI, GIUDICEANDREA, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA, PELLEGATTA MARIA AGOSTINA, RAICICII, FINELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro degli affari esteri per conoscere se e quali passi siano stati compiuti presso il governo sovietico per rappresentare la ferma protesta dell'opinione pubblica

italiana per la decisione di negare il visto di espatrio al premio Nobel per la pace Andrej Sakharov, impedendogli così di partecipare alla cerimonia di Oslo del conferimento della significativa attestazione, per l'azione svolta in difesa dei diritti civili nell'URSS, per la comprensione internazionale, per la pace;

per sapere se il Governo italiano abbia fatto rilevare a Mosca la palese violazione, anche in questo caso, del trattato di Helsinki, inficiandone, in tal modo, il significato e la portata ed affievolendo la fiducia nella reale intenzione sovietica di portare avanti il processo di distensione, di cui la comprensione, se non altro, di valori di civiltà, dei quali il premio Nobel è significativo, rappresenta un indispensabile fondamento; attestando altresì che lo scienziato atomico Sakharov, con le sue opere e la sua testimonianza illustra l'umanità tutta ed onora in primo luogo il popolo sovietico e ne rappresenta le tradizioni di cultura e di civiltà, sui quali saldamente si fonda l'amicizia fra i popoli dell'Italia e dell'URSS.

(3-04014)

« BANDIERA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se dinanzi all'annunziato rifiuto di concedere al fisico sovietico Andrej Sakharov, premio Nobel per la pace, il visto per recarsi ad Oslo, non crede di dover assumere, trattandosi non di un viaggio personale o nazionale, ma di interesse internazionale, opportune iniziative perché con l'auspicabile ripensamento delle autorità che il visto hanno negato, abbia riconoscimento e rispetto il mondo della scienza e più ancora la causa degli uomini liberi e democratici.

« Si tratta di dare spazio a tutti coloro che nella lotta per la cultura e per la pace, come momento ascensionale nel cammino della storia, si adoperano e si sacrificano in testimonianza e in servizio; si tratta, lungi dal volere interferire nelle vicende interne di un paese, di fare onore ai principi sottoscritti ufficialmente e sinceramente ad Helsinki tra i primi dell'Unione Sovietica, là dove si consente la libera circolazione degli uomini, come riconoscimento di uno dei fondamentali diritti civili.

« È poi comune auspicio che azione analoga sia sollecitata presso tutti i governi che

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

i documenti di Helsinki hanno sottoscritto chiedendo che si faccia luogo inoltre in Unione Sovietica a una larga amnistia politica nei riguardi di coloro che operando per la distensione hanno potuto esprimere modi e forme di azione non consentiti.

(3-04015) « MIOTTI CARLI AMALIA, ELKAN, CORÀ, PERDONÀ, BIANCHI FORTUNATO, BORRA, MATTARELLI, BELUSSI ERNESTA, LINDNER, MATTEINI, OLIVI, MAGGIONI, CASTELLUCCI, BOFFARDI INES, COCCO MARIA, FIORET, REVELLI, CAVALIERE, IANNIELLO, BARGELLINI, DAL MASO, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, SIMONACCI, VINCENZI, PAVONE, MEUCCI, PISICCHIO, CAIAZZA, BOLDRIN, RICCIO STEFANO, CAIATI, ZOLLA, SCALFARO, DE MARIA, INNOCENTI, BORTOLANI, TRAVERSA, CATTANEO PETRINI GIANNINA, PISONI, SANZA, BORGHINI, GASCO, BRESANI, MANCINI ANTONIO, POSTAL, SCOTTI, ANDREONI, ALIVERTI, MICHELI PIETRO, BOLOGNA, BALDI, BARDOTTI, COSTAMAGNA, ZOPPI, PEZZATI, BERTÈ, BOTTA, PICCHIONI, RAUSA, MARCHETTI, BUFFONE, VECCHIARELLI, LAFORGIA, BECCIU, SABBATINI, BELLOTTI, RICCIO PIETRO, LOMBARDI GIOVANNI ENRICO, VILLA, MARTINI MARIA ELETTA, PUCCI, VAGHI, AMADEO, BECCARIA, COLOMBO VITTORINO, ARMANI, GIGLIA, CALVETTI, MERLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se ritenga di dovere includere, nel prossimo bando di concorso per direttrici didattiche delle scuole materne (con riserva del 50 per cento di posti) anche le insegnanti elementari di ruolo, fornite di laurea in pedagogia o diploma di vigilanza scolastica.

« Rileva l'interrogante che la richiesta è giustificata sia dalla preparazione e la esperienza acquisita da dette insegnanti, che, certamente, potrebbero espletare gli incarichi direttivi con provata competenza, sia dalla difficoltà di reperimento, alla prima istituzione, di insegnanti di scuole materne fornite di laurea.

(3-04016)

« PAPA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri per sapere se il Governo intenda prendere iniziative atte a significare al Governo dell'URSS il proprio rinascimento e la propria protesta per la mancata concessione del visto di uscita necessario allo scienziato Sakharov, colpevole solo di denunciare i pesanti limiti alla libertà e la reiterata mortificazione dei diritti della persona umana persistenti nel suo paese, per ricevere nella capitale norvegese il premio Nobel per la pace, recentemente conferitogli.

(3-04017)

« MENICACCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per conoscere le decisioni prese in ordine alla istituzione del secondo triennio della facoltà di medicina presso l'ospedale civile di Terni, sdoppiandolo dalla analoga facoltà dell'università di Perugia e se sia vero che sia stato deciso di negare la promessa autorizzazione, atteso il fatto che il Ministero aveva deliberato lo sdoppiamento delle cattedre di medicina con il proposito dato per certo e dalla autorità accademica e dalle forze politiche di istituire su trasferimento da Perugia il corso triennale a Terni, sulla base anche della convenzione sottoscritta dagli enti locali, dalla università di Perugia e dall'ospedale civile di Terni;

per conoscere che senso abbiano - in rapporto all'anzidetto diniego - i corsi di studi già in effettuazione, come pure gli esami sostenuti dagli studenti iscritti nella predetta facoltà e più vastamente quali siano le reali intenzioni del Ministero circa l'auspicato potenziamento dell'impegno universitario nel capoluogo provinciale di Terni, specialmente per la istituzione di facoltà scientifiche, attesa la particolare vocazione tecnologica della economia ternana.

(3-04018)

« MENICACCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri del tesoro e della difesa, per conoscere se intendano andare incontro in tutto o in parte alle richieste dei mutilati ed invalidi di guerra per quanto attiene ai seguenti punti:

1) il riconoscimento del principio del risarcimento del danno subito al servizio

della collettività nazionale che assicurati, a partire dagli invalidi di prima categoria, il minimo occorrente per la vita di una famiglia tipo di quattro persone, fissato sulla base del salario medio degli operai dell'industria, risultante al momento della emanazione del provvedimento;

2) che di conseguenza, le pensioni dalla seconda all'ottava categoria siano fissate in esatto rapporto con la percentuale di diminuita capacità lavorativa;

3) che il mantenimento del valore reale delle pensioni di guerra sia garantito da un efficace congegno di scala mobile, senza le attuali discriminazioni (sotto elencate) che hanno già intaccato i principi della pensionistica di guerra;

4) che anche le pensioni di guerra debbano essere agganciate alla dinamica salariale;

5) che sia riconosciuto un adeguato trattamento alle vedove specialmente a quelle dei grandi invalidi che attualmente dopo tre anni diventa irrisorio ed offensivo;

6) che il trattamento pensionistico di guerra, che è attualmente il più basso di Europa, non debba essere iniquamente inferiore a quello di altre simili categorie di invalidi.

« L'interrogante è convinto che il trattamento riservato ai mutilati ed invalidi di guerra, nella sua misera entità, suona offesa al buon diritto del minorato di guerra tenuto conto anche delle conquiste sociali intervenute in questi ultimi tempi per altre categorie di cittadini non certo più benemerite.

(3-04019)

« MENICACCI ».

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1975

**INTERPELLANZE**

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere —

a seguito della grave decisione sovietica di impedire al Nobel per la pace Andrej Sakharov di ricevere a Oslo il formale riconoscimento del suo coraggioso servizio alla causa della umanità —

se il Governo italiano non ritiene di dover far valere, nelle debite forme e sedi, gli impegni sottoscritti anche dalla Unione Sovietica in quegli accordi di Helsinki che la coscienza dei popoli esige come norme cogenti di comportamento e rifiuta come vana espressione verbale.

« Chiedono in particolare se il Governo non giudica necessario intervenire a tutela della libertà di movimento e di espressione degli intellettuali sovietici e dei loro familiari.

« I confini di Stato, secondo la cultura acquisita in tutti i paesi civili, non possono infatti più essere ostacolo alla difesa dei fondamentali diritti dell'uomo, vero e solo protagonista della storia.

« La lotta per la libertà e la democrazia deve essere la lotta di tutti per tutti, senza confini e senza condizioni.

(2-00708) « PICCOLI, SPERANZA, BIANCO, FUSARO, BRESSANI, DALL'ARMELLINA, BARBI, STELLA, BUZZI, CANESTRARI, AZZARO, BERNARDI, ROGNONI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri per sapere —

atteso che nella seduta del 10 novembre 1975 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione che dichiara il sionismo una forma di "razzismo e di discriminazione razziale";

che tale risoluzione non favorisce lo stabilimento di una pace soprattutto nella tormentata zona del Medio Oriente;

che questa risoluzione contraddice chiaramente l'articolo 1 dello statuto delle Nazioni Unite che stabilisce tra gli scopi fondamentali di tale organizzazione "mantenere la pace e la sicurezza internazionale; sviluppare relazioni amichevoli tra le nazioni in base al principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli; promuovere la cooperazione internazionale in materia economica, sociale, culturale, umanitaria.";

mentre prendono atto della posizione assunta in tale circostanza dal Governo italiano che ha interpretato gli ideali di giustizia, di civiltà, di democrazia perseguiti dal nostro popolo —

quali iniziative il Governo intenda adottare perché gli scopi ed i principi in base ai quali l'ONU venne creata non siano avviliti e mortificati come avvenuto in occasione della risoluzione del 10 novembre 1975.

(2-00709) « MARIOTTI, ACHILLI, FERRI MARIO, SPINELLI, CANEPA, COLUCCI, CONCAS, DELLA BRIOTTA, GIOVANARDI, MAGNANI NOYA MARIA, MUSOTTO, ORLANDO, SAVOLDI, STRAZZI, TOCCO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri per conoscere le iniziative prese e quelle che si intende prendere dopo la incredibile approvazione da parte dell'ONU di una mozione che definisce il sionismo come razzismo e discriminazione razziale. Gli interpellanti ritengono che tale approvazione non possa restare senza una risposta che suoni piena e operante solidarietà per un popolo che nella storia ha costituito, attraverso lutti e sofferenze, il simbolo della lotta contro le disumane teorie razziste.

(2-00710) « BIASINI, MAMMI, BANDIERA, DEL PENNINO, LA MALFA GIORGIO, D'ANIELLO, BOGI, ASCARI RACCAGNI ».

**MOZIONE**

« La Camera,  
mentre apprende che le autorità sovietiche hanno negato al fisico nucleare Andrej Sakharov il permesso di recarsi ad Oslo per ricevervi il 10 dicembre 1975 il premio Nobel per la pace, così contravvenendo ai più elementari diritti umani sanciti dalla dichiarazione dei diritti dell'uomo dell'ONU e richiamati implicitamente nei recenti accordi di Helsinki,

impegna il Governo  
a sollevare le più ferme proteste verso l'URSS chiedendo che essa ponga fine alla

persecuzione del dissenso culturale che in quel paese nobilmente rivendica la libertà della persona umana, e a promuovere passi presso la Presidenza della Repubblica perché, in occasione del prossimo viaggio del senatore Giovanni Leone a Mosca, sia rappresentato allo Stato sovietico lo sdegno dello Stato italiano per le ripetute violazioni delle norme di civiltà e di libertà che regolano le comunità nazionali.

(1-00086) « TRIPODI ANTONINO, ALMIRANTE,  
DE MARZIO, COVELLI, TREMAGLIA ».